



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

55<sup>a</sup> seduta pubblica (pomeridiana)  
venerdì 1° agosto 2008

Presidenza del vice presidente Chiti,  
indi del presidente Schifani

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> . . . . .	<i>Pag. V-XVI</i>
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> . . . . .	1-50
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> . . . . .	51-52
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> . . . . .	53-86



**DISEGNI DI LEGGE**

**Disegni di legge (838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 823, 824, 775, 622, 796, 571, 572, 573, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 e 931) fatti propri da Gruppo parlamentare:**

PRESIDENTE .....Pag. 49, 50  
BELISARIO (*IdV*) ..... 49, 50

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2008** ..... 50

*ALLEGATO A*

**DOCUMENTO XVI, n. 1** ..... 51  
Ordine del giorno ..... 51

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Intervento del senatore Compagna nella discussione del *Doc.* XVI, n. 1 ..... 53

Testo integrale dell'intervento del senatore Malan nella discussione del *Doc.* XVI, n. 1 .  
Pag. 55

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione del *Doc.* XVI, n. 1 ..... 59

Testo integrale dell'intervento del senatore Pastore nella discussione del *Doc.* VI, n. 1 . 61

Testo integrale del relatore, senatore Vizzini, in sede di replica nella discussione del *Doc.* XVI, n. 1 ..... 64

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore a vita Cossiga sul *Doc.* XVI, n. 1 . 70

**CONGEDI E MISSIONI** ..... 73

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 74

**INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 50

Apposizione di nuove firme ..... 75

Interrogazioni ..... 75

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CHITI

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sulla grave situazione in Tibet

PEDICA (*IdV*). Sollecitando la risposta all'interrogazione 4-00309 indirizzata al Ministro degli esteri e relativa alle sorti di un numero indefinito di monaci tibetani scomparsi nel nulla, sensibilizza l'Assemblea rispetto al perpetuarsi di un atteggiamento lesivo dei diritti umani da parte del Governo cinese, che prosegue anche in occasione dei Giochi olimpici. L'Italia dei Valori ha assunto, insieme alle principali associazioni impegnate a favore del Tibet, un'iniziativa simbolica di protesta – che promuove presso i senatori – che consiste nell'indossare un laccetto rosso come le tuniche dei monaci. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Sebbene per prassi sia consentito intervenire all'inizio della seduta per informare l'Assemblea su fatti d'attualità,

non è opportuno che si utilizzino le Aule parlamentari per promuovere manifestazioni, oltretutto su temi di rilevanza internazionale, senza che sugli stessi vi sia la possibilità di un dibattito. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta all'interrogazione 4-00309, ma condivide le osservazioni mosse dal senatore Quagliariello.

### **Disegni di legge (935 e 738) fatti propri da Gruppo parlamentare**

LEGNINI (*PD*). Il Gruppo del Partito Democratico intende fare propri i disegni di legge n. 935, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006», e n. 738, «Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio». (*Applausi dal Gruppo PD*).

### **Seguito della discussione del documento:**

*(Doc. XVI, n. 1) Relazione della 1ª Commissione permanente sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro*

### **Approvazione della proposta della 1ª Commissione permanente. Approvazione dell'ordine del giorno G1, ad eccezione della premessa**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 29 luglio i relatori hanno integrato le relazioni scritte ed ha avuto inizio la discussione.

DE LILLO (*PdL*). Poiché l'alimentazione non può essere ritenuta una terapia, nel caso della giovane Eluana Englaro (la cui vicenda suscita rispetto e solidarietà nei confronti dei familiari) non si può parlare di accanimento terapeutico, che certamente deve essere condannato, come, d'altra parte, è doveroso rifiutare qualsiasi forma di eutanasia surrettizia. Il Parlamento, cui spetta il compito di aggiornare la legislazione alla concretezza delle situazioni che possono determinarsi, per tutelare la vita secondo i valori che, pur appartenendo alla tradizione cristiana, sono a fondamento della convivenza civile, deve difendere le proprie prerogative, distinguendole chiaramente da quelle della magistratura. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

AMATO (*PdL*). Il legislatore deve assumere la responsabilità istituzionale di rivendicare il proprio ruolo di fronte alla Corte costituzionale contro le incursioni della magistratura, come giustamente previsto dalla mozione presentata dai senatori Cossiga e Quagliariello. Nel merito occorre intervenire affinché questioni complesse come quelle che attengono al diritto alla vita, costituzionalmente sancito, siano affrontate contemperando le diverse esigenze, impegnando le coscienze con un dibattito approfondito ed evitando che prevalga una pericolosa cultura della morte. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

### **Presidenza del presidente SCHIFANI**

MARINO Ignazio (*PD*). Le cure cui sono sottoposte le persone che versano nello stato in cui si trova Eluana Englaro, senza speranza di un recupero delle capacità intellettive, non si limitano alla sola alimentazione, ma contemplanò una serie di operazioni e manipolazioni che ciascuno dovrebbe poter avere il diritto di accettare o rifiutare. Purtroppo però, alla luce del colpevole silenzio normativo in materia di testamento biologico, i medici si trovano spesso nella condizione di dover decidere se applicare o no la desistenza terapeutica senza poter conoscere la volontà del paziente. È pertanto necessario che si discuta una legge in materia, presente in altri Paesi già da molti anni, che affronti in maniera organica il tema complessivo della fine della vita, predisponendo altresì le adeguate strutture di sostegno alle famiglie dei pazienti. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Molte congratulazioni*).

SACCOMANNO (*PdL*). Non intende prendere parte ad una dissertazione giuridica o a una discussione medica sullo stato vegetativo, ma vuole rivendicare il ruolo del Parlamento e il suo diritto-dovere di legiferare su una materia che pure solleva dubbi laceranti. Personalmente ritiene che la vita sia sacra fin dal concepimento e che la sua tutela, prioritaria rispetto a qualsiasi altro diritto, non risponda solo a convinzioni religiose o principi confessionali ma sia piuttosto un fondamento del liberalismo. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PORETTI (*PD*). Sotto l'aspetto strettamente giuridico, non sussistono i requisiti per sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, mancando peraltro una pronuncia giurisdizionale definitiva. Sotto l'aspetto politico il tentativo del legislatore di sostituirsi al giudice costituisce un'autentica invasione di competenza che sovverte i principi dello Stato di diritto. In base ai principi dell'ordinamento non vi è, infatti, alcuna usurpazione da parte del potere giudiziario: la Cassazione ha estrapolato la regola che il giudice dovrà applicare nel rispetto delle leggi vi-

genti. Il vuoto legislativo è un alibi perché l'articolo 32 della Costituzione prevede espressamente che nessuno possa essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il diritto alla vita è altra cosa dall'obbligo alla vita e il valore costituzionalmente protetto è il rispetto dell'autodeterminazione e della dignità della persona. L'iniziativa del centrodestra in nome della convinzione cattolica della indisponibilità della vita apre la strada alla trasformazione dello Stato laico in Stato confessionale. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

COMPAGNA (PdL). Consegna il testo dell'intervento alla Presidenza affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

PROCACCI (PD). Da credente ritiene che la vicenda di Eluana Englaro, un caso che tocca il mistero della vita e della morte, non possa essere affrontata a colpi di certezze e di valori religiosi e che, al contrario, sarebbe stato più dignitoso per il Parlamento scegliere il silenzio. E' giusto invece colmare un vuoto normativo: la discutibile iniziativa oggi in discussione avrebbe dovuto quanto meno essere accompagnata da una proposta di legge sul testamento biologico, con l'impegno di discuterla alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Il legislatore deve infatti bandire atteggiamenti strumentali e ideologici e stabilire confini tra il diritto del paziente a rifiutare un trattamento sanitario e l'eutanasia. Peraltro, in mancanza di una legge, se la Corte costituzionale dovesse avallare la sentenza della Cassazione, il Parlamento sarebbe realmente espropriato delle sue prerogative. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Si augura che il Parlamento legiferi quanto prima sul delicatissimo tema. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Ignazio Marino*).

MALAN (PdL). Condivide l'opportunità di un intervento legislativo che bilanci diversi principi costituzionali. I senatori Tomassini e Marino hanno già depositato due diverse proposte e il legislatore dovrà varare una normativa che ponga fine a fenomeni di accanimento terapeutico ma eviti la possibilità di decisioni arbitrarie in mancanza di una chiara volontà del paziente. Voterà a favore della questione proposta perché nutre dubbi sulla sentenza della Cassazione e ritiene che sia opportuna una cautela maggiore. Consegna il testo integrale dell'intervento (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

LI GOTTI (IdV). Il Senato non ha titolo per sollevare conflitto di attribuzione contro la sentenza della Corte di cassazione, che non è intervenuta in carenza di una normativa in materia, ma ha offerto un'interpretazione del tessuto normativo esistente. In particolare essa ha basato il suo pronunciamento sugli articoli del codice civile riguardanti il rapporto di tutela, sulle norme relative al consenso informato in tema di sperimenta-

zione clinica sugli adulti incapaci e sui principi della Convenzione di Oviedo. La Suprema Corte, nel giudicare il caso di specie, ha dunque correttamente stabilito la possibilità di sospendere il trattamento di alimentazione e idratazione artificiale soltanto nel caso in cui lo stato vegetativo, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, sia da considerarsi irreversibile e qualora sia possibile rinvenire elementi di prova chiari e concordanti al fine di ricavare la presunta volontà del malato. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

VILLARI (*PD*). Non si può affrontare la questione in esame limitandosi a discettare in punta di diritto sul tema del conflitto di attribuzione, senza entrare nel merito della complicata vicenda, che chiama la classe politica ad interrogarsi sui grandi temi della fine della vita, del rapporto tra medico e paziente, del concetto di accanimento terapeutico e dell'opportunità e dei limiti delle disposizioni preventive di trattamento. Dunque, di fronte alle difficoltà del potere giudiziario su un tema così complesso, dimostrata dall'impugnazione della sentenza da parte del Procuratore generale di Milano, il Parlamento non deve tenere un atteggiamento rinunciatario, né può limitarsi a sollevare i problemi senza offrire una soluzione, ma deve legiferare trovando un faticoso bilanciamento tra interessi e diverse sensibilità etiche. Per questo il Partito Democratico rifiuta le finalità meramente strumentali con cui è stata proposta la questione in esame ed ha invece presentato in modo unitario e compatto un ordine del giorno che invita alla rapida calendarizzazione dei disegni di legge già presentati da maggioranza e opposizione relativi al testamento biologico e alle problematiche sanitarie e sociali connesse. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

DELLA MONICA (*PD*). Consegna un testo che riassume la contrarietà propria e di alcuni magistrati eletti in Senato al conflitto di attribuzione proposto, che reputa inammissibile e controproducente (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo PD*).

PASTORE (*PdL*). Consegna il proprio intervento (*v. Allegato B*), dopo aver sottolineato che la recente pronuncia della Camera dei deputati sul caso Englaro e il ricorso presentato dal Procuratore generale di Milano rafforzano la necessità di un chiarimento sul tema. Segnala inoltre l'inammissibilità della sentenza della Corte di cassazione che pretende di rendere lecito un comportamento che altrimenti configurerebbe un omicidio per omissione e, invocando un solerte intervento legislativo in materia, si chiede quale sarebbe stato il comportamento dei giudici qualora fosse già in vigore una legge sul testamento biologico e il malato non avesse espresso la propria volontà di sospendere i trattamenti. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

ZANDA (*PD*). Illustra l'ordine del giorno G1 che segnala nelle sue premesse l'importanza di approvare un'iniziativa legislativa in materia,

che consentirebbe anche di porre con chiarezza il divieto di praticare qualsiasi forma di eutanasia e di accanimento terapeutico. Nella sua parte dispositiva l'ordine del giorno chiede dunque all'Aula di impegnarsi a riservare una parte del calendario del mese di settembre all'esame completo dei disegni di legge in materia di testamento biologico e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CALABRÒ (*PdL*). La contestata sentenza della Corte di Cassazione si fonda sul presupposto che l'idratazione artificiale costituisca una forma di accanimento terapeutico e che le dichiarazioni anticipate possano autorizzare comportamenti in contrasto con il diritto positivo, le norme di buona pratica clinica, la deontologia medica e, in generale, con il principio dell'indisponibilità della vita umana. Non è chiaro, inoltre, sulla base di quali principi la Corte possa ritenere sufficiente, ai fini del dissenso a ricevere le cure, una ricostruzione della volontà del malato fondata sull'analisi indiretta e testimoniale della sua personalità, dello stile di vita e dei suoi convincimenti risalenti ad un'epoca anteriore alla malattia stessa. Non si può dunque tollerare un'ingerenza del potere giudiziario nei confronti delle prerogative del Parlamento in un tema eticamente sensibile. Auspica dunque che il conflitto di attribuzione venga promosso e che venga approvata in tempi brevi una legge sul trattamento di fine vita che tuteli la dignità della persona e, soprattutto, il diritto alla vita, a prescindere dallo stato di coscienza. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

VIZZINI, *relatore*. Il conflitto di attribuzione proposto non rappresenta un atto di sfida alla magistratura, posto che intende investire la Corte costituzionale di una questione che altrimenti sarebbe discussa solo all'interno del pubblico dibattito e non in un più corretto ambito istituzionale. La relazione presentata, inoltre, non contiene valutazioni di merito sul caso Englaro e sulla connessa materia dei trattamenti di fine vita, che il Parlamento potrà valutare in un altro momento. Essa pone l'esigenza di sollevare un'approfondita riflessione su una sentenza della Corte di cassazione, che non si limita ad interpretare una normativa, che di fatto non è rinvenibile, ma pone un vero e proprio precetto normativo, contraddicendo così la competenza parlamentare sancita dall'articolo 70 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

CECCANTI, *relatore di minoranza*. La decisione che il Senato si appresta ad assumere ha ad oggetto la legittimità del conflitto di attribuzione che si intende promuovere e non già il merito del delicato caso di Eluana Englaro. Premesso che il conflitto di attribuzione non andrebbe sollevato in quanto non tutti i rimedi processuali interni sono esauriti, come testimoniato dal ricorso promosso dal Procuratore generale di Milano, ritiene che con ogni probabilità la Corte costituzionale rigetterà il ricorso in quanto

inammissibile, pronuncia che dovrà comunque essere da tutti rispettata. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PARDI, *relatore di minoranza*. Il conflitto di attribuzione proposto è privo di solide basi dal momento che il giudice naturale non può esimersi dall'esprimere una sentenza pur in presenza di una lacuna legislativa e visto che il Senato non può certo sindacare l'operato della Corte di cassazione. Auspica che il Parlamento provveda in tempi rapidi ad approvare una legge chiara ed univoca in tema di testamento biologico. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G1, già illustrato nel corso della discussione generale.

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere contrario sulle premesse e sui considerata, proponendo una diversa formulazione del dispositivo dell'ordine del giorno. (*v. Resoconto stenografico*).

ZANDA (PD). Essendo il dispositivo frutto di approfondita e lunga elaborazione da parte del Gruppo, non accoglie la proposta di riformulazione e invita il relatore ad esprimersi a favore dell'ordine del giorno nel testo proposto.

QUAGLIARIELLO (PdL). Data l'importanza dell'ordine del giorno recante una netta posizione di contrarietà all'eutanasia, preannuncia che, in caso di votazione per parti separate, il Gruppo PdL si asterrà sulla prima parte dell'ordine del giorno, mentre esprimerà un voto positivo sulla restante parte se varrà accolta la proposta di riformulazione avanzata dal senatore Vizzini; altrimenti, come atto di buona volontà, il Gruppo non parteciperà al voto sulla seconda parte dell'ordine del giorno.

ZANDA (PD). Pur apprezzando la posizione espressa dal senatore Quagliariello, ribadisce di non poter accettare la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Il Gruppo UDC-SVP-Aut si asterrà dal voto in quanto vi è un passaggio dell'ordine del giorno che asseconda l'idea di una legge sul testamento biologico che vada nel senso di una auto-determinazione *ex post*.

*Il Senato respinge la prima parte dell'ordine del giorno G1, fino alle parole «al suicidio», e ne approva la restante parte. (Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta dalla 1ª Commissione permanente.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Esprime la vicinanza personale al signor Englaro, unitamente al rispetto per un caso così delicato e difficile che ha diviso l'opinione pubblica italiana e le stesse forze politiche. Quanto alla sentenza della Corte di cassazione, essa è priva di base giuridica ed è pertanto corretto sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta, senza tuttavia che ciò venga interpretato e banalizzato come un conflitto tra il potere politico e la magistratura. Auspica uno sforzo comune delle forze politiche affinché, al di fuori delle logiche di schieramento e confidando nella libertà di coscienza dei singoli parlamentari, venga affrontato in tempi rapidi l'ormai non più eludibile provvedimento sul testamento biologico, riprendendo il lavoro già svolto nel corso della passata legislatura dalla Commissione giustizia e dalla Commissione sanità del Senato. Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole alla proposta della 1ª Commissione permanente. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

LI GOTTI (*IdV*). Il conflitto di attribuzione che si intende sollevare è illegittimo e la sentenza della Corte di cassazione trova il proprio fondamento giuridico nella Convenzione di Oviedo e nella legge n. 211 del 2003, che prevede la possibilità di manifestazione della volontà presunta del rappresentato qualora si tratti di somministrare farmaci sperimentali. La sentenza in oggetto, inoltre, ha demandato alla Corte di appello il compito di decidere sul caso Englaro, nel rispetto della verifica di due condizioni: lo stato vegetativo del paziente deve essere permanente e irreversibile e devono inoltre sussistere prove chiare, concordanti e convincenti circa la volontà del rappresentato. Invita l'Aula ad esaminare al più presto il disegno di legge presentato dal Gruppo IdV in materia di esercizio del potere di rappresentanza della persona incapace, così da fornire criteri di riferimento precisi. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

MAZZATORTA (*LNP*). Il Gruppo LNP è favorevole a promuovere il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, dal momento che la sentenza della Corte di cassazione costituisce un chiaro esempio di menomazione delle funzioni costituzionalmente riservate al Parlamento. La Corte di cassazione, ricostruendo la volontà di Eluana Englaro sulla base del suo stile di vita e dei suoi valori di riferimento, ha di fatto dettato una disciplina sul consenso informato sulla decisione di fine vita, con ciò esercitando a tutti gli effetti la funzione legislativa. È pertanto opportuno che la Corte costituzionale decida sul conflitto in oggetto, tutelando il principio della separazione dei poteri e definendo i confini della discrezionalità del potere giudiziario su una materia così importante e delicata. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

ZANDA (*PD*). I senatori del Partito Democratico non parteciperanno al voto sulla mozione in quanto non sussistono i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale rispetto alla citata sentenza della Corte di cassazione, dal momento che quest'ultima non è equiparabile ad un atto avente forza di legge. La decisione, ampiamente

dibattuta all'interno del Partito come sempre accade quando sono coinvolti temi eticamente sensibili, non dipende da scarsa determinazione, ma dalla chiara consapevolezza che anche la partecipazione al voto su una mozione sollevata strumentalmente costituisce un'implicita dichiarazione di ammissibilità di tale comportamento. Il Parlamento, infatti, pur dovendo colmare il vuoto normativo di cui è colpevolmente responsabile, non può intervenire decidendo della vita di una singola persona, ma deve confrontarsi costruttivamente, abbandonando posizioni determinate da appartenenze ideologiche o religiose. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni.*)

QUAGLIARIELLO (*PdL*). I progressi della scienza, da cui dipendono cambiamenti epocali che coinvolgono in profondità la vita delle persone, interpellano con sempre maggiore frequenza il legislatore, il quale non può sottrarsi alla responsabilità di un intervento normativo, anche nei casi in cui la decisione attenga questioni che scuotono le coscienze individuali e che contribuiscono a ridisegnare la geometria delle appartenenze politiche. La sentenza della Cassazione cui è riferita la mozione non si limita a comporre le norme vigenti, ancorché parziali, in materia, ma ricostruisce la volontà della paziente attraverso un controverso percorso inferenziale. Tale comportamento, che assimila l'alimentazione al trattamento terapeutico, è prodromico rispetto ad una deriva eutanasica e ribalta precedenti pronunciamenti che equiparavano la sospensione dell'alimentazione all'eutanasia. Occorre impedire che i personali convincimenti ideologici del singolo giudice sostituiscano la corretta applicazione della legge e, al contempo, è indispensabile iniziare il difficile ma costruttivo confronto tra posizioni differenti, anche per motivi religiosi, che conduca all'emanazione di una legge in tale ambito. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni.*)

COSSIGA (*UDC-SVP-Aut*). Dichiarandosi vicino alla famiglia di Eluana Englaro, stigmatizza l'arroganza di alcuni magistrati che, invece di applicare le leggi approvate dal Parlamento, pretendono di fornire un'interpretazione creativa delle stesse, che possa anche rappresentare una traccia per il legislatore, adottando un comportamento ignoto anche in quegli ordinamenti in cui vige la *common law*, che prevedono che il giudice individui – e non crei – la norma nel complesso sistema costituito dal diritto consuetudinario. Il pieno convincimento della laicità dello Stato richiede una ferma difesa della sovranità del Parlamento, anche qualora il magistrato disapplicasse leggi che pure non si condividono, affinché non prevalga la tesi di coloro che sostengono che il diritto rappresenta uno strumento politico nelle mani dei giudici. Poiché nel caso di specie non vi è alcuna norma dell'ordinamento evocabile dal magistrato, la proposta di promuovere conflitto di attribuzione andava da parte sua considerata un dovere. Annuncia infine che allegherà agli atti della seduta il testo integrale del suo intervento. (*v. Allegato B*) (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PdL. Congratulazioni.*)

SARO (PdL). Interviene anche a nome del collega Paravia per dichiarare, in dissenso dal Gruppo, voto contrario. Nel caso di Eluana Englaro non si è di fronte ad un'invasione della magistratura nella sfera propria della politica bensì ad una decisione giurisdizionale creativa che copre un vuoto legislativo. Anziché sollevare un conflitto di attribuzione, che la Corte costituzionale giudicherà negativamente e che rinfocolerà lo scontro ideologico tra laici e cattolici, il Senato avrebbe dovuto approvare rapidamente una legge sul testamento biologico. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Paravia).*

PRESIDENTE. Rivolge auguri di pronta guarigione alla collega Bonino, che è stata colta da un lieve malore. *(Generali applausi).*

PERDUCA (PD). Il malore della collega Bonino è dovuto alla prolungata occupazione dei locali della Commissione di vigilanza sulla Rai, che non sta adempiendo ai propri compiti istituzionali. La proposta di sollevare conflitto di attribuzione ha un valore intimidatorio e, infatti, ha già provocato il ricorso della procura di Milano e la sospensione dell'esecuzione della sentenza. Una forza politica che si chiama Popolo della Libertà sta negando una fondamentale libertà di scelta individuale, con sovrano disprezzo per la larghissima maggioranza degli italiani che approva l'eutanasia. *(Applausi dei senatori Poretti e Micheloni).*

PORETTI (PD). Nel dichiarare il voto contrario della componente radicale del PD, sollecita tutto il Gruppo a difendere la Costituzione e lo Stato di diritto votando contro una cinica operazione di stampo clericale.

*Il Senato approva la proposta della Commissione affari costituzionali di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale. (Applausi dal Gruppo PdL). La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.*

LEGNINI (PD). Chiede la controprova.

PRESIDENTE. Non accoglie la richiesta perché l'esito della votazione è evidente.

**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Valentino**  
**Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Con il ricorso n. 4 del 21 febbraio 2008 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 21 dicembre 2007, ha negato l'autorizzazione all'utilizzazione dei tabulati telefonici concernente un'utenza telefonica in uso a Michele Sinibaldi nella parte relativa ai contatti con l'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino (*Doc. IV, n. 1-A della XV legislatura*). Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale e nella seduta di ieri la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso all'unanimità nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Consulta per resistere nel conflitto di attribuzione.

*Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.*

**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Valentino**

**Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Con il ricorso n. 5 del 4 marzo 2008 la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 21 dicembre 2007, ha negato l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati delle comunicazioni intercorse su un'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino, nel periodo compreso tra il 10 e il 20 luglio 2005 (*Doc. IV, n. 1-A della XV legislatura*). Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale e nella seduta di ieri la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso all'unanimità nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Consulta per resistere nel conflitto di attribuzione.

*Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.*

**Disegni di legge (838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 823, 824, 775, 622, 796, 571, 572, 573, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 e 931) fatti propri da Gruppo parlamentare**

BELISARIO (*IdV*). Ai sensi dell'articolo 79, primo comma del Regolamento, il Gruppo dichiara di fare propri i disegni di legge nn. 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 823, 824, 775, 622, 796, 571, 572, 573, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 e 931.

PRESIDENTE. Rivolge a tutti i senatori auguri di buone vacanze. Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 7 agosto.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,05*).

Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 15,07*).

### Sulla grave situazione in Tibet

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, vorrei sensibilizzare i colleghi sul fatto che oggi, come nei giorni passati, 100 tibetani sono stati arrestati a Katmandu: manifestavano davanti all'ambasciata della Cina. Gli inviati italiani hanno denunciato il fatto che tutta Pechino oggi è sotto totale controllo della polizia cinese. Inoltre, un giornalista americano ha apertamente accusato la Cina di spiare gli ospiti degli alberghi con telecamere segrete e di aver minacciato la sospensione della licenza professionale a tutti gli esercizi troppo disinvolti con il *web*. È una situazione davvero particolare! Ai giornalisti che intendevano sollevare le questioni del Tibet, dei diritti umani o dei siti Internet censurati non è stata data l'opportunità di rivolgere le loro domande. Sottolineo, inoltre, che fra due o tre giorni la RAI manderà in onda un programma sul Tibet raccontato dai tibetani. Si tratta di una situazione veramente ignobile!

Attraverso un'interrogazione parlamentare presentata dal mio Gruppo al Ministro degli affari esteri abbiamo chiesto se si hanno notizie delle centinaia di persone scomparse nel nulla e come sia possibile che nessun Paese – purtroppo neanche l'Italia, perché il ministro Frattini non ci ha ancora fornito risposta al riguardo – voglia far luce su un fatto così eclatante e grave che continua a perpetrarsi giornalmente.

Proprio per questo motivo, mi rivolgo ai colleghi, ma anche ai cittadini che ci ascoltano, per comunicare che, in segno di solidarietà e testimonianza dell'attenzione con cui l'opinione pubblica continua a seguire le vicende del popolo tibetano, l'Italia dei Valori ha assunto un'iniziativa che credo sia condivisa da tutto il Parlamento: assieme alle principali organizzazioni a favore del Tibet, che sono state schiacciate (non è stato permesso loro neanche di partecipare ad una nostra conferenza stampa), invitiamo tutti i parlamentari e gli amici sostenitori dei tibetani a mettere al polso un laccetto di color rosso vermiglio, che è il colore della tunica dei monaci (che poi darò anche a lei, signor Presidente), come segno di protesta contro la Cina e contro i giochi olimpici, visto che proprio la Cina finora non ha fatto chiarezza sui morti e sui monaci arrestati e scomparsi negli ultimi mesi. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo rapidamente per una questione di forma. È una prassi del Senato ricordare all'inizio delle sedute temi che nascono dall'attualità; non lo è, però, annunciare

manifestazioni, anche con simboli. Abbiamo difeso il decoro dell'Aula nei confronti di iniziative di questo tipo quando sono state inscenate alla fine delle sedute. È bene che questa prassi continui a persistere.

Dunque, senza entrare nel merito della questione avanzata, quando si vuole porre un problema di politica internazionale della portata di quello che è stato posto poco fa, senza la possibilità di un dibattito e annunciando una manifestazione che ha anche una sua evidenza simbolica, è bene che non lo si faccia nell'Aula del Senato, all'inizio di una seduta. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Rispetto alle questioni poste dal senatore Pedica, condivido l'osservazione del senatore Quagliariello sul fatto che non si debba trasformare il Senato in una sede in cui si annunciano manifestazioni. L'osservazione sollevata è fondata e pertanto chiedo a tutti i Gruppi e a tutti i senatori di comportarsi di conseguenza; è questo un modo di lavorare corretto.

Per quanto riguarda, invece, la questione del Tibet e delle persone che sono scomparse, su cui è stata presentata un'interrogazione, questo è del tutto pertinente e la Presidenza si attiverà e solleciterà perché ci sia, nelle forme adeguate, una risposta a questo tema di grande rilievo. Inoltre, credo che sia una preoccupazione condivisa da ognuno di noi il fatto che i giochi olimpici, anziché essere un'occasione di apertura e liberalizzazione, si stiano trasformando in qualcosa di diverso.

### **Disegni di legge (935 e 738) fatti propri da Gruppo parlamentare**

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, che il Gruppo del Partito Democratico intende fare propri due disegni di legge, sottoscritti dal prescritto numero di senatori appartenenti al Gruppo. Si tratta precisamente del disegno di legge n. 935, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006» e del disegno di legge n. 738, recante: «Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio». (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

**Seguito della discussione del documento:**

*(Doc. XVI, n. 1) Relazione della 1ª Commissione permanente sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro (ore 15,15)*

**Approvazione della proposta della 1ª Commissione permanente. Approvazione dell'ordine del giorno G1, ad eccezione della premessa**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Documento XVI, n. 1: «Relazione della 1ª Commissione permanente sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro».

Ricordo che nella seduta del 29 luglio i relatori hanno integrato le relazioni scritte ed ha avuto inizio la discussione.

È iscritto a parlare il senatore De Lillo. Ne ha facoltà.

DE LILLO (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare, nei pochi minuti del mio intervento, alcune semplici riflessioni che possano contribuire al dibattito suscitato dalla mozione dei senatori Cossiga e Quagliariello. Le farò con i toni pacati che penso siano dovuti alla vicenda e alla famiglia coinvolta nella triste storia di Eluana Englaro. Troppo spesso parliamo della sofferenza senza aver sperimentato la stessa e quindi, a questo caso, va il doveroso rispetto per chi è coinvolto in una vicenda così tragica, anche se alcune considerazioni vanno fatte.

Innanzitutto, mi associo alla precisa e puntuale relazione del presidente Vizzini che ha sottolineato con chiarezza come debba essere ribadito il differente ruolo del Parlamento e della magistratura. Credo che la questione in oggetto non possa essere regolata da sentenze. Sulla materia esiste già una legislazione e, semmai, deve essere il Parlamento a stabilire, attraverso un approfondito dibattito in tutte le sue sedi, eventuali aggiornamenti nell'ambito della Costituzione e dei valori condivisi dal popolo italiano, a cominciare dalla sacralità della vita umana. Apprezzo, quindi, e condivido lo spirito di questo documento, volto a riportare il dibattito sulla vita nell'ambito che gli è proprio, cioè quello del Parlamento, appunto.

Permettetemi anche di fare una breve riflessione sul merito della vicenda. Credo che il caso di Eluana sia quello di una persona vivente, seppur in stato vegetativo, per la quale l'alimentazione non costituisca una

forma terapeutica. Non credo che dare da mangiare e bere ad una persona che non sia in grado di farlo autonomamente costituisca una forma di accanimento terapeutico. Bisogna dire no all'accanimento terapeutico, ma al tempo stesso con forza no al concetto di alimentazione e idratazione come terapia; no anche all'abbandono terapeutico e no certamente ad ogni forma di eutanasia surrettizia.

Dovremo quindi lavorare nelle Commissioni e in quest'Aula, nei prossimi mesi, in maniera celere per trasformare in legge i valori del rifiuto di ogni forma di eutanasia e di accanimento terapeutico; principi questi cristiani, ma certamente anche laici ed universali, che rientrano di diritto tra quei valori non negoziabili propri dell'uomo e in quei valori assoluti propri della civiltà. In tal senso, cari colleghi, noi legislatori dobbiamo lavorare per colmare vuoti normativi e adeguare le leggi esistenti ai progressi della scienza, ma tenendo ben chiara la stella polare della tutela della vita, non minata da forme di eutanasia. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amato. Ne ha facoltà.

AMATO (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte a vicende dolorose come quella di Eluana e del conseguente calvario vissuto dalla famiglia Englaro, il legislatore ha il dovere di andare oltre l'umana pietà per assumere interamente la propria responsabilità istituzionale, poiché in questa sua scelta, difficile ma obbligata, risiedono per l'appunto l'eticità e la laicità della funzione che egli è chiamato a esercitare in nome e per conto del popolo sovrano.

Quindi, è assumendo tale responsabilità che intendiamo sollevare davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardo a quella nota sentenza della Corte di cassazione che ha fornito alla corte d'appello di Milano il presupposto formale per decretare in merito al caso e alla vita della giovane Eluana Englaro: una sentenza che costituisce in via di fatto e di principio un'evidente invasione del campo d'azione del legislatore.

A noi oggi non è quindi chiesto di entrare singolarmente nel merito di questioni delicate che turbano e interpellano le coscienze, testimoniando magari i nostri personali convincimenti. A noi oggi è chiesto invece di pensare e di agire collegialmente quali membri consapevoli e determinati di un corpo legislativo che rivendica il rispetto dei poteri attribuitigli dalla Carta costituzionale, perché su materie ancora non legiferate, come l'eutanasia e il testamento biologico, non può certo essere la magistratura a decidere sostituendosi con i fatti al Parlamento, tanto più che nessun giudice può arrogarsi il dominio sulla vita delle persone in base ad un diritto dubbio quando non addirittura inesistente.

La mozione presentata qui in Senato dai senatori Cossiga e Quagliariello ha perciò il grande merito di ricordarci che sui diritti fondamentali della persona, peraltro garantiti dalla Costituzione, solo il Parlamento

può intervenire normando i concetti di vita e di dignità e regolamentando il diritto alla libertà e all'autodeterminazione di ognuno di noi.

Sollevare dinanzi alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione su determinate materie serve allora a ripristinare un quadro corretto di principi e comportamenti, riconducendo così la politica a quella dimensione laica che in ogni democrazia caratterizza la funzione normativa e regolamentatrice, ma serve anche a porre le condizioni per un'iniziativa legislativa parlamentare in tema di testamento biologico; iniziativa che il legislatore dovrà perseguire con prudenza ed equilibrio, armonizzando varie sensibilità e contemperando diverse esigenze, al fine di meglio comprendere e definire la complessa problematicità giuridica e morale che ruota attorno alla conoscenza della reale volontà del paziente non cosciente.

Sarà quello perciò il tempo di un confronto appassionato e di un'elevata discussione sul merito delle questioni sollevate dalla vicenda Englaro, il tempo in cui, pur esponendo le nostre ragioni, dovremo dimostrare di saperci affidare anche all'intelligenza del cuore per distinguere tra bene e male, per riaffermare quel senso del limite che solo dà valore e sacralità alla vita e per evitare che la necessaria attenzione alla sofferenza dei singoli finisca con l'alimentare pericolose derive verso il nichilismo giuridico della società.

Noi, infatti – e lo dico da laico convinto – non vogliamo in alcun modo giustificare o assecondare la cultura della morte ed è per questo che ci attestiamo, con forza, a difesa del diritto costituzionale alla vita, sollecitando chiarezza su chi abbia il potere di definirlo ed attuarlo. Certo, restano in noi dubbi e interrogativi, ma di domande in attesa di risposta è intessuta la nostra coscienza di uomini liberi, sempre alla ricerca di quel Dio che – come ebbe a scrivere Jabès – è esso stesso un'interrogazione di Dio.

Tornando al presente, deve essere perciò chiaro a tutti che oggi siamo semplicemente e laicamente chiamati a ribadire le condizioni e le prerogative del nostro potere d'intervento legislativo, per poter dare risposte a problemi drammatici, come quelli posti appunto dal caso Englaro, ed evitare che una storia di puro dolore venga usata e politicamente strumentalizzata, quale ulteriore passo verso l'alterazione dell'equilibrio dei poteri del nostro sistema democratico, il che rappresenterebbe uno scandalo davvero inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino Ignazio. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (PD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, mentre siamo qui riuniti per parlare dell'ipotesi di sollevare presso la Corte costituzionale un conflitto di attribuzione con la Corte di cassazione, ciò che accade fuori da quest'Aula rende di fatto già superato questo dibattito. Per questo, non vorrei dilungarmi sulla questione ben illu-

strata dal senatore Ceccanti il 30 luglio, ma vi chiedo di compiere un altro ragionamento.

Nel nostro ruolo di legislatori, non possiamo limitarci ad affrontare le questioni solo in base al diritto; in queste Aule, siamo chiamati ad occuparci dei problemi reali delle persone e quello sollevato oggi è la diretta conseguenza di una carenza del legislatore rispetto ai problemi reali dei cittadini.

La legge che manca è quella sul testamento biologico; una legge grazie alla quale ogni persona possa indicare, se lo vuole, solo se lo vuole, quali terapie intende accettare e quali rifiutare, nel caso in cui un giorno dovesse trovarsi nelle condizioni di non poter più esprimere direttamente le proprie volontà e in assenza di una ragionevole speranza di recupero della propria integrità intellettuale.

Al Senato se ne discute da almeno tre legislature: il tema, dunque, non è una novità legata a Eluana Englaro. Sono stati presentati molti disegni di legge e sono state svolte diverse audizioni, nonché dibattiti e convegni, ma non siamo ancora riusciti ad arrivare ad una legge. Alla fine, è sempre prevalso un atteggiamento lontano dalla sofferenza delle persone, dai cittadini che ci hanno eletto, dai nostri pensieri e dalle nostre stesse convinzioni. Voglio ricordare anche che il senatore Antonio Tomassini, presidente della Commissione igiene e sanità, il 13 luglio 2005 era riuscito ad ottenere l'unanimità su un testo di legge che però non è arrivato all'esame dell'Aula. Ma allora, se siamo tutti d'accordo che una legge serve e se abbiamo già ricevuto l'approvazione di tutte le forze politiche, perché non legiferiamo? Perché ci arroveliamo sulle mozioni?

Ancora una volta, ci limitiamo a parlare di noi, mentre dovremmo parlare di Eluana e delle migliaia di persone che vivono in situazioni simili. Eluana non è un caso o una vicenda: a volte ho la sensazione che ci dimentichiamo che è una persona e che come tale ha una dignità che va rispettata. La sua vita è degna come tutte le altre, anzi, forse lo è di più, perché è più debole e non può più affermare il suo pensiero.

### **Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 15,25)**

(Segue MARINO Ignazio). Ma il punto in questione sono proprio i diritti individuali, che come tali dovrebbero essere garantiti a tutti e in ogni circostanza. Chi di voi è andato a trovare Eluana o un'altra persona in stato vegetativo permanente? Se qualcuno l'ha fatto, avrà visto che le cure non si limitano a fornire l'acqua e il pane, com'è stato detto: la nutrizione e l'idratazione artificiale avvengono attraverso un sondino introdotto nello stomaco, che immette elettroliti, microelementi, proteine e farmaci. Inoltre, un corpo in quelle condizioni deve essere mantenuto libero da infezioni, dal rischio di embolie polmonari, da decubiti e alterazioni

metaboliche, che possono causarne la morte. Per non parlare della manipolazione da parte di mani estranee, che devono lavare, massaggiare, spostare e anche svuotare l'intestino una o due volte la settimana.

Chi di noi vorrebbe essere sottoposto a tutto questo per anni, senza avere alcuna percezione del mondo né una ragionevole speranza di recuperare l'integrità intellettuale? Io non lo vorrei, lo confesso. E se mi capitasse, vi prego di tener conto delle parole che pronuncio oggi in quest'Aula. Ma se qualcuno invece lo volesse, può essere sicuro che la sua volontà sia rispettata? La risposta è no: ogni giorno, infatti, nei reparti di rianimazione si pone il dilemma se interrompere o meno alcune delle terapie, che grazie ai progressi della medicina permettono di mantenere in vita un essere umano altrimenti destinato ad una fine naturale. E chi prende la decisione se interrompere o meno le terapie? Decide il medico di guardia che non conosce l'intimità del paziente, non sa nulla della sua vita privata, conosce le sue condizioni cliniche e decide esclusivamente in base a queste.

Sono gli stessi rianimatori che affermano, anche in un'audizione ufficiale al Senato, che nel 62 per cento dei casi applicano la cosiddetta desistenza terapeutica, ovvero sospendono progressivamente tutte le terapie e avviano così il paziente verso la fine naturale della sua esistenza. La scelta che fanno è quella giusta, lo sappiamo. Eppure non possono documentarla nella cartella clinica e, soprattutto, non prendono questa decisione tenendo conto del punto di vista del paziente, dato che non si possono lasciare delle indicazioni scritte attraverso il testamento biologico.

La dignità della vita dal suo inizio alla sua fine naturale non si difende prolungando artificialmente un'agonia. Tale prolungamento come estensione assoluta del principio di Ippocrate potrebbe sfociare nell'idolatria della scienza, nella rinuncia all'umanesimo e persino nella rinuncia alla carità cristiana. Ed ecco perché i cittadini, oltre al Presidente della Repubblica e alla magistratura, chiedono che il Parlamento legiferi sulla materia. Ciò che ci viene chiesto di fare non è una legge per obbligare alla sospensione delle cure o una legge per obbligare a prolungare le terapie a oltranza, ma serve una legge che permetta di non demandare decisioni tanto definitive e personali al giudizio altrui.

Io sono fiducioso e mi auguro che finalmente riusciremo a fare una legge. Ci sono riusciti gli Stati Uniti nel 1976, un terzo di secolo fa; anche lì dopo una sentenza della magistratura e una decisione della Corte federale. Ci sono riusciti in Francia, in Danimarca, in Germania, in Belgio, in Svezia, in Australia, anche in Spagna dove è stata approvata recentemente una legge.

Nel chiudere mi permetto di leggervi una lettera che ho ricevuto alcuni giorni fa: «Sono il papà di Sara, una ragazza ragusana di 25 anni in stato vegetativo permanente. Per più di due anni io e mia moglie l'abbiamo assistita 24 ore su 24 e facciamo il lavoro di sei infermieri. Voglio manifestare la mia amarezza per le carenze delle strutture nella mia Regione, la Sicilia. Per questo ho dovuto ricoverare mia figlia in un centro di Ferrara senza peraltro poter usufruire, per il trasferimento con l'aereo

opportunamente attrezzato, del sostegno economico del Servizio sanitario nazionale (ad altri elargito per ricoveri all'estero, vedi Bernardo Provenzano). Voglio esprimere la mia solidarietà a Beppino Englaro che, come me, vive una realtà parallela, incredibilmente dolorosa per avere una figlia in stato vegetativo permanente. Egli sta dimostrando forza e grande dignità in mezzo a tanto rumore e a tanto starnazzare.

*F.to Luciano Di Natale. Ragusa».*

Noi abbiamo già diversi disegni di legge su cui lavorare; uno di questi è stato sottoscritto da 100 senatori del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori e del Popolo della Libertà. È un disegno di legge che affronta i problemi della fine della vita nel loro complesso e, infatti, si occupa non solo di testamento biologico, ma anche di cure palliative e delle terapie per il dolore. L'obiettivo è di offrire ai malati inguaribili e alle loro famiglie sollievo e sostegno durante le fasi che accompagnano i momenti terminali della vita. Per questo è necessario realizzare un programma assistenziale di cure palliative, rafforzare la rete degli *hospice* e semplificare la prescrizione dei farmaci per il dolore.

Sono certo che tutto il Parlamento è d'accordo su questi temi e mi aspetto che la discussione sia avviata al più presto a palazzo Madama. Sono argomenti che definiscono il grado di civiltà di un Paese, il rispetto dei diritti e, dal momento che riguardano tutti, nessuno escluso, il Paese si aspetta che siano trattati con celerità. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccomanno. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO (*PdL*). Onorevole Presidente, onorevoli senatrici e senatori, mi accingo a questo intervento non con lo spirito di contribuire ad una dissertazione giuridica, né con l'idea di intessere un contraddittorio medico con i colleghi studiosi di stati vegetativi, ma con il desiderio di esporre le mie riflessioni ed emozioni che l'intensità del dramma Englaro suscita in ogni uomo ricco della sua storia, della sua professione, del suo inscindibile vissuto, delle sue ansie escatologiche. Ho però una fortuna, per la quale ho sottoscritto la mozione Cossiga, Quagliariello: posso esternare il mio disagio e le mie soluzioni da uno scranno parlamentare, posso legiferare.

L'Alta corte, se in qualche modo limita la mia capacità di interpretare i cittadini che rappresento per la costruzione della legge, si è certamente attribuita un diritto che non le compete. Insieme all'intero Parlamento, io, che non ho certezze apodittiche, ma costruisco nell'incontro lacerante con la vicenda della famiglia Englaro un pensiero che con legge possa accompagnare le scelte più delicate della solidarietà nella convivenza sociale, devo poter stabilire le regole che tuteleranno oggi Eluana, ed i molti altri, di oggi e di domani, nella sua fragile condizione. I giudici domani tuteleranno il diritto alla giusta assistenza e cura nelle forme espresse dalla legge per ogni cittadino. Il caso Englaro, al tempo stesso così terribile

ed emblematico, non è tra quelli sui quali sia possibile esprimere giudizi netti e senza scampo.

Onorevoli senatrici e senatori, la forza con cui rivendico il ruolo parlamentare nasce dalla totale non condivisione delle ragioni poste alla base della decisione dell'Alta corte, prima, e della corte d'appello interessata al caso, poi. Sono fermo nel dubbio medico e filosofico ai due riconosciuti interrogativi di base: continuare a ritenere che la morte è la perdita irreversibile del funzionamento organico integrato e quindi respingere l'idea che la morte cerebrale equivalga alla morte, oppure, abbandonare l'idea che la morte è la perdita irreversibile del funzionamento organico integrato e mettere a punto una nuova concezione della morte che consenta di continuare a sostenere che la morte cerebrale equivale alla morte.

Non trovo però personalmente conforto in tesi scientifiche che giustifichino l'identificazione della morte cerebrale con la morte della persona, ma chiedo a chi si è esercitato in questi giorni nel decidere per Eluana, con una toga o con un bisturi, con una ideologia o con un postulato, per di più in un Paese che ha bandito la pena di morte: sarebbe veramente più semplice decidere di continuare ad assistere Eluana se le si fosse per caso conservato il riflesso della deglutizione? Non varrebbe in quel caso la produzione endorfinica ad attutire la sofferenza da sete e fame ove sospendessimo la somministrazione artificiale, rievocata oggi da qualche collega a sostegno di una morte quasi fisiologicamente richiesta nel caso di questo stato vegetativo permanente?

La vita è intangibile nella sua sacralità naturale e siamo chiamati singolarmente e collegialmente a tutelarla, dal concepimento all'ultimo alito di vita; anzi, la sua tutela è l'impegno assistenziale costante che spinge a ricercare nel mondo come elementi fondamentali la riduzione della fame e della sete, ancor prima della cura delle malattie, riconoscendo pertanto una differenza prioritaria nel mare dei bisogni umani. Ma qualcuno è veramente disposto a dar morte per sete e fame ad un essere inerme ed indifeso, solo perché impossibilitato a fornirsi da solo di quel che serve alla sua sopravvivenza? Io parlo anche per portare simbolicamente da quest'Aula l'acqua come gesto autentico di solidarietà. Certo, d'acchito, un padre che vede sua figlia da vent'anni non oltre l'orizzonte di un letto e la ricerca di una luce che ristabilisca in quegli occhi un contatto genera più dubbi laceranti, anziché certezze consolatorie. Ma la regola è comunque il primato della vita sulla morte e, con le parole di un maestro liberale, mi piace ripetere che «non, o per lo meno, non soltanto per ragioni di Fede, ma perché anche il laico più impenitente non può non credere nella religione della libertà, e la prima delle libertà, il primo dei diritti umani, è nascere e vivere».

Attenti tutti, poiché il muro contro muro può generare silenzi che spaventano le coscienze, e la vittoria politica di un momento può determinare la chiusura di spazi alla responsabilità delle riflessioni e conseguenti decisioni parlamentari. Ho letto che qualcuno ritiene non occorranza più regole – invocate fino a ieri – che tutelino chi non può più gridare le sue ragioni. Possono veramente essere più forti le testimonianze di vaghi ri-

cordi che attribuiscono scelte giovanili, di quei pietosi flebili segnali percepiti dalle suore che hanno chiesto che Eluana resti con loro? Possiamo veramente, per un efficientismo della nostra società, che Eluana non ha mai chiesto, essere solidali con l'Alta corte e, rinunciando alle proprie prerogative, cadere nel tranello di ritenere un attentato alle leggi della vita, un impedimento coatto della morte, l'assistenza e l'igiene di un corpo sofferente?

Per essere moderni non è necessario perdere valori ed inseguire emotive semplificazioni che non reggeranno l'impatto dei variegati fenomeni della vita. Non occorre che ci influenzi nessuno per incontrarci, pur partendo da riflessioni e sentimenti contrapposti. Io credo che quest'Aula sia tutta impegnata per la vita. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, l'aspetto strettamente giuridico della questione si può sintetizzare nella mancanza di requisiti per sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. E potremmo anche chiudere qui. L'aspetto politico sta nell'invasione di campo che da una parte denuncia il Parlamento (il giudice sarebbe colpevole di sostituirsi al legislatore, questa è l'accusa) e che dall'altra, contemporaneamente, è riuscito in maniera cinica a realizzare. Senatori, avete strappato la toga alla procura di Milano e l'avete indossata voi, ieri nei banchi della Camera e oggi nei banchi del Senato.

Dal deposito della mozione Cossiga-Quagliariello al voto di oggi è avvenuto esattamente questo: voi siete divenuti giudici e ieri sera, esattamente dopo il primo voto del Parlamento, quello della Camera, la procura di Milano ha presentato appello. Il procuratore aveva fatto sapere che si sarebbe preso per intero il tempo che aveva a disposizione per studiare il ricorso. Il Parlamento si è sostituito al magistrato, ha lavorato, ha trovato cavilli, ha suggerito motivazioni, ha portato carte sulla scrivania del procuratore, che alla fine non ha potuto far altro che ricorrere in appello.

Ecco la vostra separazione dei poteri! Ecco il vostro rispetto per la Costituzione e per lo Stato di diritto! Inutile ricordarvi che dal maggio del 2007 la Corte costituzionale è senza *plenum* per mancanza di accordi interni all'attuale maggioranza, tutti partitocratici e oligarchici. Ma, a fronte di questo *vulnus* costituzionale, non si trovano il tempo e la volontà politica per convocare il Parlamento per l'elezione del giudice mancante. Si trova il tempo, invece, per questa operazione cinica e per intervenire su un caso giudiziario che si protrae da 16 anni, da quando il signor Beppino Englaro ha avviato la sua battaglia perché gli venisse riconosciuta la facoltà di rappresentare la volontà di sua figlia Eluana di rifiutare quei trattamenti e quelle cure.

Perché occorre contrastare questa vostra iniziativa, colleghi di maggioranza? In primo luogo, manca una pronuncia definitiva. La sentenza della Cassazione, infatti, pur esprimendo un principio di diritto vincolante

nei successivi gradi di giudizio, ha rimesso la decisione ad altro giudice. Ora la procura ha fatto appello. Di cosa stiamo parlando? Questo è un primo aspetto tecnico.

Manca, poi, soprattutto, l'usurpazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al Parlamento: la Cassazione ha esercitato una propria funzione, cioè trarre dalla lettura delle norme costituzionali e ordinarie la regola che il giudice dovrà applicare al caso concreto. Il fatto che il caso concreto non sia previsto da una specifica disciplina non autorizza il giudice a decidere di non decidere. Questa circostanza, invece, lo obbliga a trovare una soluzione in base a criteri interpretativi che il codice civile indica. Il giudice deve risolvere le controversie rispettando le leggi in vigore, non quelle leggi che vorrebbe fare o non fare il Parlamento.

Il tentativo di questa relazione appare ancor più maldestro se si considera che il vuoto legislativo è un alibi. L'articolo 32 della Costituzione sancisce infatti il diritto in questione: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Un principio ribadito anche dalla Convenzione di Oviedo, sottoscritta dal nostro Paese nel 2001 e che, pur non essendo ancora a pieno titolo legge dello Stato, ha comunque effetto nell'ordinamento. Ordinamento che prevede e disciplina il trattamento sanitario obbligatorio, che non si è verificato in questo caso. Il sindaco potrebbe ordinare il trattamento per sette giorni, prorogabili di altri sette e non oltre, proprio perché mancherebbe la volontarietà del paziente. La protrazione di questi trattamenti solo per mantenere uno stato di vita artificiale sarebbe in contrasto con il concetto di dignità e di rispetto della persona umana; soprattutto nel caso di Eluana, poiché lei stessa aveva in precedenza espresso la volontà di non essere sottoposta a trattamenti per tenerla in stato di coma artificiale.

Il primo diritto inviolabile della persona è quello all'autodeterminazione, che sarebbe violato se non si tenesse in considerazione la volontà del paziente, comunque espressa. Mentre, secondo voi, un giudice può non emettere una sentenza perché il legislatore non ha previsto una norma specifica sullo specifico caso per cui ci si è rivolti alla giustizia?

È poi così difficile distinguere il diritto alla vita dall'obbligo alla vita? Esiste anche un diritto alla libertà di religione, ma questo non significa obbligo di praticarne una! Secondo la logica della relazione, si riconosce quindi il diritto del medico a somministrare contro il volere del paziente qualsiasi farmaco perché potrebbe tutelarne la salute e potenzialmente la vita? Non si potrà più rifiutare un antibiotico oppure un'operazione chirurgica quando il medico la riterrà necessaria? Capite quali sono i rischi di tali principi? È per questo, è grazie alla tragica esperienza del nazi-fascismo che con le cure forzate ha commesso stragi, che il costituente ha inserito un così prezioso principio nella Carta fondamentale, quale l'articolo 32.

Oggi è la sentenza di Milano che non piace al legislatore, domani potrebbe essere un'altra. Vi siete per caso letti tutte le sentenze che richiamano il legislatore a chiarire con norma la legge? Avete depositato mozioni di conflitti di attribuzione ogni volta? No, non credo. No, non è così!

Questa sentenza vi ha portato a scendere in campo così impropriamente perché siete contrari a che una persona decida quali cure e quali trattamenti disporre per se stessa. Il principio cattolico apostolico romano dell'indisponibilità della vita lo volete trasformare in principio della Costituzione repubblicana, attraverso uno stravolgimento del diritto alla vita in obbligo alla vita artificiale. Avete i numeri per farlo, fatelo, ma non utilizzate sotterfugi per trasformare uno Stato laico in uno confessionale e con un'etica di Stato senza passare da una riforma della Costituzione.

Abbiate il coraggio di modificare la Costituzione e sopprimere la libertà dell'individuo. Non stiamo parlando di questioni eticamente sensibili, stiamo parlando di diritti civili. Noi radicali siamo qui a difendere la loro praticabilità e il loro esercizio (ma sono certa che stiamo rappresentando molti senatori che siedono in quest'Aula), voi a sentenziare su ciò che bene e ciò che è male e a imporlo anche a chi la pensa diversamente da voi. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*PdL*). Signor Presidente, mi avvalgo della facoltà offerta dalla Presidenza per consegnare il testo agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Procacci. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati in questa circostanza a definire sul piano meramente giuridico una questione che riveste uno spessore umano enorme.

Sarebbe facile e sembrerebbe perfino corretto e ineccepibile rimanere su questo piano, ma il Parlamento non può esimersi non dico dall'entrare nel merito, ma dal sentirsi direttamente interpellato da una questione così terribile ed angosciante che tocca le sfere più profonde del senso della vita, che - voglio ricordarlo - rimane un mistero per tutti, credenti e non credenti, atteso che le istituzioni fondate sulla comune ragione non possono essere abitate da scelte di altra natura, pur valide e sacre nella condizione umana, ma non riconducibili a un fondamento comune. Lo dico da credente, e non mi si accusi di pensiero debole. In questa vicenda, non so pronunciare certezze, né raccontare di sicuri approdi valoriali, né credo che questo sia possibile per chiunque.

Chi fra di noi sa dirmi se la pietà per un corpo immobile nutrito con un sondino da 16 anni sia più dignitosa, più nobile e più giusta di una pietà per un corpo che cessa di respirare, se si stacca quel sondino? So soltanto che è stato amore quello della famiglia Andreatta, ma è anche amore quello di Beppino Englaro. È l'amore che cerca di misurarsi con ciò che non conosce, che non si arrende, che annaspa, che si nutre delle proprie convinzioni, senza smarrire l'ipotesi di sbagliare.

Dinanzi a questo l'atteggiamento più dignitoso sarebbe il silenzio, lo stesso che ha circondato per 16 anni il rapporto tra Eluana e i suoi familiari (*Applausi dal Gruppo PD*) e che si è interrotto bruscamente per un'iniziativa parlamentare discutibile nella sua legittimità, che non può però essere disgiunta dalla volontà che il Parlamento colmi un vuoto normativo.

Mi sarebbe piaciuto, signor Presidente (mi rivolgo a lei perché è stato un promotore di questa iniziativa), che accanto alla mozione per sollevare conflitto di attribuzione fosse stata presentata, magari con le stesse firme, una proposta di legge sul testamento biologico o comunque una proposta che colmi, in un modo o nell'altro, quel vuoto che poi si pretende non occupino altre istituzioni, ignorando che – se questo avviene – è perché un problema nel Paese c'è e dunque il Parlamento ha l'obbligo politico e morale di dare delle norme in materia.

Sarebbe coerente se ci impegnassimo tutti a calendarizzare per la ripresa dei lavori parlamentari una legge che disciplini questa materia. Oppure vogliamo continuare a non vedere che in molti casi si fanno scelte del genere senza che vengano alla ribalta? Ma tutto va bene, la nostra coscienza rimane tranquilla fin quando qualche caso finisce sotto i riflettori, e allora si invocano i principi.

Dice giustamente Vassalli, invocando gli articoli 579 e 580 del codice penale, che anche se Eluana avesse lasciato un testamento biologico la legislazione vigente non consentirebbe comunque di darvi seguito. Ma ho da porre alcune domande. Come si coniuga tutto questo con il diritto del paziente di rifiutare le cure? E ancora, può definirsi eutanasia la morte non procurata, ma naturale epilogo di un naturale percorso biologico non più condizionato da interventi esterni? E la somministrazione del nutrimento non per vie naturali è assimilabile ad un intervento esterno e curativo o appartiene al semplice meccanismo della nutrizione?

A queste domande, Presidente, chi risponde? Potrei raccontare le mie idee in merito, ma a che serve, a chi interessa? Quello che invece urge è che, come rappresentanti di questo Paese, sentiamo il dovere di guardare alla morte non come il primo momento di estraneità alla vita dello Stato, ma come l'ultimo segmento della condizione umana e dunque dei diritti della cittadinanza.

I tanti *hospice* per le cure palliative, che sia pure con grave ritardo stanno nascendo in Italia, rispondono in parte a tale questione e sono comunque il sintomo inequivoco che la morte è uno degli aspetti della vita dei cittadini che lo Stato non può ignorare e del quale ha l'obbligo di prendersi cura.

Capisco la preoccupazione di coloro che, pur intimamente convinti del testamento biologico, lo avversano pubblicamente per timore di aprire una falla che possa poi degenerare in voragine, ma questa è la ragione ideologica, che non aiuta ad affrontare con la forza della carità e con la libertà dello spirito i tanti casi come quello di Eluana.

Mi sia consentita questa digressione: fanno bene i vescovi a ricordare i principi, ma comprendo anche quelli che chiedono come mai la posizione contraria più rigida venga proprio da chi testimonia e grida al

mondo che la vita dopo la morte è quella vera e che la vita terrena altro non è che un pellegrinaggio verso la terra promessa.

Non pochi credenti si chiedono come si può essere certi che l'attuale stato di Eluana sia più giusto che consentirle, attraverso un percorso naturale, di entrare nel mondo della verità. Certo, la vita terrena va tutelata fino in fondo, ma si può considerare la vita vegetativa come bene supremo a tutti i costi, fino magari a giustificare l'ibernazione di alcuni cittadini americani? Questo momento non sia dunque un'occasione per celebrare un festival delle idee, bocciando e denigrando chi le ha diverse dalle proprie, per ricadere poi, magari, in un nuovo prolungato ed indifferente silenzio. Accostiamoci, invece, tutti insieme in punta di piedi e con il dovuto pudore ad un tema che richiede risposte nonostante il buio delle certezze.

Non mi riesce facile denigrare i giudici che hanno adottato le sentenze. Rispetto i loro dubbi. Potevano salomonicamente rifugiarsi dietro la mancanza di fondamenti legislativi. Hanno invece avuto il coraggio di scegliere, il coraggio inevitabile quando si è chiamati a decidere. La considero, indipendentemente dalla reale volontà dei magistrati, una provocazione per questo Parlamento, perché diventi fino in fondo consapevole della sua omissione e senta gravare su di sé la responsabilità di una parola chiara su una materia così delicata.

Occorre che i parlamentari, magari navigando insieme nel buio, bandiscano atteggiamenti strumentali ed ideologici e cerchino, attraverso la propria libertà interiore, le soluzioni più giuste. È questo, il nostro compito, anche se difficile e lacerante. Rinunciarvi sarebbe istituzionalmente, politicamente e moralmente grave. Anche perché, e concludo, se la Corte costituzionale dovesse avallare le sentenze in questione, allora davvero il Parlamento sarebbe realmente espropriato sulla materia in discussione. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatore Procacci, sono personalmente convinto del fatto che l'iniziativa parlamentare in capo a ciascun componente del Parlamento possa e debba essere attivata in relazione a temi sensibili, come quello del quale stiamo discutendo, e personalmente mi auguro che, al più presto in questa legislatura, il Parlamento medesimo possa legiferare sulla tematica delicatissima del testamento biologico.

Ci auguriamo che alla ripresa dei lavori un'iniziativa parlamentare forte possa essere portata avanti e assunta *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Ignazio Marino)*, perché l'argomento del quale ci stiamo occupando dimostra come, effettivamente, sia giunto il momento – a mio parere – che il legislatore, in senso lato, faccia la propria parte. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(PdL)*. Oggi siamo chiamati a decidere su una procedura giuridico-istituzionale. Ma non possiamo negare che stiamo anche trat-

tando il caso, commovente, di una persona e di coloro che le stanno accanto.

In proposito, chiedo al signor Presidente di poter consegnare un intervento scritto, con alcune riflessioni che voglio qui sintetizzare in un convincimento e un dubbio.

Il convincimento è che dobbiamo assumerci la responsabilità di approvare una legge, in applicazione e nel rispetto della Costituzione, come ha autorevolmente sottolineato proprio adesso il Presidente, e in particolare nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Carta fondamentale. Pertanto, ho firmato sia il disegno di legge presentato dal senatore Tomassini, sia quello presentato dal senatore Ignazio Marino, pur sapendo che, accanto ai numerosi punti in comune, hanno differenze che vanno risolte. E mi auguro che il lavoro su queste e altre proposte sia rapido e soprattutto dettato da scienza e coscienza, scevro da pregiudizi e ideologie. Questa legge dovrà sia definire e porre un limite all'accanimento terapeutico, sia evitare in ogni modo comportamenti arbitrari, che portino a cessare le cure ove non ci sia la certezza scientifica della loro inutilità e la certezza della volontà del paziente di non volersi sottoporre a tali cure in quelle circostanze.

Il dubbio che ho è sulla correttezza della sentenza della Corte di cassazione: la mozione dei senatori Cossiga, Quagliariello, Bianconi ed altri, se approvata, avrà l'effetto di consentire alla Corte costituzionale di esprimersi su queste importantissime istanze suscitate in modo così accorato e argomentato da numerosi colleghi, in gran parte membri del Gruppo di cui mi onoro di far parte. Si tratta qui di una vita umana e del rispetto della Costituzione. Credo che su entrambe le questioni sia meglio una cautela in più che una in meno.

Per questo voterò a favore della mozione, che spero costituirà anche un impulso verso l'approvazione di una buona legge su questo tema così difficile e delicato. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, nella sentenza n. 347 del 1998 la Corte costituzionale, al punto 4), ha affermato il seguente principio: «L'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell'attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali».

Basterebbe il richiamo di tale principio per escludere la possibilità di un conflitto di attribuzione.

Senonché, la lettura attenta e non per sentito dire della sentenza della Corte di cassazione porta alla conclusione della esistenza di un tessuto

normativo e non alla carenza di previsione legislativa. Infatti la Corte di cassazione, con la nota sentenza, ha richiamato l'esercizio dell'istituto della tutela come previsto dal nostro codice civile agli articoli 357 e 424.

Tale questione di diritto è stata espressamente posta ed indicata dalla Corte di cassazione: «Centrale in questa direzione è la disposizione dell'articolo 357, la quale – letta in connessione con l'articolo 424 – prevede che «il tutore ha la cura della persona dell'interdetto», così investendo il tutore della legittima posizione di soggetto interlocutore dei medici nel decidere sui trattamenti sanitari da praticare in favore dell'incapace».

Così posta la questione di diritto in punto di corretta applicazione dell'istituto della tutela, la Corte ha quindi specificato: «È soprattutto il tessuto normativo a recare significative disposizioni sulla rappresentanza legale in ordine alle cure e ai trattamenti sanitari». Ossia la portata dell'esercizio della tutela come ricavabile dagli articoli 357 e 424 del codice civile, nonché dal decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003, articolo 5 (attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico). In base all'articolo 5 infatti la sperimentazione clinica degli adulti incapaci, che non hanno dato o non hanno rifiutato il loro consenso informato prima che insorgesse la incapacità, è possibile a condizione, tra l'altro, che «sia stato ottenuto il consenso informato del legale rappresentante», un consenso che «deve rappresentare la presunta volontà del soggetto».

Altra fonte è rappresentata dall'articolo 6 della Convenzione di Oviedo (il Parlamento ne ha autorizzato la ratifica con la legge 28 marzo 2001, n. 145, ma la ratifica non è ancora intervenuta). La Convenzione produce però già effetti nel nostro ordinamento. La Cassazione ha correttamente precisato: «All'accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora eseguito all'interno dello Stato, può assegnarsi – tanto più dopo la legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica – una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato nell'interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme».

Proprio a proposito della Convenzione di Oviedo ed in questi termini si è già pronunciata la Corte costituzionale con le sentenze nn. 46, 47, 48 e 49 del 2005.

L'articolo 6 della Convenzione di Oviedo detta: «Quando, secondo la legge, una persona maggiorenne non abbia, a causa di incapacità mentale, di una malattia o per un motivo simile, la capacità di consentire un intervento, esso non potrà essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di una autorità o di una persona o istante designato per legge». Specifica ulteriormente l'articolo 6: «nessun intervento può essere effettuato su una persona incapace di dare il consenso se non per un suo beneficio diretto».

Il rapporto esplicativo della Convenzione specifica che l'articolo 6 si riferisce agli stati di incapacità per malattia mentale o motivi simili,

quali gli stati comatosi, in cui il paziente è incapace di formulare i suoi desideri o di comunicarli. Sulla base del tessuto normativo esistente e in applicazione degli articoli 357 e 424 del codice civile in materia di esercizio della tutela, la Corte di cassazione, con la sentenza del 16 ottobre 2007, ha assegnato alla corte d'appello di Milano il compito di decidere nel rispetto e verifica di due condizioni, ossia che l'autorizzazione può intervenire: «a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato. Allorché l'una o l'altra condizione manchi, il giudice deve negare l'autorizzazione».

Sin qui la decisione della Corte di cassazione. La decisione non ha quindi occupato un vuoto legislativo, bensì ha operato nell'ambito di uno specifico tessuto normativo, fissando rigidi criteri e condizioni e affidando la decisione alla corte d'appello. Ora, peraltro, la procura generale ha proposto ricorso in Cassazione ritenendo errata la decisione della corte d'appello sulla irreversibilità dello stato vegetativo.

Non c'è materia per la proposizione di un conflitto di attribuzione, perché non esiste un conflitto di attribuzione. Sostenere il contrario equivale a condannare il Senato della Repubblica ad una gratuita cantonata giuridico-costituzionale. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villari. Ne ha facoltà.

VILLARI (*PD*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, tutti gli interventi che ho ascoltato in quest'Aula sono entrati nel merito della questione. Effettivamente, rispetto ad un caso pietoso, ad un dramma di queste dimensioni, nonostante molti in premessa avessero affermato di volersi in qualche misura riferire soltanto all'arida sentenza, alla fine hanno avuto difficoltà, nonostante quel proposito, a non entrare nel merito della questione.

Io, che avevo già in premessa questa convinzione, dopo aver ascoltato gli interventi, sono ancora più convinto che non ci si può limitare ad affrontare esclusivamente in punto di diritto il tema della fine della vita, il quale incontra le nostre coscienze prima ancora che il nostro dovere di legislatori. Tale tema, signor Presidente, arriva nell'Aula del Senato senza dignità e, in qualche modo, a volto coperto, tra le pieghe aride di una mozione.

Questa tematica porta con sé tutto il carico dei dubbi e degli interrogativi: quanta vita c'è dentro lo stato vegetativo? È persona anche se non c'è coscienza? Fino a che punto sono giustificate le cure palliative domiciliari? Ed ancora, somministrare acqua e zucchero ad un paziente in stato terminale è accanimento terapeutico o semplice nutrimento? Come stabi-

lire, onorevoli colleghi, una valida e costante alleanza medico-paziente rispetto all'evoluzione continua in campo medico-scientifico? Per quanto riguarda le cosiddette disposizioni preventive di trattamento, si dice sì o no, come, quando e fino a che punto?

Ecco, questi sono gli interrogativi: faremmo bene a dubitare sia di chi ha tante certezze, sia di chi ha solo dubbi. Si tratta di un argomento complesso che interroga tutti noi. Certo, potevamo scegliere di affrontarlo esclusivamente in punto di diritto, ma per tanti di noi e per me personalmente sarebbe stato come giocare a nascondino con la nostra coscienza. Limitarsi ad esprimere un parere sulla mozione, a mio avviso, avrebbe significato derubricare il tema della vita e della morte ed affrontarlo con un cinismo ed una strumentalizzazione che oggettivamente respingo.

Del resto, signor Presidente, la questione, per come è posta, si limita ad evidenziare un problema, non indica alcuna soluzione e non pone neanche il Parlamento in movimento per cercare faticosamente una soluzione. Certamente possiamo affermare che la magistratura, il potere giudiziario si è dimostrato impotente e contraddittorio rispetto a questo caso. Oggi cosa dimostra la sentenza della procura generale che impugna il dispositivo? I tanti eminenti giuristi, presidenti emeriti della Corte costituzionale che si sono espressi in contrasto tra loro, mostrano che il tema è evidentemente complesso e di difficile interpretazione. Le tante sensibilità ed il pluralismo di pareri si sono confrontati e non sono arrivati a nulla.

Tuttavia, il rischio che si corre oggi è mettere il Senato in una posizione – per così dire – omertosa, in un atteggiamento rinunciatario, se si limita soltanto ad affrontare il tema. Infatti, signor Presidente, questo tema non può essere affrontato senza porre onestamente al centro l'essere umano ed il suo dramma in tale contesto, trattando l'argomento con quella delicatezza e con tutto l'amore che richiedono simili situazioni.

Bisogna andare oltre il caso pietoso ma singolo, perché nel modo in cui stiamo affrontando oggi il problema rinunciamo a delineare una legge che renda tutti i cittadini uguali di fronte a questo dramma. In fondo ci stiamo limitando ad affrontare un caso singolo e questo acuisce le differenze, non le risolve. Noi dobbiamo andare oltre quelle differenze odiose ed insopportabili di censo e dobbiamo consentire a tutti i cittadini afflitti da questo dramma di affrontarlo con pari dignità e con pari opportunità attraverso l'approvazione di un provvedimento sulla fine della vita.

In questa Camera, signor Presidente, è stato depositato più di un disegno di legge al riguardo: il Partito Democratico ne ha depositati ben due e poi ci sono quelli presentati dal centrodestra. Sarebbe, dunque, il caso di calendarizzarli e di cominciare ad affrontare il problema.

Non si tratta solo del testamento biologico, perché vi sono anche questioni riguardanti l'organizzazione sanitaria, e quindi le politiche sanitarie e di assistenza sociale, e il riconoscimento al singolo della facoltà di disporre preventivamente il punto terapeutico da non oltrepassare, allorché si è pazienti terminali, oltre quell'accanimento terapeutico che altera il corso naturale della vita. A mio parere, questa facoltà deve essere eserci-

tata dall'individuo in maniera esplicita e volontaria, e quindi non c'è il silenzio-assenso.

Vorrei sottolineare che nell'ultima manovra economica il Governo non ha esteso i livelli essenziali di assistenza (LEA) a ben 103 malattie rare, alcune delle quali possono portare i pazienti a una condizione terminale, e ha anche scelto di non rafforzare l'assistenza domiciliare.

La domanda che pongo a tutti noi, a ciascuno di noi è questa: il Parlamento, la Camera alta, il Senato, noi legislatori possiamo limitarci a sollevare i problemi oppure dobbiamo risolverli nel faticoso ma ineludibile confronto per arrivare ad approvare una legge? Il tema è eticamente sensibile, con alti profili valoriali e medico-scientifici, ma sicuramente non partitico, né di appartenenza, né ideologico.

Noi, affrontandolo in maniera strumentale, signor Presidente, rischiamo di mettere in campo una sorta di bipolarismo dei valori, non virtuoso, conflittuale e strumentale che non risolve questo problema in maniera alta. Comunque, così come ci stiamo preparando ad affrontarla, la questione viene posta, in ogni caso, in maniera non risolutiva. La determinazione del nostro Gruppo a non votare vuole sottolineare questo aspetto, al quale l'ordine del giorno che verrà successivamente illustrato – e su cui il Partito Democratico si è trovato unito e compatto – offre una soluzione che impegna il Governo a legiferare, colmando quel vuoto legislativo, signor Presidente, che la stessa maggioranza ha sottolineato.

Per questo è necessario, come lei ricordava, signor Presidente, calendarizzare i disegni di legge e discuterli nell'Aula parlamentare. Si può sicuramente lavorare tutti insieme, oltre le appartenenze politiche in Parlamento, per giungere a un punto di equilibrio, a quel centro di gravità condiviso, ma sempre fragile su questioni che scuotono nel profondo le nostre coscienze.

Poi, signor Presidente, c'è l'ultimo miglio, quello della coscienza individuale, là dove vive la diversa sensibilità, quel pluralismo di valori e convinzioni che deve essere sempre riconosciuto per affermare la sovranità della coscienza individuale. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ho partecipato, con lei, alla Giunta per il Regolamento e ho avuto modo di partecipare, successivamente, alle riunioni della Commissione affari costituzionali. Ho esposto lungamente le ragioni per cui ritengo che non ci sia materia di conflitto di attribuzione e voglio ribadire in questa sede con la presentazione di un documento che riassume anche la contrarietà mia e dei miei colleghi magistrati e senatori presenti perché questa situazione non si rivolga contro il Senato, perché il conflitto di attribuzione è inammissibile e perché non deve essere inteso come un conflitto di attribuzione rivolto contro un potere dello Stato.

Per questi motivi e per una forma di lealtà istituzionale, io, Presidente, le chiedo di acquisire tale testo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatrice Della Monica.

È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE (*PdL*). Signor Presidente, anch'io consegnerò un intervento scritto per ragioni di tempo. Si tratta di un intervento che, al contrario di chi mi ha preceduto, cerca di legittimare, sul piano del diritto e dell'opportunità politica, il conflitto di attribuzione.

Nel breve tempo che mi è concesso voglio solo segnalare ai colleghi dell'Aula tre punti. Innanzi tutto, le vicende di ieri, cioè il voto della Camera e il ricorso presentato dal procuratore generale di Milano, rafforzano la necessità di un chiarimento su questo tema. Tra l'altro, il voto della Camera fa cadere una delle critiche rivolte da chi si oppone a sollevare il conflitto di attribuzione perché, in questo caso, ove l'Assemblea del Senato adottasse una delibera analoga, avremmo l'intero corpo legislativo che ricorre.

In secondo luogo, voglio sottolineare la conseguenza che deriverebbe dall'accettare in maniera acritica la sentenza della Corte. Ove la Corte non si fosse pronunciata, la vicenda in esame sarebbe stata rubricata da qualsiasi giurista come un caso di omicidio per omissione o eutanasia. È inconcepibile che un ordinamento creato sulla base di una sentenza della Corte possa rendere legittimo, lecito un atto con un procedimento autorizzativo che, altrimenti, in mancanza dell'autorizzazione, sarebbe un atto penalmente illecito.

Infine, invoco anch'io il ricorso ad un intervento legislativo, ma vorrei rivolgere a me stesso e ai colleghi una domanda. Se la persona, purtroppo vittima di questa vicenda, non avesse espresso, con il testamento biologico, una volontà in tal senso, come ci saremmo dovuti comportare noi o i giudici?

È solo un quesito che pongo a me stesso e a tutti voi per la futura elaborazione legislativa, che mi auguro potremo affrontare nel prossimo autunno. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Zanda, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G1, in realtà, si illustra da sé: nelle premesse rileva la mancata presenza nell'ordinamento interno di una disciplina legislativa sul «fine vita» e sembra anticipare quanto il professor D'Avack oggi ripete in modo molto esplicito, segnalando che il vuoto legislativo è enorme e denunciando anche l'assenza

di un'iniziativa politica adeguata e le colpe attribuibili al mondo politico per questo vuoto, di cui anche la magistratura subisce le conseguenze.

Nelle premesse dell'ordine del giorno è inoltre sottolineata l'importanza che il Parlamento adotti, in modo molto sollecito, una norma legislativa che consentirebbe anche di disciplinare, con molta chiarezza, il divieto di praticare ogni forma di eutanasia e di accanimento terapeutico.

Nella sua parte dispositiva, l'ordine del giorno chiede all'Aula di impegnarsi a riservare, in sede di programmazione dei lavori del Senato, alla ripresa del prossimo settembre, un'apposita sessione all'esame di questa materia, perché si possa iniziare e terminare l'esame dei disegni di legge pendenti in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, in modo che entro l'anno 2008 il Parlamento italiano possa colmare finalmente questo vuoto legislativo.

Come vede, signor Presidente, l'ordine del giorno G1 non fa che formalmente rimettere alla decisione dell'Aula la stessa proposizione che lei stesso, al termine dell'intervento del senatore Procacci, ci ha illustrato e sono particolarmente contento che la Presidenza dell'Assemblea si sia espressa in tal modo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calabrò. Ne ha facoltà.

CALABRÒ (*PdL*). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, conosciamo bene il caso di Eluana Englaro. La corte d'appello di Milano, sulla base di una sentenza del 2007 della Corte di cassazione, ha emanato il decreto che autorizza la sospensione del trattamento di idratazione e alimentazione artificiale, autorizzando così un giudice ad ordinare l'interruzione dell'intervento sanitario.

La magistratura parte da alcune enunciazioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'uomo dell'Unione europea, ratificata dal Parlamento italiano, nonché dal codice di deontologia medica italiano, che affermano come il consenso libero ed informato del paziente sia un vero e proprio diritto fondamentale della persona e che – leggo letteralmente – «il medico debba attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi liberamente espressa dalla persona».

Lo stesso codice di deontologia medica, tuttavia, sancisce che «il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare o favorire trattamenti diretti a provocarne la morte». Ma la Corte di cassazione presuppone due punti: il primo è che «il trattamento sanitario di idratazione ed alimentazione è suscettibile di dar luogo ad accanimento terapeutico, con la conseguenza che l'eventuale richiesta da parte del tutore di interruzione del trattamento non rientrerebbe nell'ipotesi di eutanasia».

Il secondo è che l'interpretazione della volontà del paziente, in assenza di elementi chiari ed inoppugnabili, può essere assunta – leggo anche qui la sentenza della Corte – «sulla base delle sue precedenti dichiarazioni, ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi con-

vincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona».

È su questi due punti che vorrei particolarmente soffermarmi, sottolineando che il principio ispiratore delle espressioni di volontà del paziente presuppone sì che ogni persona abbia il diritto di esprimere i propri desideri e la propria volontà attuale, anche in modo anticipato, in relazione a tutti i trattamenti terapeutici e gli interventi medici, ma evidentemente esclude – né potrebbe essere diversamente – che tra le dichiarazioni anticipate possano annoverarsi quelle in contraddizione con il diritto positivo, le norme di buona pratica clinica e la deontologia medica.

E al riguardo, appare quasi superfluo sottolineare che l'ordinamento giuridico italiano sancisce chiaramente il principio dell'indisponibilità della vita. Ne consegue che il paziente, attraverso le dichiarazioni anticipate, non può legittimamente chiedere ed ottenere interventi eutanasi a proprio favore. Il diritto che si intende riconoscere al paziente è quello di orientare i trattamenti cui potrebbe essere sottoposto, ma non è certo un diritto all'eutanasia, né un diritto soggettivo a morire.

E quindi, onorevoli senatori, come dobbiamo considerare la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale autorizzata dalla corte d'appello? Non rientrano l'alimentazione e l'idratazione artificiale né nella pratica clinica né, nel comune sentire, tra le ipotesi d'intervento di sostegno vitale di carattere straordinario; essi, anzi, costituiscono atti eticamente e deontologicamente doverosi, nella misura in cui contribuiscono ad eliminare le sofferenze del malato terminale e la cui omissione – lo si dica senza esitazioni – realizza un'ipotesi di eutanasia passiva.

Permettetemi ancora di osservare che non si possono non valutare negativamente le considerazioni da cui parte la Cassazione. Come può la magistratura farsi interprete della volontà di Eluana e della sua concezione di dignità, basandosi –così come afferma – sulla «sua personalità, sul suo stile di vita e sui suoi convincimenti», soprattutto se tutto questo è in assenza di una benché minima traccia scritta e si basa solo su sensazioni, impressioni e sentiti dire? La magistratura dimentica che Eluana, quando è entrata in coma, era poco più che una ragazza ed avrebbe potuto cambiare idea migliaia di volte.

Non solo: il giudice, pur affermandolo nelle premesse, sembra poi ignorare che nel nostro ordinamento vige il principio dell'autodeterminazione terapeutica, in virtù del quale un malato, capace di intendere e di volere, deve fornire per iscritto il proprio consenso informato al trattamento sanitario proposto dal medico curante, mentre, nell'ipotesi di un grave pericolo per la sua salute, l'eventuale dissenso al trattamento deve essere espresso o provato in maniera inequivocabile.

Non si comprende, allora, secondo quali principi la Corte arrivi a ritenere sufficiente – ai fini della dimostrazione del dissenso a ricevere le cure – non già un documento scritto, una redazione meditata e consapevole delle proprie decisioni, bensì una presunta ricostruzione della volontà del malato, fondata sull'analisi indiretta e testimoniale della personalità, dello stile di vita e dei convincimenti in un'epoca anteriore alla malattia.

Orbene, tale ricostruzione si fonda su elementi del tutto presuntivi, decisamente inadeguati a dimostrare la sussistenza di una volontà ed aventi conseguenze gravissime e lesive della stessa vita del malato. Troppe volte la magistratura ha invaso il campo del legislatore ma, davanti ai temi eticamente sensibili, non si può tollerare un'ingerenza del potere giudiziario ai danni di quello legislativo. Né tanto meno, nel caso Englaro, la lacuna normativa del nostro ordinamento autorizza in alcun modo l'intervento della magistratura: infatti, si tratta di una lacuna che, in questo caso, non è certo di tipo interpretativo (così come previsto ogni qualvolta una norma si presti a più interpretazioni), bensì decisamente integrativo, finendo con lo sconfinare nell'attività legislativa, costituzionalmente attribuita al Parlamento.

È il Parlamento, investito della legittimità popolare, l'unico organo deputato a decidere su questioni così controverse e delicate e che toccano le diverse sensibilità del Paese. È il legislatore a dover definire, una volta per tutte, i confini oltre i quali il progresso tecnologico e la scienza non possono andare, ponendo al centro di tutto l'uomo, con la sua dignità di persona e non semplicemente come soggetto capace di essere parte di un sistema relazionale o produttivo, come da alcuni riduttivamente inteso. Personalmente mi sento gravemente espropriato di un mio diritto e di un mio dovere che il ruolo di senatore mi impone ed il Parlamento tutto dovrebbe avvertire, senza distinzioni tra maggioranza ed opposizione, lo stesso sentimento.

Onorevoli colleghi, il Senato non può far finta di nulla. Ci auguriamo che oggi la risoluzione venga approvata e in tempi ragionevolmente brevi possa essere emanata una legge sul trattamento di fine vita, che si ispiri ai veri principi di dignità della persona, di precauzione, in virtù del quale, in assenza di prove scientifiche certe, sono da considerare legittime e preferibili tutte quelle azioni volte alla maggiore tutela del diritto alla salute. Ma è soprattutto il diritto alla vita che va strenuamente difeso, a prescindere dallo stato di coscienza o incoscienza della persona. E questa è l'unica certezza morale e giuridica di cui tutti, laici e cattolici, dovremmo farci portatori. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, intanto, per abbreviare i tempi, consegnerò un'integrazione al mio intervento, con tutta una serie di riferimenti, anche alla giurisprudenza recente, che meglio può aiutare a comprendere i motivi della decisione.

Vorrei però affermare qui alcuni brevi concetti, senza entrare nel merito della questione né quindi fare riferimento agli interventi che hanno voluto analizzare un tema che dovremmo esaminare in un'altra sede, tenendo ferma l'idea che siamo qui per discutere degli ambiti di competenza del Parlamento e dell'autorità e della sede giurisdizionale: questo deve restare il giudizio che formuliamo in quest'Aula.

Abbiamo bisogno di avere tempo e modo di occuparci del merito della questione, ma non in questa sede. Per l'ultima volta vorrei che fosse estremamente chiaro – e lo lascio agli atti di questo dibattito – che qui non c'è alcuna sfida. Non siamo qui per andare contro i giudici, ma per decidere di andare davanti al giudice più eminente del nostro ordinamento giuridico: la Corte costituzionale, il giudice delle leggi.

La relazione non contiene valutazioni di merito: vi è una sommessa e ferma richiesta per ottenere dalla Consulta un giudizio che disciplini il corretto rapporto tra le istituzioni ed il loro ambito di competenza. E facciamo questo proprio per evitare che la sede del conflitto, anziché essere il Parlamento, diventi come in tante altre circostanze sempre più ricorrenti un dibattito pubblico, solo un dibattito pubblico (sui giornali, sui mezzi televisivi) che poi finisce per avere quelle conseguenze degenerative che si provocano quando ci si muove fuori dagli ambiti istituzionali.

Il Parlamento sta facendo un ragionamento, che è legittimato a fare, per stabilire se i limiti che riguardano l'articolo 70 della Costituzione, che prevede che le leggi sono approvate dal Parlamento, siano stati o meno violati da una sentenza della suprema Corte di cassazione. Nel corso di questa vicenda abbiamo portato avanti una consultazione ed una lettura di molte e convergenti opinioni di qualificati giuristi, che stanno alla base delle determinazioni che proponiamo di assumere all'Assemblea.

Concludo questo mio intervento, chiedendo l'attenzione dei colleghi in Aula per leggervi un passo della sentenza, affinché tutti voi possiate giudicare in coscienza se siamo di fronte ad una sentenza o ad un precetto normativo. Recita un passo della sentenza: «In una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto dell'autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla richiesta proveniente dal tutore che lo rappresenta di interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in vita, allorché quella condizione caratterizzante detto stato di assenza del sentimento e di esperienza, di relazione e di conoscenza, si appalesi in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza della vita».

Ebbene, onorevoli senatori, questa può essere o un'interpretazione di una legge che non c'è o, come io ritengo, un precetto normativo. (*Applausi dal Gruppo PdL*). L'articolo 70 della Costituzione vieta alla magistratura di scrivere precetti normativi. Per queste ragioni continuo ad invitare il Senato a votare la relazione approvata dalla 1ª Commissione affari costituzionali. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Ceccanti.

CECCANTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, svolgerò quattro semplici *flash*. Primo punto: il nostro lavoro di relatori è umile e limitato. Ci occupiamo esclusivamente della legittimità del conflitto di attribu-

zioni. I colleghi e l'opinione pubblica fuori di qui hanno preoccupazioni di merito, legittime preoccupazioni a cui la politica deve dare risposta, ma come relatori non potevamo farlo. Non potevamo istituire tra noi una sorta di *referendum* tra quanti ritengono la sentenza giusta e quanti la ritengono sbagliata.

Secondo punto: il senatore Vizzini ha cercato di mantenersi in questa cornice e di discutere solo della legittimità, anche se fatalmente, dovendo contestare la sentenza, si finisce per sfiorare nel merito. Spero, però, che questi toni pacati possano essere mantenuti da chi vota oggi la relazione del presidente Vizzini anche quando, come noi crediamo, la Corte costituzionale vi darà torto con una sentenza di inammissibilità. Se voi dite che la nostra decisione va sdrammatizzata perché siamo di fronte ad un dubbio, come dice il senatore Vizzini, dovete allora accettare il verdetto della Corte costituzionale, anche se non vi piacerà.

Terzo punto. È stato annunciato il ricorso del procuratore generale di Milano contro la sentenza. Questo ricorso dimostra una volta in più che tale conflitto di attribuzione non si doveva sollevare. Il conflitto di attribuzione nel nostro ordinamento ha un valore sussidiario: si può perseguire, ammesso che non vi siano altre cause ostative, quando tutti i rimedi processuali interni sono esauriti. Non potete plaudire al ricorso del procuratore generale di Milano e, simultaneamente, sollevare un conflitto di attribuzione: se plaudite al ricorso vuol dire che non si deve sollevare un conflitto di attribuzione. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

Quarto ed ultimo punto. Tutti noi ci siamo appassionati. L'opinione fuori di qui si appassiona punto al merito, soprattutto coloro che sono contrari alla sentenza; capisco che per ragioni molto forti si preoccupino del merito. Alcuni anni fa, però, il presidente Cossiga, da cui ha originato questo dibattito, mi raccontò un aneddoto, per spiegarmi come nel diritto non è mai giusto utilizzare mezzi sbagliati per una causa anche alta e che si ritiene giusta. Egli mi raccontò che Tommaso Moro, scrivendo ad un corteggiatore luterano della figlia, che voleva perseguire gli eretici per legge, gli disse: «Tu vuoi creare un buco nella rete del diritto per andare di là a prendere il diavolo, ma se attraverso il buco che fai nella rete del diritto fosse invece il diavolo a venire a prendere te»? Ecco, noi oggi ci rifiutiamo appunto di fare un buco nella rete del diritto. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Pardi.

PARDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, per conto nostro è stato dimostrato che non c'è vuoto legislativo in merito ed, in ogni caso, è stato dimostrato che il giudice naturale non può negare il giudizio in presenza di una lacuna legislativa. La Cassazione non ha fatto altro che affidare la decisione alla corte d'appello.

Il Senato contribuisce con la Camera a stabilire le leggi, ma non può trasformarsi in strumento di controllo sull'applicazione delle leggi stesse.

Se ritiene che la legge vigente sia incerta e lacunosa può intervenire con una legge di corretta interpretazione, e può farlo in ogni momento ritenga necessario. Il Senato, dunque, non può sindacare l'operato della Cassazione e chiedere addirittura alla Corte costituzionale di trasformarsi in ultimo e definitivo grado di giudizio; e nessuno può insinuare, in forma peraltro solo allusiva, che chi vuole l'incidente di attribuzione è per la vita e chi non lo vuole è per la morte, e do atto al senatore Vizzini di non averlo fatto.

In definitiva, la maggioranza ha vincolato se stessa alla definizione di una legge non elusiva sul testamento biologico, una legge, meglio dirlo ora, che non può stabilire l'impossibilità del testamento biologico. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, già illustrato nella discussione, sul quale invito il relatore a pronunziarsi.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, il parere del relatore è il seguente. Tolle le premesse, che non potremmo votare, esprimo parere favorevole alla parte che inizia con le parole «considerato che» fino alle parole «l'accompagnamento terapeutico». (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, siamo in una fase delicata dell'esame di un ordine del giorno anche esso estremamente delicato.

VIZZINI, *relatore*. Proporremmo invece di sostituire il dispositivo, cioè la parte che inizia con la parola «delibera» sino alla fine, con il seguente testo alternativo: «delibera di riservare, in sede di programmazione dei lavori, un'apposita sessione per l'esame e l'eventuale approvazione entro l'anno 2008 di un disegno di legge in materia di fine vita, idoneo a colmare il segnalato vuoto normativo e ad assicurare la piena ed omogenea tutela dei diritti fondamentali di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tra i quali *in primis* il diritto alla vita, in ragionevole equilibrio con il riconoscimento dell'autonomia e della libertà della persona nelle scelte riguardanti la sua salute fisica e psicologica».

Se tale riformulazione venisse accolta dai presentatori dell'ordine del giorno, noi potremmo votare da «considerato che» fino alla fine, astenendoci sulla prima parte.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, la formulazione testé letta dal senatore Vizzini coglie il punto politico ed istituzionale fondamentale dell'ordine del giorno, cioè la necessità di un impegno dell'Aula perché entro il 2008 venga approvata la disciplina che chiediamo; presenta però delle

differenze di formulazione rispetto al testo che noi abbiamo presentato e che è stato elaborato dal nostro Gruppo nel corso di due assemblee.

Quindi, chiederemmo al senatore Vizzini di voler accogliere l'ordine del giorno nella formulazione data, perché per noi è impossibile in questo momento modificarlo. Visto che parliamo della stessa cosa, della stessa normativa, ed indichiamo tutti lo stesso termine del dicembre 2008, credo che, per i motivi che ho esposto, il relatore possa accogliere il testo dell'ordine del giorno così come lo abbiamo proposto.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, a noi non sfugge l'importanza dell'ordine del giorno presentato dai colleghi del Partito Democratico, nel quale, per la prima volta, a mio sapere almeno, c'è una presa di posizione chiara e netta contro l'eutanasia. Devo notare però quanto segue: nella prima parte, là dove si rileva il vuoto normativo (che noi non disconosciamo), vi è una parte che invece manca dal nostro punto di vista (ed è qui il dissenso, ovviamente legittimo), cioè il giudizio sulla sentenza che noi riteniamo non compatibile con i presupposti dell'ordinamento. Questa è la ragione per la quale su questa parte il nostro Gruppo si asterrà.

Dal «delibera» in poi, la riformulazione del relatore Vizzini che noi approviamo, serve semplicemente a chiarire meglio, anche rispetto alla lingua italiana ed utilizzando gli stessi vocaboli che sono stati utilizzati nella prima parte della mozione, il rapporto che c'è tra diritto alla vita, articoli della Costituzione e libertà ed autonomia dell'individuo. È un problema lessicale, ma, come capite, è estremamente delicato.

Se c'è la possibilità di venirci incontro, evidentemente lo apprezzeremo e saremo disponibili a votare l'ordine del giorno per parti separate. In caso contrario, visto che è stata posta una questione di carattere formale e non sostanziale, cioè l'adesione ad un deliberato dell'Assemblea, noi, come atto di buona volontà, non parteciperemo al voto su questa seconda parte.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, apprezziamo in modo particolare le dichiarazioni del senatore Quagliariello. Per i motivi che ho esposto poco fa, non ci è possibile modificare il testo che abbiamo proposto. Apprezziamo molto che il Gruppo del Popolo della Libertà, di cui adesso il senatore Quagliariello ha espresso l'opinione, non partecipi al voto sul dispositivo.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, molto brevemente, solo per dire che noi ci asterremo sull'ordine del giorno dei colleghi del Partito Democratico. Vi è infatti un passaggio del deliberato che asseconda l'idea dell'ammissibilità di una legge sul testamento biologico che vada nel senso, da noi non condiviso, di una autodeterminazione *ex post*. D'altra parte, consideriamo positivamente l'idea di affrontare in quest'Aula entro la fine dell'anno un disegno di legge su questa materia, proprio perché c'è un vuoto legislativo e riteniamo che sia opportuno colmarlo e si metta un punto certo sul tema dell'eutanasia.

Per queste ragioni, noi ci asterremo.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, la non partecipazione al voto comprende l'intero ordine del giorno, quindi anche la premessa?

QUAGLIARIELLO (*PdL*). No, signor Presidente, riguarda soltanto il dispositivo. Sulla premessa, se non partecipassimo alla votazione, negheremo in parte le ragioni che hanno ispirato la nostra azione e la nostra mozione.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, lei accetta la votazione per parti separate dell'ordine del giorno G1?

ZANDA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la prima parte dell'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, dalle parole «il Senato» fino alle parole «al suicidio».

**Non è approvata.** (*Commenti*).

Come sapete, l'astensione al Senato vale come voto contrario.

Metto ai voti la restante parte dell'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

**È approvata.** (*Applausi dal Gruppo PD*).

Passiamo alla votazione della proposta della 1ª Commissione permanente.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Signor Presidente, onorevoli senatori, capisco che ripetere interventi in quest'Aula possa anche tediare i colleghi ma ritengo doveroso, su un argomento come questo, farmi sopportare per 10 minuti perché è giusto che rimanga agli atti di questo Parlamento una posizione che è personale ma anche politica.

Intanto, io mi permetto di esprimere, prima di tutto, la mia vicinanza personale al signor Englaro, unitamente al rispetto per una prova così drammatica come quella che ha dovuto affrontare e sta affrontando accanto a sua figlia. Questo caso, nel merito, non si presta a decisioni facili. In questi mesi, costituzionalisti ed esperti hanno scritto chilometri di inchiesta per dire la loro con un risultato scontato: non è emerso, come era evidente, un giudizio univoco perché è difficile legiferare su un elemento così inafferrabile come il confine tra la vita e la morte o il titolo di disponibilità sull'esistenza umana.

Su questo tema, signor Presidente, il comune sentire del Paese è diviso a metà. C'è chi pensa che Eluana Englaro, che da 16 anni vive priva di coscienza, nutrita e idratata attraverso una sonda abbia diritto alla carità, cioè all'amore e, dunque, alla vita proiettata nella speranza. Invece c'è chi, come il padre della ragazza, ritiene questa pietà, questa cura come un accanimento, un'arbitraria prigionia, l'arrogante negazione del diritto ad essere se stessi, il prolungamento di un'agonia quando non una tortura.

Io, personalmente, ritengo che nessuno, tanto meno Eluana, debba morire e nessuno, tanto meno Eluana, debba morire perché così ha stabilito una sentenza della Corte di cassazione. Sono d'accordo, invece, con il Presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Vassalli, e non solo perché la sua posizione coincide con quella del cardinal Bagnasco, al quale mi unisce la comune fede, certo da me vissuta in modo meno santo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, lei non può certo effettuare il suo intervento in un'Aula così rumorosa. Pregherei, pertanto, i colleghi che non hanno interesse a partecipare al dibattito di lasciare l'Aula, oppure di restare in silenzio.

Senatore Pistorio, prosegua pure il suo intervento.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Grazie, Presidente, riprendo da dove avevo interrotto.

Sono d'accordo con il presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Vassalli, e non solo perché la sua posizione coincide con quella del cardinale Bagnasco, al quale mi unisce la comune fede. Come ha chiarito Vassalli, non si trova una qualunque base giuridica per la decisione assunta dalla Cassazione, perché nessuna legge permette che su volontà del paziente gli sia tolta la vita. Siamo di fronte ad uno di quei problemi per i quali ognuno, anche adesso in quest'Aula, cerca una soluzione secondo le proprie vedute ideologiche, morali, religiose o non religiose.

Non voglio entrare nel merito di questi aspetti, ma mi fermo solo alla questione strettamente giuridica. Nel diritto positivo vigente italiano non si trova una base per la decisione della Suprema corte di cassazione, anzi il diritto vigente contempla, all'articolo 580 del codice penale, il delitto di aiuto al suicidio in qualsiasi modo possa essere dato e questo vale anche se fossero vere le interpretazioni sulla volontà della persona di non voler vivere in certe condizioni.

L'ordinamento potrà un giorno cambiare, così come è cambiato in altri Paesi, ma oggi come oggi i punti di riferimento sono chiarissimi: c'è il diritto costituzionale alla vita, c'è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, c'è il codice penale con l'articolo 580, rinforzato dall'articolo 579, che riguarda l'omicidio del consenziente. Mi chiedo dunque da quali principi del diritto vigente si possono trarre decisioni simili a quelle riguardanti il caso Englaro. Si può forse trarle da principi umanitari e ideali, ma non certo in base al diritto vigente. Si potrà forse eccepire che si tratta di articoli risalenti al codice Rocco. Bene, allora si cambino, ma finché questo non accade, il diritto resta quello.

Proprio per questo la sentenza della Cassazione non mi convince. La magistratura si è arrogata un compito che il diritto positivo non le affida: una interpretazione estensiva di quel ruolo espansivo che è il vero tratto distintivo della funzione della magistratura nel nostro Paese, che manifesta continuamente la volontà di supplire e di colmare le lacune di altri poteri, assurgendo ad un ruolo che non le è dato. Non siamo in un regime di *common law*, in cui vi è una giurisprudenza creativa. Per questo è corretto richiamare la responsabilità della Corte costituzionale come sede per dirimere i conflitti, perché essa è il giudice di legittimità.

Non voglio però porre la questione come un ennesimo conflitto tra potere politico e magistratura. Qualcun altro, forse, ha questa tentazione. Rifuggo da questo, anzi auspico continuamente un rasserenamento dei rapporti e una leale collaborazione tra gli organi costituzionali.

I temi che ci pone il caso Englaro sono di straordinaria delicatezza e difficoltà. Sono temi che ci impone la modernità e ci pongono domande nuove sull'uomo, che vengono dalla scienza, dalla tecnologia e anche dal rapporto tra cittadino e fede. Noi siamo però uno Stato laico e la delicatezza di questo tema pretende che il Parlamento affronti laicamente anche le questioni più problematiche. È questa la sede della volontà popolare, questo luogo è l'unico che rappresenta in maniera autentica il popolo. Proprio per questo ritengo che la legge sul testamento biologico non sia più eludibile.

Nella scorsa legislatura, il Parlamento si è misurato con l'argomento, in Commissione giustizia prima e in Commissione sanità poi, ma successivamente tutto è venuto meno. Il dibattito sul trattamento biologico, seppure complesso, deve riprendere. Sono certo che ad alcune domande possono essere offerte risposte che tengano conto delle diverse sensibilità, per tentare di trovare una misura condivisa e rispettosa di tutte le posizioni. È una materia che non può essere elusa per poi ricadere nuovamente in casi come questo e rimetterci all'arbitrio di scelte personali.

Il mio auspicio, quindi, è che il caso Englaro ponga in tutta la sua drammatica evidenza la necessità che il Parlamento acceleri e si impegni in uno sforzo comune, intenso e convinto, al di fuori delle logiche di schieramento, confidando nella libertà di coscienza dei singoli parlamentari, che hanno l'obbligo politico e morale di dare una risposta nella piena consapevolezza che questa materia non può essere oggetto di accordi di maggioranza e men che meno di indirizzi di Governo.

Se vi è nel Parlamento una sensibilità prevalente, questa deve essere riconosciuta in una legge, senza che essa venga brandita contro l'altra parte, divenendo un mezzo vessatorio: una legge che non dia spazio alle furie ideologiche, ma che sia rispettosa, rispettata e non prevaricante.

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole alla risoluzione proposta dalla 1ª Commissione permanente. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut.*)

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, nel corso della discussione, ho cercato di spiegare le ragioni dell'inesistenza di un conflitto di attribuzioni di poteri. Ho richiamato ad una necessaria e attenta lettura della sentenza della Corte di Cassazione, ossia sull'estensione dell'istituto della tutela disciplinata dal nostro codice civile. La motivazione della Corte è tutta su questo punto: sulla specifica normativa e in modo particolare la legge n. 211 del 2003, che prevede la possibilità di manifestazione della volontà presunta del rappresentato, qualora si tratti di somministrare farmaci sperimentali e poi sull'articolo 6 della Convenzione di Oviedo.

Ho richiamato l'attenzione sul fatto che la Corte di cassazione non ha deciso il caso di Eluana, bensì ha affidato alla corte d'appello il compito di decidere, nel rispetto della verifica di due condizioni: stato vegetativo permanente irreversibile, secondo un rigoroso apprezzamento clinico, elementi di «prove chiare, concordanti e convincenti della voce del rappresentato», cioè il tutore non esprime la sua volontà, ma la volontà del rappresentato.

«In assenza di una delle due condizioni, il giudice» dice la Corte di cassazione «deve negare l'autorizzazione». Questa è la sentenza. Ho sottolineato come tale decisione della Cassazione giuridicamente sia corretta e come non sia vero che esiste un vuoto legislativo in materia di rappresentanza. Detto questo, l'estrema delicatezza ed importanza della questione impone di intervenire, ma non con la proposizione di un conflitto di attribuzione inesistente, che interverrà tra mesi e mesi, bensì intervenendo sui confini – questo è il mio parere personale – del potere di rappresentanza attualmente previsti e disciplinati dal codice civile.

Il legislatore può intervenire e può farlo subito. Lo ha fatto in occasione del lodo cosiddetto Alfano. Bastano pochi giorni. «Eluana è una persona vivente» così scrive la Corte di cassazione «e riteniamo assoluta-

mente complessa la possibilità che la voce autentica di Eluana possa essere ricostruita con testimonianze». Chi può dire che la volontà di Eluana non sia nel tempo mutata, senza che altri ne abbiano avuto conoscenza?

L'Italia dei Valori ha depositato il disegno di legge n. 954, che interviene sul contenimento dei poteri del tutore quando l'esercizio di siffatto potere abbia una portata irreversibile e non esiste prova certa, insuperabile, convincente, consolidata della volontà della persona che sia incapace.

L'articolo unico in cui si sostanzia il disegno di legge recita: «l'esercizio della tutela, come disciplinato dagli articoli 357 e 424 del codice civile, ove riguardi una persona che versi in stato vegetativo permanente e irreversibile, accertato con rigoroso apprezzamento clinico o in condizione simile non consente al tutore di chiedere l'autorizzazione alla disattivazione dei presidi sanitari utilizzati per il mantenimento in vita».

Il Parlamento ha una volontà vera e sincera? Intervenga con l'unico strumento possibile: porre un limite all'esercizio del potere di rappresentanza della persona incapace, in attesa della legge sul testamento biologico, disegno di legge del senatore Ignazio Marino e di altri 100 senatori appartenenti a questo consesso. O si interviene con una legge mirata sul punto dell'esercizio della tutela, che è il tema giuridico posto (quindi, non una sentenza creativa) dalla Corte di cassazione, oppure rimane esclusivamente un messaggio ipocrita e squallido, propagandistico, da provarne vergogna.

Noi voteremo no all'ipocrisia di apprendisti stregoni e alle novelle vestali della morale giuridico-costituzionale. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Lega Nord è favorevole a promuovere il conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza della Cassazione dell'ottobre 2007 e provvedimenti giurisdizionali successivi, in particolar modo il provvedimento della corte d'appello di Milano.

Alla domanda se nel caso della giovane Eluana Englaro ci siano ragioni di conflitto fra il potere legislativo e il potere giudiziario, noi diamo una risposta positiva. Indubbiamente c'è stata una menomazione all'esercizio delle attribuzioni costituzionalmente riservate a noi, al potere legislativo, al Parlamento. La Cassazione con questa sentenza ha affermato alcuni principi sul consenso informato. In particolare, ha ricostruito la presunta volontà del paziente incosciente, tenendo conto dei suoi desideri, della sua personalità, del suo stile di vita, delle sue inclinazioni, dei suoi valori di riferimento, delle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche.

In questo caso, inoltre, la Suprema corte attribuisce al tutore di Eluana la decisione sulla sospensione dei presidi che tuttora ne consentono la vita. La Corte scrive testualmente nella sentenza: «Il tutore deve decidere non al posto dell'incapace, né per l'incapace, ma con l'incapace», quindi ricostruendo la presunta volontà di Eluana, una presunzione capace però di porre fine ad una vita. Con questa pronuncia la Suprema corte ha travalicato il proprio specifico compito nomofilattico, di interprete della legge, ma ha assunto una vera e propria funzione legislativa, dettando una disciplina sul consenso informato sulle decisioni di fine vita.

E siamo suffragati, colleghi dell'opposizione, in questa nostra valutazione, anche dall'autorevole presa di posizione del presidente emerito della Corte costituzionale, Riccardo Chieppa, che proprio ieri pronunciava su un giornale, in riferimento alla decisione del Parlamento di sollevare conflitto di attribuzione, le seguenti parole: «Io credo che conflitto possa effettivamente esservi, dato che si toccano prerogative costituzionali».

In fondo, la domanda semplice che ci dobbiamo porre è la seguente: può un giudice autorizzare la morte? Può un giudice dare una sorta di autorizzazione preventiva al tutore a commettere un atto che altrimenti sarebbe considerato reato? Può essere un tutore, che dovrebbe occuparsi solo di amministrazione di patrimoni e di beni, a decidere al posto del tutelato? Sono domande importanti, la cui risposta deve essere affidata solo al legislatore, al Parlamento, e non certo ad un giudice, sia pure esso la Corte suprema di cassazione.

Abbiamo letto ieri sui giornali dichiarazioni del presidente Chiti del seguente tenore: «Non ci stiamo» – dice il presidente Chiti – «non siamo disponibili a condividere un uso delle risorse pubbliche per un'operazione politica cinica che esporrà il Senato e la Camera ad una pessima figura di fronte alla Corte costituzionale». Presidente Chiti, sorvoliamo sul cinismo, ma non comprendiamo davvero quali siano le risorse pubbliche che stiamo spreco e non accettiamo questa considerazione sulla pessima figura che faremmo sollevando il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Traspare dalle sue parole solo il disagio del Partito Democratico ad affrontare i temi e le domande che il caso di Eluana obbligatoriamente ci pone.

Pertanto, nessuno spreco di soldi pubblici, nessuna figuraccia, non credo che il presidente emerito Chieppa sia intenzionato a fare figuracce o a prendere cantonate come diceva il collega Li Gotti, ma con il giudizio sul conflitto la Corte costituzionale diventerà il difensore dei valori per loro natura politici espressi dalle norme costituzionali e il tutore del principio della separazione dei poteri, valore fondamentale del nostro sistema costituzionale.

Il presupposto soggettivo del conflitto di attribuzione sussiste; il presupposto oggettivo dell'invasione della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione al potere legislativo pure; lasciamo dunque che sia la Corte costituzionale a decidere in tutta tranquillità sull'ammissibilità del ricorso da noi proposto e poi la Consulta deciderà con la consueta autorevolezza su questo conflitto, aiutandoci a definire i confini della discre-

zionalità dei giudici su una materia così importante e delicata. Sarà una decisione utile per tutti noi. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, i senatori del Partito Democratico non parteciperanno al voto sulla mozione Cossiga-Quagliariello molto semplicemente perché questo è l'unico modo in cui è per loro possibile dichiarare che la sentenza della Corte di cassazione che ha originato il dibattito non può essere equiparata, sotto nessun profilo, ad un atto con forza di legge e, di conseguenza, per segnalare che manca quella lesione della potestà legislativa che è l'unico presupposto per sollevare il conflitto.

Mi accingo ad illustrare la nostra decisione non solo nel suo significato parlamentare, ma anche nel suo senso politico, segnalando all'Aula del Senato che non mi è sfuggito quanto questa mattina ha scritto su un quotidiano che mi è caro una giornalista che stimo e di cui sono personalmente amico, Miriam Mafai, marchiando come «indifferenza e pavidità» la posizione del Partito Democratico. «È stata una brutta giornata per chi crede nel Partito Democratico» ha scritto Miriam Mafai. Sarei portato a definire ingeneroso, fortemente ingeneroso, questo giudizio, ma non lo faccio.

Più meditatamente, voglio dire che è possibile che la severità di Miriam Mafai dipenda da un nostro limite, da un limite anche mio personale, dipenda dalla difficoltà che incontriamo a ben illustrare le nostre posizioni su questioni tanto complesse, a far capire con completezza quali sono i motivi, non tattici, non tartufeschi di una linea politica di cui vorremo riuscire a far emergere al meglio il senso generale e gli obiettivi. Dall'articolo Miriam Mafai intuisco che c'è un punto che, evidentemente, non è stato da noi sufficientemente chiarito. Oggi il Senato non sta discutendo della sorte di Eluana Englaro. Dal nostro voto non dipende in alcun modo la storia personale di Eluana, né potrebbe mai dipendere perché non spetta al Parlamento decidere sulla vita e sulla morte delle persone. Oggi il Senato deve esclusivamente deliberare sulla opportunità o meno che venga sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della magistratura per una decisione della Corte di cassazione che alcuni senatori non condividono.

Il Partito Democratico non solo è contrario a che tale conflitto venga sollevato, ma addirittura ritiene che per motivi ordinamentali esso non sia ammissibile e che sia stato sollevato strumentalmente per marcare in modo politicamente vistoso un dissenso dalla decisione della Suprema corte. Non partecipiamo, quindi, al voto perché riteniamo che anche il dire no significherebbe ammettere la possibilità ordinamentale che venga sollevato da parte del Parlamento un conflitto di attribuzioni nei confronti

di una specifica sentenza della magistratura. E noi crediamo che il nostro ordinamento non lo consenta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

In coerenza con l'articolo 32 della Costituzione, sulla delicatissima questione della dichiarazione di volontà anticipata dei trattamenti sanitari, la nostra linea è chiara. Vogliamo che il Parlamento emani una legge equilibrata, seria, di grande qualità morale, attenta alle diverse sensibilità dei cittadini italiani. Coerentemente con questo obiettivo, sia nella passata che in questa legislatura, abbiamo assunto numerose e qualificate iniziative legislative. Quando ne avevamo la Presidenza, con il senatore Ignazio Marino, abbiamo dato un forte impulso ai lavori della Commissione sanità del Senato e se una legge sul fine vita ancora non c'è, questo è dovuto esclusivamente alla volontà negativa del centrodestra, compresa quella di tanti dei senatori che hanno sottoscritto la mozione che stiamo discutendo. Adesso Governo e maggioranza non hanno più alibi. Se è vero che vogliono porre fine a quello che ancora oggi il senatore Quagliariello ha definito il *Far West* giudiziario, a Governo e maggioranza non mancano certo i voti. Dimostrate, mi permetto di dirvi, di avere anche le buone idee.

La mozione Cossiga-Quagliariello pone in ogni caso questioni serie, molto serie, e con altrettanta serietà noi le abbiamo considerate. La prima questione riguarda la vita, purtroppo solo vegetativa, di Eluana e la tragedia che lei e la sua famiglia stanno vivendo da 16 lunghissimi anni.

I senatori del Partito Democratico ritengono che sulla vita e sulla morte delle singole persone il Parlamento non possa e non debba intervenire. A noi spetta approvare leggi che regolamentino al meglio possibile i comportamenti dei cittadini con norme generali ed astratte, non decidere sulla loro vita e sulla loro morte. Egualmente alla magistratura non compete emanare atti con forza di legge, quanto emettere sentenze che valgano esclusivamente per le controversie sottoposte a giudizio.

Riteniamo, quindi, che l'assenza dal nostro ordinamento di una specifica disciplina legislativa sul fine vita dipenda esclusivamente dalla responsabilità del Parlamento che sinora tale disciplina non ha emanato, creando gravi problemi ai cittadini che ne hanno bisogno e ai giudici che, se una norma specifica esistesse, la utilizzerebbero nei loro giudizi.

La seconda questione che la mozione pone è quella della ipotetica violazione da parte della Corte di cassazione del fondamentale principio democratico della divisione dei poteri. Se la Corte di cassazione avesse emanato un atto con forza di legge sarebbe stato molto grave. La democrazia e lo Stato di diritto non possono tollerare né che la magistratura si faccia legislatore emanando norme generali al posto del Parlamento, né che il Parlamento si faccia giudice emettendo quelle sentenze che (ci piaccia o non ci piaccia il loro contenuto) nel nostro ordinamento spettano solo al primo, al secondo e al terzo grado di giudizio.

Ho molto rispetto per i senatori che hanno sottoscritto la mozione. Ho poi un affetto profondo, sincero ed antico per il presidente Cossiga, che ne è primo firmatario. È per rispetto nei confronti del presidente Cossiga e dei senatori che hanno sottoscritto la mozione che sento il dovere di ag-

giungere, con lealtà, che ritengo che la difesa del Parlamento e la difesa delle nostre prerogative di legislatori vadano fatte in modo opposto a quello da loro proposto con il conflitto di attribuzione: ritengo vadano fatte operando politicamente perché vengano tempestivamente approvati i provvedimenti giusti di cui i cittadini hanno urgente bisogno per affrontare i drammi della vita e che servono ai giudici per esercitare il loro dovere di giudicare. Una legislazione monca fa male ai cittadini e ai giudici.

Questo è il senso politico dell'ordine del giorno che poco fa abbiamo approvato e che impegna il Senato ad approvare entro l'anno in corso una disciplina legislativa sul fine vita. Questa è la volontà politica che il Partito Democratico sta da molti anni manifestando in Senato con le sue numerose iniziative legislative a proposito delle quali oggi, a nome di tutto il mio Gruppo, voglio rivolgere un appello al Governo e alla maggioranza affinché si confrontino con spirito costruttivo e collaborativo, abbandonando la strada del rinvio e della distrazione.

Non voglio eludere, signor Presidente, un punto importante ed aggiungo qualche considerazione sul lavoro del mio Gruppo parlamentare e del mio partito. Non posso dire che la decisione di non votare sia stata per noi semplice; già nella passata legislatura, l'allora Gruppo dell'Ulivo ebbe più volte a riunirsi per discutere su questioni che alcuni di noi chiamano «eticamente sensibili» ed altri ritengono che attengano al campo dei diritti civili. Anche questa volta, nei giorni passati, la decisione di quale dovesse essere il nostro comportamento in Aula è stata preceduta da ben due assemblee del Gruppo e ho considerato di grande interesse lo spessore degli argomenti che i senatori hanno usato a sostegno delle loro personali posizioni.

Ho ascoltato molte opinioni – sto terminando, signor Presidente – anche diverse fra loro: ho sentito da alcuni porre l'accento sugli aspetti più squisitamente giuridici della mozione Cossiga-Quagliariello e da loro ho sentito formulare un unanime giudizio di inammissibilità e di strumentalità; altri colleghi si sono soffermati più su aspetti di contenuto, attinenti alla tragedia della lunga, spesso lunghissima agonia di tanti malati terminali tenuti artificialmente in vita.

La prego, signor Presidente, di concedermi ancora qualche secondo di tempo.

Considero una qualità del Partito Democratico il forte dibattito che si apre al nostro interno ogni qual volta questi temi vengono affrontati; lo considero un frutto positivo delle diverse culture che animano la base del nostro partito e della necessità, da noi così sentita, di dover faticosamente lavorare per trovare soluzioni quanto più largamente condivise ai grandi problemi etici che ci vengono posti davanti dal continuo mutare degli scenari sociali e scientifici della nostra società. Non è quindi un caso se il nostro Regolamento prevede articolate garanzie a favore della libertà di opinione dei senatori quando vengono trattate materie eticamente sensibili.

Signor Presidente, signori senatori, io tengo molto ai miei principi etici e morali, ma penso che il Senato della Repubblica e l'intero Parla-

mento debbano guardarsi bene dalla tentazione di voler trasformare i principi etici e morali in leggi dello Stato poiché, qualunque sia il nostro pensiero o il nostro credo, tutti sappiamo allo stesso modo che solo la saldezza dello Stato laico può difendere le convinzioni e le idee di ciascuno di noi. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni.*)

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, ci sono momenti storici nei quali l'agenda della politica si modifica sensibilmente, momenti nei quali di questa agenda entrano a far parte problemi e situazioni che, fino a poco tempo prima, occupavano uno spazio marginale nel dibattito pubblico e non richiedevano l'intervento regolatore della legge. In questi momenti di profonda trasformazione, accade che possano mutare gli schieramenti e che si possano ricatalogare i convincimenti dei singoli individui.

Nel nostro tempo, i progressi della scienza e della tecnica e il tramonto di una sfida ideologica incentrata sulla questione sociale, hanno contribuito a iscrivere durevolmente, nell'agenda politica, problemi che investono le dimensioni più intime dell'esistenza fino a interessare l'origine della vita e il confine tra la vita e la morte.

Siamo di fronte a quella che è stata autorevolmente definita la sfida antropologica, sfida che ripropone, in modo inedito, il conflitto di fondo tra libertà e costruttivismo che ha attraversato la politica sin dai suoi fondamenti teorici e dalle sue origini più antiche. Di fronte a questo cambiamento epocale, è necessario molto equilibrio, anche perché le nuove grandi questioni che giungono ad alimentare il dibattito e lo scontro sono assai spesso legate a situazioni di sofferenza che richiedono tratti di indispensabile delicatezza e preventivo rispetto per le scelte dei singoli.

Tale rispetto, però, non può tradursi in una obbligatoria astensione dall'intervento da parte dei rappresentanti del popolo sovrano. In caso contrario, ci porremmo in una condizione di omissione colposa, dal momento che il nostro ruolo ci impone di considerare i risvolti sociali e le ricadute sulla convivenza umana che possono derivare da situazioni particolari, anche da vicende che presentano tratti privatissimi e che affondano nella coscienza degli uomini laddove è giusto non addentrarsi mai con il giudizio.

Accanto al rispetto per la scelta dei singoli, dunque, serve la giusta determinazione nell'affrontare le conseguenze pubbliche di queste scelte, a meno di non volere, senatore Marino, dopo che ci è stato proposto di rinchiudere la fede, per chi possiede questo dono, nel ghetto della coscienza individuale, che si arrivi a ritenere che si debba fare lo stesso anche per il giudizio politico. (*Applausi dal Gruppo PdL.*)

La vicenda di Eluana Englaro costituisce uno spartiacque, un'autentica svolta per il tipo di problemi di cui oggi ci stiamo occupando. Essa fa venire meno un'illusione che, non ho difficoltà a dire, anch'io, almeno in parte, ho a lungo nutrito: l'illusione che su queste situazioni, ognuna diversa dalle altre, ci si potesse astenere dall'intervenire, fissando per legge paletti e limiti, lasciando che ad orientare la decisione, in quella zona grigia, in cui questi drammi si diversificano l'uno dall'altro, fosse quel rapporto tra medico e paziente, o, quando questo è impossibile, tra il medico e i familiari, che dai tempi di Ippocrate, è uno dei capisaldi della deontologia professionale.

Ci troviamo oggi invece in presenza di una sentenza della Cassazione, dalla quale è derivato il recente decreto della corte d'appello di Milano, da ieri oggetto di ricorso, che non si limita a rispondere – come avrebbe dovuto – all'interrogazione di un cittadino mediante la composizione delle norme e dei principi attualmente presenti nel nostro ordinamento e il riferimento alle comuni e migliori pratiche mediche, pur in assenza – che noi riconosciamo – di una specifica legge di riferimento. Fa molto di più quella sentenza. Stabilisce che, per quanto riguarda la presunta volontà del paziente in stato di incoscienza, essa possa essere anche ricostruita – cito testualmente – «inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche». E interviene in maniera assolutamente apodittica e assertiva, invocando a sostegno precedenti giurisprudenziali di Paesi diversi dall'Italia, sul punto che è in discussione presso il nostro Senato da molti anni e che ha animato tra l'altro appassionati dibattiti tra il senatore Tomassini e il senatore Marino: se, cioè, alimentazione e idratazione artificiali debbano o meno considerarsi dei trattamenti sanitari. Il che, detto per inciso, significa anche stabilire quanto distante debba essere il tema delle dichiarazioni anticipate di volontà da una deriva eutanassica che, se il pronunciamento della Cassazione dovesse consolidarsi, diverrebbe difficilmente evitabile.

Il combinato disposto di queste due affermazioni, infatti, fa sì che si verifichi una sorta di ribaltamento dell'onere della prova: non è più il medico in scienza e coscienza a dover tenere conto di eventuali dichiarazioni pregresse del paziente non più in grado di esprimersi; ma al medico, in assenza di un cosiddetto consenso informato, sarebbe, di fatto, vietato alimentare, idratare e, infine, curare il malato. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

È bene notare, signor Presidente, colleghi senatori, che la conclusione alle quali la Cassazione approda nascono da convincimenti profondi del collegio. Sono convincimenti che rispettiamo e che potremmo definire, senza alcun giudizio valoriale, di matrice laicista, e che traspaiono chiaramente dal corpo di una sentenza che, nell'interpretare la Costituzione, e in particolare l'articolo 32, subordina del tutto al principio individualistico la dimensione solidaristica, che pure è uno dei principi di base del nostro ordinamento costituzionale.

Sono convincimenti radicalmente contrapposti alle premesse su cui si fondava la precedente sentenza della Corte d'appello che la Cassazione è

giunta a riformare, la quale aveva equiparato la sospensione dell'alimentazione ad una «un'eutanasia indiretta omissiva»; aveva attribuito al diritto alla vita una posizione preminente rispetto agli altri principi coinvolti in virtù di una collocazione sistematica dei diversi articoli all'interno della Carta costituzionale; aveva infine qualificato le pregresse manifestazioni dell'orientamento di Eluana Englaro come «dichiarazioni generiche».

A questo punto, colleghi senatori, si pone un'alternativa: o consideriamo il ruolo e la forza che l'ordinamento assegna alla Corte suprema, e per questo riteniamo la sentenza della Cassazione un riferimento ineludibile per la giurisprudenza e una traccia per il legislatore, e allora dobbiamo per forza chiederci se è mai possibile che sui temi che costituiranno il centro della convivenza civile nei prossimi anni il Parlamento possa cedere i propri poteri ai giudici (che nel nostro sistema – che non è di *common law* – non godono nemmeno in parte di un collegamento con la sovranità popolare) e se questo non sia un rischio mortale per lo sviluppo della democrazia. Oppure, dobbiamo porci nell'attitudine di svalutare la sentenza della Corte di cassazione – come hanno fatto alcuni colleghi della sinistra – e di considerarla una sentenza come le altre, che chiude un caso singolo ma non determina nessun'altra durevole conseguenza, e rassegnarci ad una sorta di *Far West* giudiziario, per cui le giurie si trasformano in parlamentini e i vari casi vengono risolti non sulla base del diritto, ma sulla base delle propensioni ideologiche e dei convincimenti filosofici di chi si è trovato per caso a giudicare. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Non vogliamo che s'inveri nessuna di queste due ipotesi: per questo, pur non nascondendo di essere personalmente contrario nel merito al contenuto della sentenza della Cassazione, dico che avremmo assunto la stessa iniziativa, nel caso in cui il pronunciamento della Corte avesse dato ragione, con la stessa invadenza e mancanza di *self restraint*, a tesi che ci sono più care.

Signor Presidente, colleghi senatori, quello che oggi proponiamo al Senato della Repubblica, attraverso l'elevazione di un conflitto di attribuzione, non è un atto di ostruzionismo, ma un'assunzione di responsabilità. Sappiamo perfettamente che, se l'Aula ci darà ragione, oggi non avremo segnato una vittoria, ma l'inizio di un cammino difficile ed impegnativo, che, sui problemi legati alla fine della vita, dovrà portarci a legiferare in breve tempo, dopo aver riacquisito lo spazio istituzionale e, soprattutto, politico per poterlo fare, contro la tentazione di quanti – cito Rodotà e Veronesi – dopo aver a lungo richiesto una legge, oggi vorrebbero legarsi ad una sentenza che ha dato loro ragione.

Sappiamo che per far questo dobbiamo trovare, innanzi tutto, un percorso all'interno del nostro schieramento, giungendo ad un approdo che, su un piano più prossimo alla vicenda che oggi ci occupa, faccia riferimento al parere approvato all'unanimità dal Comitato nazionale di bioetica, presieduto dal professor D'Agostino; e, su un piano più generale, possa esaltare quei principi del popolarismo europeo che ci uniscono, relativizzando le differenze tra laici e cattolici, tra credenti e non credenti,

che – di fronte alla sfida tra un costruttivismo portatore di una nuova pre-sunzione fatale e un'idea di libertà intesa come responsabilità e non come diritto al soddisfacimento di qualunque desiderio – perdono gran parte della loro importanza e invocano risposte comuni.

Signor Presidente, non è un caso che, per il Popolo della Libertà, a questo dibattito, tra gli altri, abbiano preso parte i colleghi De Lillo, Calabrò e Bianconi, di cui conosciamo la fede e la profondità delle sue radici, e colleghi come il presidente Vizzini, Luigi Compagna e Paolo Amato, laici ma non laicisti. È una nuova tappa lungo il percorso che tende a relativizzare le distinzioni del passato attraverso la comprensione più profonda delle sfide del presente e del futuro. Non è un percorso agevole, ne siamo consapevoli, ma siamo altrettanto consapevoli che tutti insieme ce la potremo fare. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dovrebbero adesso intervenire quattro colleghi in dichiarazione di voto in dissenso. Notando, però, la presenza autorevole del senatore Cossiga, primo firmatario della mozione sul tema in discussione, poiché al momento in cui avrebbe dovuto prendere la parola non era presente in Aula, lo invito a realizzare ora il suo intervento.

COSSIGA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, credo che l'unico titolo sia quello che, pochi giorni fa, ho compiuto 80 anni. (*Generali applausi*).

Vorrei premettere due cose: la mia è una famiglia di magistrati, che conta due procuratori generali di Cassazione e due procuratori generali della Repubblica presso la Corte d'appello. Non ho voluto fare il magistrato, avrei fatto il pubblico ministero, se le carriere – come in tutto il mondo – fossero distinte, ma – com'è noto – il nostro sistema giudiziario è il migliore del mondo (l'Inghilterra della *Magna Charta* è uno Stato oppressivo che non riconosce le garanzie, come è noto). Questo perché ho avuto sempre paura di giudicare e provo invidia per i nostri giudici che dormono, giocano a golf, hanno quattro mesi di ferie pagate, lavorano tre giorni a settimana (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*) e dormono bene, mentre io non avrei dormito.

Se mi guardo attorno, salvo gli amici comunisti – quelli veri, che ho sempre rispettato, non i piddini che erano nel Partito Comunista senza essere mai stati comunisti – credo che qui non ci sia nessuno che possa, per fatto familiare, vantare la laicità quanto la posso vantare io: famiglia di repubblicani durante la monarchia; cavallottiani contro Giolitti e massoni. Vanto più massoni venerabili delle grandi logge massoniche del primo Rito, il Rito scozzese Antico e Accettato. È vero: io ho avuto un'educazione cattolica perché mia madre era cattolica e perché mio padre, quando io avevo sei anni, mi mandò in parrocchia ed ebbi nella mia associazione, l'«Azione cattolica», Arturo Parisi, Luigi Manconi, Salvatore Angius. Mi mandò in parrocchia al grido: «Meglio i preti dei fascisti!».

Ho concorso alla elaborazione ed ho aderito alla presentazione della mozione in ordine al grave, delicato e doloroso caso della giovane Eluana – alla cui famiglia mi sento vicino per il dolore che ha sofferto, che soffre e che soffrirà – soltanto per stretti motivi costituzionali e di politica costituzionale, ma anche al fine di contribuire a frenare la sempre maggiore arroganza ed intraprendenza di alcuni magistrati.

In casa mia, quando ho fatto un'intervista a favore della riforma della magistratura, sono venuti due avvocati generali di Cassazione e tre membri togati del Consiglio superiore, dicendo: difendeteci da questi magistrati. Non ne faccio il nome perché non è il caso, e due erano di famiglia repubblicana, allievi di Ugo La Malfa, che si dimenticarono di essere oggettivamente soltanto un ordine e non un potere, come saggiamente ricordò in un famoso discorso Palmiro Togliatti, opponendosi a che fosse chiamato potere e parlando contro la costituzione del Consiglio superiore della magistratura. Palmiro Togliatti, che non è che si alzasse sempre, si alzò e disse: «Potere? Ma sono impiegati e funzionari, che non dipendono le loro funzioni dal popolo sovrano. Saranno un ordine, non un potere!». Palmiro Togliatti fu l'ultimo Guardasigilli che si avvale del potere di mandare istruzioni e ordini ai pubblici ministeri. Ma erano altri tempi, adesso abbiamo Veltroni, che non è Palmiro Togliatti, nel bene e nel male, per carità! (*Applausi dal Gruppo PdL*).

La mozione non intende oggettivamente entrare nel merito dei gravi problemi che attengono alla vita, al diritto alla vita, alla disponibilità di essa e, se così si può dire, al mistero della vita e della morte, e quindi anche all'accanimento terapeutico ed all'eutanasia. Se un giudice avesse, in una sua sentenza, voluto arbitrariamente disapplicare le leggi dello Stato in materia di aborto – istituto per me cattolico abominevole – a cui io sono violentemente contrario, e ossequioso non solo agli insegnamenti della Chiesa, ma seguace del diritto e dell'etica naturali, ebbene, per il rispetto dello Stato di diritto e il per rispetto della distinzione tra i poteri, io avrei firmato quella mozione per conflitto di attribuzione che il mio amico Ceccanti, ex presidente della FUCI, meno laico di me, clericale, anzi democlericale – vi ho trovato un nuovo titolo, e cioè cattodemocratici, i puri – avrebbe certamente presentato.

Ma qui si tratta di altro. Non a difesa di mie credenze religiose o opinioni etiche sono quindi qui, oggi, a sostenere il conflitto di attribuzione, ma per motivi del tutto laici, direi quasi laicisti, a difesa della sovranità del Parlamento quale supremo e unico legislatore, la cui autorità promana dal popolo, unico sovrano reale e supremo legislatore.

Voi tutti conoscete la sentenza, sentenza che contiene un messaggio di morte. Ormai noi, che ci siamo battuti ed abbiamo ottenuto, grazie a Massimo D'Alema del Partito Comunista-comunista, non del Partito Comunista-non comunista, come io ero democratico cristiano nella Democrazia Cristiana e non dico che tutti fossero democratici cristiani, ma questo è un altro discorso... La sentenza contiene un messaggio di morte, e, a ben leggerla, è una sentenza di grande spessore ideologico.

Vi sono due grandi correnti, che io rispetto: una è quella di chi vuole che il giudice applichi soltanto le leggi; l'altra, quella di chi vuole invece che il diritto sia solo lo strumento logico attraverso cui si esprime un giudizio morale e politico. Il grande Lenin, il teorico politico più grande del diciannovesimo secolo, diceva che il processo può essere un grande strumento di lotta di classe.

Molti dei cosiddetti giustizialisti italiani, non quelli d'accatto ma quelli veri, sostengono che il giudice non possa essere solo uno strumento del Parlamento. Mi sembra che fosse il procuratore Ingroia a dire che non gli si poteva chiedere di applicare le leggi approvate dai partiti, le leggi approvate da Berlusconi. E poi, siamo onesti, un ragazzo di umili origini, che ha vinto il concorso in magistratura con i sacrifici del padre, se poi vuole riscrivere la storia e vuole usare il diritto per dare giudizi morali, beh, insomma, poverino, mica ha studiato e sacrificato tanto per condannare i ladri di polli!

L'amico Quagliariello si è riferito alla *Common Law*. Per i miei 80 anni mi hanno fatto un regalo: tutte le rassegne stampa dei giornali esteri del periodo nel quale io ho svolto un certo ruolo nella politica estera del mio Paese. E io sono soprannominato *the english man*, quindi credo di poter dire qualcosa. I giudici di *Common Law* non creano il diritto, se ne guardano bene; devono scoprire la norma, ritrovarla in quella *lex Angliae* che è costituita da consuetudini ed usi e che è un sistema totalmente diverso dal nostro. Un giudice inglese non si sognerebbe mai di farlo, anche perché in Inghilterra lo caccerebbero via, perché in Inghilterra una mozione congiunta della Camera dei *Lords* e della Camera dei Comuni può cacciare via qualunque giudice senza motivazione. Però, è un Paese che non conosce le libertà costituzionali, un Paese, a sentire l'Associazione nazionale magistrati, che è al limite basso delle garanzie del cittadino.

Statuendo quanto hanno statuito, io, che mi sono letto attentamente la sentenza, credo che i giudici abbiano ritenuto che il giudizio morale e politico da essi dato potesse essere legittimamente utilizzato, come si usa dire, «nella cornice di rispetto semantico delle norme». C'è tutta una scuola giuridica tedesca all'estremo della filosofia logica che sostiene che tutte le decisioni sono giuste purché siano semanticamente coerenti con la lettera della legge.

Senatore Ceccanti, tu me lo insegni. (*Il senatore Ceccanti scuote la testa in segno di dissenso*). Come? Tu sai anche chi è Tommaso Moro e non me lo insegni? Io sono stato solo vice presidente della FUCI e tu presidente, un tantino più clericale di me.

Si è detto che si tratta di denegata giustizia: ebbene, si denega la giustizia quando vi sia una norma dell'ordinamento che viene evocata. Ma qui non c'è nessuna norma, perché – come dice il diritto romano, che è molto inferiore al diritto dei giorni nostri, quasi inesistente – *ubi lex voluit dixit, ubi non voluit non dixit*.

Vedete, colleghi, a ottant'anni mi sarei potuto astenere dall'occuparmi di queste cose e bearmi delle centinaia di telegrammi che mi sono arrivati, ma per usare una simpatica frase obamanveltroniana «*I can*», io potrei dire, rispetto a questo mio appoggiare la mozione, «*I can*». Ma io non dico: io posso; io dico «*I must*», io devo. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PdL. Congratulazioni*).

SARO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SARO (*PdL*). Signor Presidente, colleghi senatori, intervengo, anche a nome del collega Paravia, in dissenso dalla posizione ufficiale del Gruppo. Avrei preferito che la nostra Assemblea avesse scelto una risposta diversa alla sentenza della Corte di cassazione e alla conseguente decisione della corte d'appello di Milano riguardante il caso di Eluana Englaro. Sono convinto, infatti, che non siamo di fronte alla classica invasione di campo della magistratura nei confronti della politica, come molte volte è avvenuto in passato da parte di una componente molto politicizzata della magistratura, bensì di una decisione creativa che in parte copre un vuoto legislativo.

Ho parlato varie volte con il padre di Eluana, Beppino Englaro, friulano come me, ma trapiantato a Lecco. Conosco il suo profondo amore per la figlia, gli enormi sforzi che ha fatto per farla riprendere e rinascere, senza però alcun esito positivo, e la sofferenza che lo ha spinto a questa battaglia giuridica presso molti tribunali d'Italia. In risposta alla battaglia legale del signor Englaro e alle decisioni del tribunale, a mio giudizio, non avremmo dovuto rispondere promuovendo il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, bensì decidendo di approvare, dopo tanti anni di discussione, rapidamente, entro l'anno, la legge sul testamento biologico (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*) e provvedendo a dare attuazione ai decreti legislativi della Convenzione di Oviedo.

Con la decisione che stiamo per assumere, al di là delle asettiche motivazioni tecnico-giuridiche del presidente Vizzini, rischiamo di ottenere due risultati non proprio brillanti: da un lato, una decisione negativa della Corte costituzionale; dall'altro, forse, di accelerare l'attuazione della sentenza della corte d'appello di Milano facendo portare a termine il destino di Eluana. Inoltre, rischiamo di rinfocolare la contrapposizione ideologica, che speravo fosse superata, tra chi sostiene la sacralità della vita e chi si appella al valore della dignità umana, un nuovo scontro tra laici e cattolici.

Il problema della durata della vita e della morte, i progressi ed i limiti della scienza e della medicina, sono i nuovi grandi temi epocali cui il Parlamento deve dare una risposta. Dobbiamo fare tutto il possibile per dare risposte legislative, anche se non potremo normare dettagliatamente tutta la complessa casistica. Per queste ragioni, assieme al collega Paravia,

ed anche con profondo dispiacere, voteremo contro la proposta dell'amico senatore Vizzini. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Paravia).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi sono altri due interventi in dissenso e poi passeremo alla votazione.

Volevo informare l'Aula che, circa 30 minuti fa, la collega Bonino è stata colta da un leggerissimo malore mentre si trovava alla *buvette*. È stata prontamente assistita dai medici dell'infermeria e adesso sta meglio. Le inviamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione. *(Generali applausi).*

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, un malore è il minimo che possa succedere a chi, per cinque giorni, occupa un'Aula parlamentare per richiedere un minimo di legalità costituzionale in questo Paese.

È stato detto che la mozione presentata dai senatori Cossiga e Quagliariello non era un atto di ostruzionismo. È vero: essa voleva creare un clima di intimidazione che, puntualmente, ha dato il suo risultato: il procuratore generale di Milano ha, infatti, presentato un ricorso, così sospendendo la decisione della corte d'appello e consegnando ancora una volta, non soltanto un organismo che da 16 anni non dà alcun segno di vita, ma anche la sua famiglia a una sofferenza quotidiana continua.

Tutto questo ci è stato imposto da qualcosa che si chiama il Popolo della Libertà ma, con rispetto parlando, se non fosse stato per l'intervento del senatore Saro, anche a nome del senatore Paravia, non ci sarebbe più neanche dal punto di vista lessicale la minima speranza che da quei banchi possa venire alcuna proposta di libertà per questo Paese. *(Proteste dal Gruppo PdL).*

Vi siete assunti la responsabilità, ancora una volta e in maniera strumentale, con questo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di cancellare la possibilità, non soltanto per questo Parlamento, ma anche per il Paese, di poter diventare finalmente non singoli cittadini ma sovrani del proprio corpo e liberi di scegliere come vivere e fino a quando vivere degnamente la nostra vita! *(Vivaci proteste dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate che il senatore Perduca concluda il proprio intervento.

PERDUCA (PD). Noi dovremmo iniziare un'indagine conoscitiva nelle Aule parlamentari, non sulle possibilità e tecniche per stabilire quale possa essere il testamento biologico, ma sull'eutanasia. È un fenomeno che in questo Paese esiste, che è sommerso e che non volete far conoscere

e proprio per questo, sicuramente, toglie delle vite anche a coloro che potrebbero viverle in modo diverso e appieno nella propria libertà!

È per questo, quindi, che anche a nome dell'onorevole Bonino, alla quale vanno gli auguri di pronto ristabilimento, io voto sicuramente e decisamente no, come l'80 per cento degli italiani che continuano in tutti i sondaggi pubblici a dimostrarsi favorevoli all'eutanasia. *(Applausi dei senatori Poretti e Micheloni).*

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PORETTI (PD). Signor Presidente, voglio fare i complimenti a questo Governo. Mi sembra che oggi pomeriggio sia venuto qui, interessatissimo a questo dibattito e a questa discussione, e vedo il ministro Giovannardi che approva il complimento che sto rivolgendo. Peccato, però, che ieri e questa mattina per la manovra finanziaria l'Aula e i banchi del Governo fossero molto sguarniti. *(Proteste dal Gruppo PdL).*

Si chiama potere della Chiesa; si chiama clericalismo il vostro! Se abbiamo argomentato e abbiamo condiviso da questi banchi che questa operazione è un'operazione cinica, se abbiamo sostenuto che questo conflitto non deve essere sollevato davanti alla Corte costituzionale, c'è un unico modo per votare ora: è quello di votare no, colleghi, di votare no! Lo faremo io, il collega Perduca, la collega Bonino, anche a nome di quei senatori che nel Partito Democratico, ne sono sicura, avrebbero votato no.

La Costituzione, lo Stato di diritto, si difendono nell'unico modo che oggi abbiamo a disposizione: votando. Non si difendono negli articoli dei giornali e nelle dichiarazioni, ma si difendono con il voto.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata). (Applausi dal Gruppo PdL).*

Metto ai voti la proposta presentata dalla 1ª Commissione permanente affinché il Senato promuova conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro.

**È approvata.**

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

LEGNINI (PD). Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Non è possibile, senatore Legnini, sono già usciti alcuni colleghi. *(Vivaci proteste dal Gruppo PdL).*

LEGNINI (PD). Io le ho chiesto immediatamente la controprova, non ho indugiato.

GRAMAZIO (PdL). Non è vero, l'ha chiesta dopo! *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Senatore Legnini, non ho mai avuto alcuna difficoltà a concedere all'opposizione la controprova. La Presidenza ritiene, tuttavia, che lo schiacciante numero di mani alzate nell'emiciclo non inducesse alcun dubbio, alcuna perplessità sulla differenza tra maggioranza e opposizione. *(Vivi applausi dal Gruppo PdL).*

LEGNINI (PD). Faccia la controprova, Presidente.

PRESIDENTE. Alcuni senatori sono già usciti all'Aula e non vi sono i presupposti per la controprova. *(Il senatore Pisanu chiede di intervenire).* La votazione è chiusa, anche perché la maggioranza è schiacciante. Non voglio mancare di rispetto, ma non vi sono elementi di dubbio sull'esito della votazione da parte della Presidenza per poter accogliere la richiesta di controprova. È una maggioranza schiacciante.

Aveva chiesto di intervenire il senatore Pisanu.

PISANU (*PdL*). Il mio intervento non ha più motivo di essere svolto. Mi permettevo solo di segnalare appunto che lei aveva già proclamato il risultato della votazione.

PRESIDENTE. Se vi fossero veramente dubbi o perplessità della Presidenza sui rapporti tra maggioranza e opposizione in Aula, l'avrei concessa comunque.

**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Valentino (ore 17,49)**

**Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con il ricorso n. 4 del 21 febbraio 2008 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 21 dicembre 2007, ha negato l'autorizzazione all'utilizzazione dei tabulati telefonici concernente un'utenza telefonica in uso a Michele Sinibaldi nella parte relativa ai contatti con l'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino (*Doc. IV, n. 1-A della XV legislatura*).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 7 luglio 2008, n. 275, depositata in cancelleria il successivo 11 luglio e notificata al Senato il 24 luglio 2008.

Nella seduta di ieri la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso all'unanimità nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione richiamato.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché non vi sono richieste di intervento, metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma.

**Sono approvate.**

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Valentino (ore 17,50)**

**Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con il ricorso n. 5 del 4 marzo 2008 la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 21 dicembre 2007, ha negato l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati delle comunicazioni intercorse su un'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino, nel periodo compreso tra il 10 e il 20 luglio 2005 (*Doc. IV, n. 1-A della XV legislatura*).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 7 luglio 2008, n. 276, depositata in cancelleria il successivo 11 luglio e notificata al Senato il 17 luglio 2008.

Nella seduta di ieri la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso all'unanimità nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione richiamato.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché non vi sono richieste di intervento, metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

**Sono approvate.**

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

**Disegni di legge (838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 823, 824, 775, 622, 796, 571, 572, 573, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 e 931) fatti propri da Gruppo parlamentare**

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, intervengo per annunciare, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, che il Gruppo dell'Italia dei Valori intende fare propri alcuni disegni di legge. Si tratta dei disegni di legge nn. 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 852, 853, tutti a prima firma del senatore Li Gotti; 823 e 824, a prima firma del senatore Belisario; 775, a prima firma del senatore Li Gotti; 622, a prima firma del senatore Belisario; 796, 571, 572 e 573, a prima firma del senatore Caforio, e 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 e 931 a prima firma del senatore Lannutti.

Termino il mio intervento ringraziando e augurando a lei, signor Presidente, e ai colleghi buone vacanze. (*Generali applausi*).

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Grazie, senatore Belisario: buone ferie anche per lei. Avrei voluto anche augurare buone vacanze all'Assemblea, ma è un po' tardi. (*Generali applausi*).

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 7 agosto 2008**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 7 agosto, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

La seduta è tolta (*ore 17,55*).

Allegato A

## DOCUMENTO

**Relazione sulla "Questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione - Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro", a conclusione di una procedura d'esame della materia svolta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nelle sedute del 21 luglio 2008 (Doc. XVI, n. 1)**

## ORDINE DEL GIORNO

**G1**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CHITI, VILLARI, BOSONE, MARINO Ignazio, BAIO, CECCANTI, SOLIANI, FOLLINI, LEGNINI, TONINI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, GUSTAVINO, SANNA, GARAVAGLIA Mariapia, PEGORER, BLAZINA, VITA, GHEDINI, VITALI, MARITATI, MAZZUCONI, PASSONI, RANDAZZO, ADAMO, INCOSTANTE, D'UBALDO, MUSI, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, RANUCCI, ANDRIA, GIARETTA, NEROZZI, MARCENARO, MORRI, FILIPPI Marco, BASSOLI, LIVI BACCI, CHIAROMONTE, MARINO Mauro MARIA, CARLONI, DELLA MONICA, DELLA SETA, BASTICO, MARINARO, PERTOLDI, SERRA, GRANAIOLA, SARBATI, GARRAFFA, SANGALLI, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CHIURAZZI, DE CASTRO, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, AMATI, SERAFINI Anna MARIA, GASBARRI MARIO, SIRCANA, MARCUCCI, DEL VECCHIO, VIMERCATI, TOMASELLI, PAPANIA, MAGISTRELLI, DONAGGIO, STRADIOTTO

**Votato per parti separate. Approvata la parte in neretto; respinta la restante parte**

**Il Senato della Repubblica,**

in sede di esame della relazione della 1a Commissione permanente su un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di fronte alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza della Suprema Corte di cassazione, prima sezione civile, del 16 ottobre 2007,

premesso che:

i rilievi sollevati in ordine alla pretesa lesione del potere legislativo si fondano sulla riconosciuta mancanza nell'ordinamento interno di una specifica disciplina legislativa sul «fine vita»;

gli unici riferimenti di diritto positivo rilevabili in materia nell'ordinamento vigente sono infatti gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione - inerenti ai diritti inviolabili della persona, *in primis* il diritto alla vita, alla libertà personale e alla tutela della salute - nonché gli articoli 579 e 580 del codice penale riguardanti i reati di omicidio del consenziente ed istigazione e aiuto al suicidio;

**considerato che:**

**l'ampio dibattito parlamentare sviluppato su questi temi nella XV legislatura e i successivi sviluppi del confronto tra le forze politiche hanno condotto a significative convergenze sulla portata e i contenuti dell'intervento legislativo auspicato, facendo ritenere mature le condizioni per l'approvazione di una disciplina legislativa sul «fine vita»;**

**un intervento legislativo in tal senso consentirebbe peraltro di disciplinare con chiarezza il divieto di praticare ogni forma di eutanasia e di accanimento terapeutico, realizzando al contempo l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, l'equa distribuzione delle cure palliative e l'accompagnamento terapeutico,**

**delibera di riservare, in sede di programmazione dei lavori, un'apposita sessione per l'esame e l'eventuale approvazione entro l'anno 2008 di un disegno di legge in materia di consenso informato e dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, idoneo a colmare il segnalato vuoto legislativo e ad assicurare, attraverso il riconoscimento dell'autonomia e la libertà della persona nelle scelte riguardanti la sua salute fisica e psicologica, la piena e omogenea tutela dei diritti fondamentali di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.**

## Allegato B

### **Intervento del senatore Compagna nella discussione del Doc. XVI, n. 1**

Fin troppo a lungo e forse in casi assai più vistosi e stridenti, il Parlamento si era per circa vent'anni privato del diritto di proporre alla Corte costituzionale conflitti di attribuzione fra una certa idea (fin troppo interpretativa) del giudicare e le prerogative del legiferare. Quasi in debito di ossigeno per le tantissime invasioni di campo subite in passato, il Parlamento rischia di peccare stavolta per eccesso di interventismo, dopo aver per tanto tempo peccato di omissioni.

Ecco, dico subito, colleghi, di preferire venir rubricato fra quanti accettano di correre i rischi dell'eccesso di interventismo piuttosto che aggrapparsi ad omissioni, che hanno concorso per me a conferire alla giurisdizione la torbida cattedra di «potere dei poteri». Non perché «potere dei poteri» debba essere la legislazione. Ma perché per me in democrazia liberale un «potere dei poteri» non deve abitare da nessuna parte, o meglio deve essere così impercettibilmente diffuso da non poter agire mai come tale.

Di qui a mio giudizio le benemerite opportunità della mozione al nostro esame. Vi si rileva come la Cassazione prima e la corte d'appello civile di Milano poi, autorizzando il venir meno del cosiddetto «trattamento di sostegno», per non incorrere in denegata giustizia, di giustizia ne abbiano erogata ben al di là degli ambiti e dei limiti del diritto vigente.

Certo, con la propria iniziativa, il Senato contribuisce ad imporre pubblicità alla sofferenza di un padre che sua figlia ha assistito per sedici anni con amore e dedizione. Certo, nessuno (né il Senato oggi né la Corte costituzionale domani) ha titolo per esibire sentimenti migliori dei suoi, né valgono richiami di maniera e di comodo ad una generica e sguaiata «società civile» che all'improvviso ha scoperto di voler bene a una ragazza che viene chiamata familiarmente per nome da quanti mai l'hanno conosciuta, assistita, vista soffrire.

Ma perché, colleghi, da questa sobrietà, da questo rispetto, da questo *understatement* si sono sentiti esentati i giudici di Milano? Ma come hanno fatto questi giudici, non certo con il contributo del Senato, a reputarsi investiti del potere di frugare su e giù dentro una personalità indifesa, fragile, esposta a ricostruzioni indebite della sua psiche e della sua vita interiore?

In una delle pagine della loro decisione si arriva a fondare la loro «certezza» (fra virgolette) che Eluana avrebbe preferito la morte allo stato vegetativo su un episodio di quando aveva tredici anni. «Allorché» – si legge a pagina 40 della sentenza – «trovandosi in vacanza al mare, reagì in maniera sorprendentemente intensa alla proibizione impostale dal padre di non uscire di casa oltre una certa ora: cominciò a sudare tanto profu-

samente che la nonna, presente alla scena, preoccupata di questo tipo di reazione, fulminò il padre con lo sguardo affinché recedesse dalla sua imposizione...».

A differenza di questi giudici, il Senato non deve, a mio parere, sentirsi in diritto di poter interpretare l'animo umano con tanta superficialità e dovrebbe trovare, invece l'umiltà di tenersi al diritto positivo e ad esso soltanto! E tale era il senso dell'apprezzata relazione del collega Vizzini.

All'articolo 580 del codice penale, l'ha ricordato Giuliano Vassalli, c'è ancora il delitto di aiuto al suicidio, in qualsiasi modo possa essere dato ed a prescindere dalle interpretazioni sulla volontà della persona di non voler vivere in certe condizioni. Ed a rafforzarlo c'è l'articolo 579 sull'omicidio del consenziente, fattispecie giuridica che serve a trasformare l'omicidio volontario in un delitto meno grave (ma comunque grave).

Quanto al «diritto costituzionale alla vita», c'è chi ha sostenuto (con tanto laicismo, ma con poca laicità) che esso non sarebbe esplicitamente menzionato nella Costituzione italiana. Ma pare che esso sia ampiamente ricavabile da una serie di disposizioni normative (come il divieto della pena di morte e quanto ad esso si ricollega) e che lo si possa senz'altro ricomprendere fra gli *human rights* riconosciuti e tutelati dal nostro ordinamento. Tanto più che c'è pure la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, dove viene menzionato proprio in termini di «diritto alla vita».

Sulla base di queste poche considerazioni, voterò a favore della mozione al nostro esame, consapevole, ovviamente, come Manzoni faceva dire ad Adelchi morente, che talvolta «...un'orrenda e misteriosa forza il mondo possiede e fa nomarsi diritto...», ma soprattutto angosciato dalla prospettiva di una giurisprudenza che ignori Vassalli ed interpreti Manzoni a modo suo.

**Testo integrale dell'intervento del senatore Malan  
nella discussione del *Doc. XVI, n. 1***

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, oggi siamo chiamati a decidere su una procedura giuridico-istituzionale: se sollevare un conflitto di attribuzione tra il Senato e la Corte di cassazione affinché la Corte costituzionale giudichi se la sentenza della Cassazione sia una corretta applicazione degli articoli 101 e 111 della Costituzione, dove si dice che «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge» e che «[t]utti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», oppure sia una violazione dell'articolo 70, che affida alle Camere la funzione legislativa, il che potrebbe implicare anche una violazione della soggezione dei giudici alla legge prevista all'articolo 101.

Ma nessuno può negare che stiamo anche trattando il caso di una persona e di coloro le stanno accanto e, indirettamente, di tutti coloro che si trovano in situazioni simili.

Dobbiamo perciò innanzitutto avere il più grande rispetto e senso di responsabilità in ciò che facciamo e diciamo. Rispetto non solo per chi è coinvolto direttamente, ma anche per tutti coloro che sostengono le proprie opinioni in materia, poiché si toccano qui sensibilità profonde, concezioni della vita, del senso della vita, convinzioni religiose e di fede. Osservo, di passaggio, che ci sono confessioni religiose che si sono schierate apertamente contro il merito della sentenza, altre – tra cui quella cui appartengo, che rappresenta la terza più antica continuativa presenza in Italia – che invece si sono espresse a favore. Il modo peggiore, dunque, di affrontare questi temi sarebbe quello della Guerra Santa, o della *jihad* laica, dove i propri argomenti sono valori, quelli contrari disvalori, chi ci dà ragione è sensibile e intelligente, chi ci dà torto un cinico o un barbaro ancorato a pregiudizi.

Qui, sia pure parlando di prerogative costituzionali, ci accingiamo indirettamente a dare torto o ragione al signor Beppino Englaro, o meglio, a chiedere alla Corte costituzionale se la Corte di cassazione si sia comportata correttamente nel dargli ragione. Mi pare perciò che su questo ci sia parecchio da riflettere e poco da polemizzare. Nessuno può prendere con leggerezza la convinzione che qui sia in pericolo il rispetto della vita umana, né la convinzione opposta secondo la quale in casi come questo il rispetto della persona umana e della sua dignità siano in contrasto con il proseguimento di certi trattamenti.

Noi senatori possiamo sollevare il conflitto di attribuzione, unico possibile strumento a questo punto – come giustamente ricorda la mozione Cossiga-Quagliariello – per sottoporre a un ulteriore vaglio la sentenza della Corte di cassazione, in base alla quale la corte d'appello di Milano ha autorizzato il signor Englaro a disporre l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale di sua figlia e che potrebbe dare luogo a parecchie altre autorizzazioni del genere nel prossimo futuro.

Ecco perché l'accusa alla mozione di essere strumentale mi lascia molto perplesso, specialmente se viene – come pare – da chi non condivide il contenuto della sentenza della Cassazione. Posso capire chi ritiene opportuna la sentenza e dunque non vota la mozione che potrebbe bloccarla, ma mi è difficile capire la logica di chi è contro la sentenza ma non vota l'unico strumento che le si oppone realmente.

Ma noi senatori non possiamo certo dimenticare che non abbiamo solo il potere di sollevare il conflitto di attribuzione, ma siamo innanzitutto legislatori, proprio in virtù di quell'articolo 70 della Costituzione che la mozione rivendica. Le norme che ci sono, e quelle che non ci sono, sono responsabilità nostra, forse anche una scelta consapevole, come ricorda la mozione.

Per la verità, qualche cosa il Parlamento l'ha fatta: la legge 28 marzo 2001, n. 145, ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Oviedo, la quale prevede che «quando un maggiorenne non ha, in ragione di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, la capacità di consentire a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del rappresentante, di una persona o istanza designati dalla legge», e che «un intervento non può essere effettuato» su una persona in tali condizioni «che per il suo diretto beneficio». Il disegno di legge relativo al Senato passò per alzata di mano, senza alcuna dichiarazione contraria e dunque presumibilmente all'unanimità. Nell'altro ramo del Parlamento fu invece manifestata qualche perplessità, ma non su questo punto, e vi furono alcune astensioni nell'ambito della Lega Nord e di Alleanza Nazionale (dove 33 votarono a favore e 9 si astennero), mentre tutti i 74 deputati di Forza Italia presenti votarono a favore, così come gli altri Gruppi. Vero è che da allora nessun Governo ha ratificato la Convenzione e in particolare il Governo Berlusconi non esercitò la delega per emanare i decreti legislativi di attuazione, ma lo stesso Governo, alla fine del 2002, presentò alla Camera un emendamento a un altro provvedimento per rinnovare la delega stessa. L'emendamento passò senza opposizioni, mentre al Senato due esponenti della Margherita presentarono un emendamento per sopprimerlo, respinto senza discussione e per alzata di mano, mentre l'insieme del provvedimento fu votato da tutti i parlamentari della maggioranza della Casa delle Libertà. Ma né il Governo Berlusconi né il Governo Prodi esercitarono la delega, che però fu rinnovata con la legge n. 17 del 2007, quando la norma sul trattato di Oviedo fu introdotta nell'Aula del Senato da un emendamento del senatore Marino, votato per alzata di mano e senza dichiarazioni contrarie. Alla Camera alcuni deputati di Forza Italia presentarono un emendamento soppressivo, respinto sia in Commissione sia in Aula, senza discussione, ma con il voto contrario dell'allora opposizione di centrodestra, i cui deputati però erano in gran parte assenti. Mi sembra perciò chiaro che l'insieme del Parlamento non ha fino ad oggi (forse non aveva) preso coscienza del complesso della questione. E del resto, anche i Governi hanno avuto le loro responsabilità, pur essendo chiaro che il mancato esercizio della delega non è stato dovuto a inerzia ma alla delicatezza della questione.

In ogni caso, per scelta consapevole o per lentezza, per difficoltà nel trovare un accordo o per un complesso di cause politiche, la situazione è questa: c'è un articolo della Costituzione il quale stabilisce che «[N]essuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», ma non c'è alcuna legge che ci dica cosa è trattamento sanitario e che cosa non lo è. Né c'è una legge che stabilisca come ci si debba regolare quando una persona non è in grado di dare o negare il consenso al trattamento, e neppure c'è una norma che preveda come dare o negare il proprio consenso in anticipo rispetto a eventuali o previste situazioni di incapacità. Tanto meno c'è un riferimento legislativo utile a stabilire in generale la ragionevolezza di determinati trattamenti nei confronti di persone in stato vegetativo permanente, né una definizione inequivoca di quest'ultimo.

Purtroppo, la mancanza di leggi non fa sparire la realtà, che è più forte dei giudici e delle leggi. I casi concreti vengono così trattati secondo le prassi mediche e secondo la valutazione del malato, quando è cosciente, e di chi si prende cura di lui. Sono certo che il buon senso e i migliori sentimenti animino generalmente coloro che devono prendersi queste responsabilità, ma ho anche visto una stretta parente in un ospedale pubblico, privata della nutrizione e della idratazione benché cosciente, solo perché non era in grado di parlare a causa di una emiparesi, ed era ormai molto avanti negli anni e con una frattura al femore. Del resto, gettando tutto il peso delle scelte sul personale sanitario possiamo aspettarci qualche eccesso nell'esercizio di questa delega. Ma ho anche visto scelte di tutt'altro segno, come quella di un ultraottantenne gravemente sofferente del morbo di Parkinson, oltre che di altre malattie, il quale, conformemente alle sue convinzioni e ai desideri da lui espressi, giunte le crisi respiratorie che avrebbero posto fine alla sua vita, non è stato portato in ospedale dove cure intensive avrebbero prolungato l'agonia di qualche giorno e forse di qualche settimana, durante le quali avrebbe in teoria potuto intervenire, benché escluso dai medici, un qualche miglioramento, ma gli si è permesso di morire in casa tra le persone care. Non parlo di un personaggio molto noto, ma di un mio stretto congiunto, mancato lo scorso anno.

Questa volta, però, la realtà è entrata nei tribunali, è arrivata alla Cassazione, ed ora al Senato.

La Cassazione ha dato un suo responso, motivandolo, come impongono la Costituzione e la legge, in modo molto ampio e articolato, in particolare proponendosi di contemperare diversi diritti costituzionali: il diritto inviolabile alla vita, di cui all'articolo 2, quello alla libertà personale, di cui all'articolo 13, e il diritto a rifiutare trattamenti sanitari, di cui all'articolo 32. E giusto questo responso? E, inoltre, si è limitato ad applicare la legge esistente al caso specifico o si è spinto al punto da diventare atto legislativo, valido *erga omnes*, che in quanto tale spetta alle Camere?

Si imputa alla sentenza di essersi arrogata il diritto di stabilire che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario. Certamente alimento e acqua sono neces-

sità di base che non penseremmo mai di negare a chiunque in quanto tali. Ma l'inserimento di un sondino nasogastrico è un atto praticabile solo da personale sanitario. Si imputa inoltre alla sentenza di autorizzare il giudice a sostituire «una manifestazione di volontà del paziente di sottrarsi all'alimentazione artificiale», una «mera supposizione del giudice» stesso. In proposito va però ricordato che la sentenza esige che la volontà del paziente deve emergere «in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti». Il requisito dell'univocità – in particolare – fa della menzione della personalità, dello stile di vita e dei convincimenti del paziente un elemento di garanzia a favore della continuazione del trattamento, in quanto – applicando la sentenza – basterebbe che la personalità o lo stile di vita o i convincimenti potessero far pensare a una contrarietà alla sospensione dell'alimentazione artificiale per imporre di proseguirla anche a fronte di esplicite dichiarazioni in senso contrario della persona divenuta incapace. Intanto però la sentenza ha scavalcato d'un balzo, sia pure minutamente motivato, lunghe discussioni che vedono autorevoli posizioni contrapposte.

Il presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Carlo Vizzini, cui è stato affidato l'esame in Commissione della mozione, ha inoltre ritenuto che la sentenza introduca il concetto di «accanimento terapeutico».

Di fronte a tutto questo complesso di tesi ho un convincimento e un dubbio. Il convincimento è che dobbiamo assumerci la responsabilità di fare una legge, in applicazione e nel rispetto della Costituzione, e in particolare degli articoli 2, 13 e 32 e pertanto ho firmato sia il disegno di legge del senatore Tomassini, sia quello del senatore Marino, pur sapendo che, accanto ai numerosi punti in comune, hanno differenze che vanno risolte e mi auguro che il lavoro su queste ed altre proposte sia rapido e soprattutto dettato da scienza e coscienza e non da preconcetti o ideologie. Questa legge dovrà sia definire e porre un limite all'accanimento terapeutico, sia evitare in ogni modo comportamenti arbitrari che portino a cessare le cure ove non ci sia la certezza scientifica della loro inutilità e la certezza della volontà del paziente di non volersi sottoporre a tali cure in quelle circostanze.

Il dubbio invece è sulla correttezza della sentenza della Corte di cassazione. La mozione dei senatori Cossiga, Quagliariello e Bianconi, se approvata, avrà l'effetto di consentire alla Corte costituzionale di esprimersi su queste importantissime istanze suscitate in modo così accorato e argomentato da numerosi colleghi, in gran parte membri del gruppo di cui mi onoro di far parte. Si tratta qui di una vita umana e del rispetto della Costituzione. Credo che su entrambe le questioni sia meglio una cautela in più che una in meno. Per questo voterò a favore della mozione, che – spero – costituirà anche un impulso verso l'approvazione di una buona legge su questo tema, così difficile e delicato.

**Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica  
nella discussione del Doc. XVI, n. 1**

La lunga e tormentata vicenda giudiziaria di Eluana Englaro e di suo padre Beppino, che ha portato, dopo ben tre procedimenti giudiziari, iniziati nel 1999, dapprima ad una decisione (peraltro non definitiva) della Suprema corte del 16 ottobre 2007 e, poi, al successivo decreto della corte d'appello di Milano del 9 luglio 2008 non si è ancora conclusa.

Difatti, si è appreso dalla stampa che il 31 luglio 2008 la procura generale di Milano ha depositato il ricorso presentato contro il decreto della corte d'appello civile di Milano e, contemporaneamente, ha chiesto alla corte civile di sospendere il decreto emesso per evitarne la definitività, altrimenti sarebbe esecutivo in qualsiasi momento. Siamo quindi di fronte ad un provvedimento non definitivo e basterebbe questa sola considerazione per doversi escludere la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione da parte del Senato, dopo che è già stata assunta una decisione errata in tal senso dalla Camera dei deputati.

Ma vi è di più. I tribunali e le corti, intervenuti nei vari gradi di giudizio, hanno assunto decisioni di natura giurisdizionale rispetto al caso concreto loro prospettato, adempiendo ad un obbligo giuridico loro imposto dal nostro ordinamento.

L'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi), stabilisce, difatti, che «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Ne discende che, quando la regola legislativa è incompleta, i principi fondamentali in materia di interpretazione, contenuti nell'articolo 12 delle preleggi, impongono in ogni caso al giudice adito in un caso giudiziario di pronunciare una sentenza.

Anche in questo caso, peraltro, la sentenza non ha efficacia *erga omnes*, ma è limitata alle parti e al caso concreto, in cui esaurisce la sua efficacia. Anche se si tratta di una sentenza emessa dalla Corte di cassazione, la pronuncia non costituisce un precedente assoluto e vincolante e non assume il rilievo di carattere generale, tipico delle leggi.

La Corte di cassazione ha applicato, quindi, la normativa vigente e, per colmare l'asserito vuoto legislativo, ha fatto doverosamente ricorso ad una interpretazione teleologica e adeguatrice, e non ad una interpretazione creatrice sostituendosi al legislatore.

Né può dimenticarsi che la Corte costituzionale, pronunciandosi in un caso in cui, pure, si discuteva di rispetto della dignità della persona umana, ha fissato due principi, che possono oggi essere richiamati: a) compete innanzitutto al legislatore determinare un equilibrio tra diversi beni tutelati costituzionalmente e messi contemporaneamente in gioco; b) tuttavia, se vi è carenza legislativa, compete al giudice interessato de-

cidere, ricercando nel complessivo sistema normativo, l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali. (vedi al riguardo la sentenza n. 347 del 1998 della Corte costituzionale).

Il Parlamento non è affatto ostacolato dalla pronunzia della Cassazione nell'esercizio del suo potere legislativo, anzi può e deve farlo in tempi rapidi. In questi giorni ha dimostrato un'efficienza e una rapidità che non possono essere smentite in materie così sensibili.

Queste considerazioni devono indurre a non condividere la proposta di sollevare un conflitto di attribuzione, che, se accolta, espone il Senato ad una prevedibile pronunzia di inammissibilità del conflitto, secondo regole ripetutamente ribadite dalla Corte costituzionale.

Nel caso in esame non vi è carenza di potere giurisdizionale, con sconfinamento del giudice nella funzione legislativa, ma si prospetta surrettiziamente questa ipotesi per cercare di contrastare una pronunzia di merito e, quindi, un asserito errore in giudicando, che è ricorribile con altri rimedi, appunto quelli già attivati dalla procura generale di Milano. Si cerca in questo modo di trasformare il giudizio della Corte costituzionale in un ulteriore grado di giurisdizione, dando atto al contempo che il Parlamento non è in grado o non vuole dare una soluzione legislativa, che gli compete, potere di cui nessun magistrato lo ha espropriato.

**Testo integrale dell'intervento del senatore Pastore  
nella discussione del *Doc. VI, n. 1***

La rilevanza etica ed esistenziale della vicenda giudiziaria fa emergere in primo piano una complessa ed articolata questione istituzionale che attiene alla separazione dei poteri che, come noto, caratterizza in modo significativo la natura dello Stato di diritto; in particolare si discute sull'ammissibilità o sui limiti all'ammissibilità nel nostro ordinamento di sentenze cosiddette «creative», cioè di sentenze che definiscono un caso concreto non regolato espressamente dalla legge.

La tragedia che ha colpito Eluana Englaro ed il dramma che vive la sua famiglia turbano profondamente la coscienza di tutti e coinvolgono i nostri più profondi sentimenti; ma la vicenda merita una profonda riflessione e quindi ha titolo per entrare in un dibattito parlamentare, non solo per la drammaticità dei fatti posti all'attenzione dei giudici ma, e questo è ciò che deve emergere per giustificare il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, per le conseguenze che la decisione comporta nello svolgersi in modo corretto ed equilibrato della giurisdizione che deve interpretare ed applicare la legge e non crearla, sostituendosi ad essa.

Ove si ammettesse la facoltà per chi esercita la giurisdizione di decidere anche in totale assenza, tra l'altro consapevole e non casuale, di una legge che anche indirettamente tratti la materia, una materia che attiene ai valori più sacri dell'essere uomini, anzi del valore più sacro che è quello di disporre della vita di un individuo, qualunque sia il suo stato fisico e mentale, si aprirebbero scenari futuri incontrollabili e dagli esiti sconcertanti.

È evidente che se in luogo di trattare di tematiche così profonde la sentenza della Cassazione trattasse di interessi economici, materiali, di basso profilo con tutta probabilità non si sarebbe sollevata la questione che stiamo discutendo se non sulle riviste di diritto e nei dibattiti tra giuristi; riesce quindi difficile spogliarsi del merito della vicenda sviluppando ragionamenti e avanzando considerazioni che possono apparire aride, formalistiche e che qualcuno, come fa l'opposizione, può qualificare strumentali ma in realtà ne risulta coinvolto un punto fondamentale del nostro stesso stare insieme in una comunità regolata ed ordinata, se cioè tutto lo svolgersi della storia, recente o meno recente, per sottrarre il cittadino all'arbitrio e sottoporlo al primato della legge, cioè per far maturare e radicare nella coscienza civile e quindi nelle Costituzioni, scritte o non scritte, i principi dello Stato di diritto possa o debba essere travolto e neppure essere considerato meritevole di riconsiderazione e di riflessione in un'Aula parlamentare.

E non importa se si corre il rischio di un rigetto del ricorso da parte della Corte costituzionale, sapremmo tutti allora di vivere in uno Stato diverso da quello uscito da vicende millenarie, spesso tragiche che hanno insanguinato la vita di città, Stati, Nazioni sin dall'alba dell'umanità,

per affermare che la libertà e la dignità degli uomini passano anche attraverso l'esercizio di un potere, quale quello legislativo, che stabilisca preventivamente le regole della convivenza in modo valido per tutti, senza privilegi e discriminazioni, in modo cioè generale ed astratto. Il che si traduce nella formula che attesta ed afferma il primato della legge.

Non voglio quindi trattare i contenuti e gli effetti irreversibili della decisione della Cassazione, del suo porre, in modo acritico e del tutto irrazionale, sullo stesso piano valori costituzionali che noi riteniamo incommensurabili, nell'arrampicarsi con esiti contraddittori su questioni che riguardano l'accanimento terapeutico che non sembra riguardare il caso in esame, nel richiamare spesso in modo improprio ed incoerente fonti del diritto che tali non sono per il nostro ordinamento, questioni tutte che dovrebbero trovare rimedio all'interno del processo e non nell'Aula parlamentare o in quella della Corte costituzionale come regolatrice di conflitti tra poteri dello Stato, anche se non sfugge che la sentenza della Cassazione è assolutamente aberrante quanto alle ragioni che dovrebbero sostenerla ed abnorme per le conseguenze giuridiche: un fatto che costituisce di per sé un delitto, uno dei delitti più gravi se non il più grave, cioè l'omicidio, non è più penalmente rilevante ove venga autorizzato da un tribunale o da una corte d'Appello.

Ritornando al punto che ci interessa, non posso non rilevare che coloro che contestano la procedura qui avviata dimenticano che in realtà la vicenda giudiziaria è solo in apparenza un caso di esercizio di giurisdizione in senso proprio. Tale vicenda è, invero, annoverata in quell'ampio settore della giurisdizione volontaria che ricomprende una serie di interventi formalmente appartenenti alla giurisdizione per la sola ragione della qualità del soggetto che ha il potere di decidere, ma che hanno contenuto e natura di atti amministrativi e che come tali sono strettamente soggetti al principio di legalità e di tipicità. All'esercizio della giurisdizione volontaria non può certo farsi applicazione del principio contenuto nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale (le cosiddette preleggi) che prevede nel suo secondo comma che «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato»; tale norma, che rappresenta una vera e propria «norma di chiusura» in quanto provvede ai casi in cui si presentino lacune nell'ordinamento, fa riferimento ai giudizi contenziosi, alle liti cioè, alle «controversie» come lo stesso articolo 12 recita, che il giudice non può non risolvere pena l'abdicazione da parte dello Stato ad una funzione fondamentale, direi primigenia della sua stessa ragion d'essere, cioè quella di assicurare la definizione dei contrasti tra cittadini che potrebbero, se non risolti o non risolvibili, metterne in discussione la stessa sopravvivenza. Nel caso Englaro si pone invece semplicemente una richiesta di autorizzazione da parte del rappresentante legale di Eluana, incapace di esprimere una qualsivoglia volontà propria.

Ma vi è un altro profilo da considerare che costituisce sia premessa che sviluppo e conclusione dell'intera questione ossia l'assenza di una legge in materia che può costituire certamente una mancanza di rilevanza politica, da criticare certamente ed alla quale dovremo porre rimedio al più presto, ma che non può giustificare l'invasione di campo da parte del giudice: così facendo, fa venir meno uno dei principi fondanti dello Stato liberale per il quale esistono spazi, ambiti, luoghi dell'attività dei cittadini, in quanto membri di comunità, prima tra tutte la famiglia, depositari di gelosi valori personali e morali, portatori di interessi anche economici che non ledono interessi altrui, e così via. Su questi il legislatore non dovrebbe intervenire, e per lo più non interviene, rispettando un sacro principio di libertà che appartiene pienamente ai nostri valori costituzionali. Pensare che un caso come quello della Englaro debba per forza avere uno sbocco giudiziario minerebbe profondamente le fondamenta di un principio che attribuisce la disponibilità della vita solo a chi ne è il titolare, senza prevedere rappresentanze o sostituzioni di sorta.

Non credo quindi che occorra drammatizzare più di tanto, come cerca di fare l'opposizione, la proposta di sollevare conflitto di attribuzione tra il Senato, titolare con la Camera dei deputati del potere legislativo, e la Cassazione, che su tale vicenda si è pronunciata; la questione giuridico-costituzionale merita un intervento della Corte costituzionale che valuti se sono stati superati i confini tra i due poteri, ritenendo comunque chi vi parla che vi siano ottime ragioni per riconoscere che ben avrebbe potuto la Cassazione ritenere la vicenda, così intrisa di drammaticità e di valori etici, priva di regolamentazione e quindi non ritenere ammissibile l'autorizzazione a «staccare la spina», proprio in considerazione della mancanza, non casuale, come detto, di una legislazione in proposito quale potrebbe essere quella sul testamento biologico che ci auguriamo possa essere discussa ed approvata in brevissimo tempo, essendone ormai chiari i contorni, i presupposti ed i valori in campo.

L'opposizione non ha ritenuto di aderire alla nostra impostazione, io credo per varie ragioni che attraversano il Partito Democratico e l'Italia dei Valori.

La prima consiste in un ossequio acritico ed aprioristico a tutto ciò che proviene da un'aula di giustizia, alla supposta natura «sacrale» della sentenza; la seconda nella volontà di evitare che vengano alla luce i profondi e non marginali contrasti presenti nelle proprie fila; la terza nella convinzione che una volta «eseguita» – è il caso di dire purtroppo – la sentenza i principi enunciati dalla Cassazione rappresenteranno una sorta di «tavola delle leggi» alla quale non si possa derogare, pena l'accusa di oscurantismo, di atteggiamenti illiberali, di un passo indietro su un tema che avrebbe ricevuto la consacrazione giurisprudenziale in quanto, a dire della Cassazione, una disciplina legislativa esiste ed è stata applicata.

**Testo integrale del relatore, senatore Vizzini, in sede di replica  
nella discussione del Doc. XVI, n. 1**

In data 16 ottobre 2007, con la sentenza n. 21748, la Sezione I civile della Corte di cassazione si è pronunciata in materia di eutanasia e testamento biologico evidenziando, sul punto, alcuni nodi problematici assai delicati e ponendone in rilievo i principi generali. Per ragioni di completezza, appare opportuno premettere i passaggi essenziali del procedimento giudiziario, che hanno condotto alla citata pronuncia.

Presso il tribunale di Lecco veniva avanzata richiesta di emanazione di un ordine di interruzione della alimentazione forzata (mediante sondino nasogastrico) il quale consente di mantenere in vita la tutelata, in stato di coma vegetativo irreversibile dal 1992. Il ricorso – previa nomina di un curatore speciale *ex* articolo 78 del codice di procedura civile – è presentato *ex* articolo 732 del codice di procedura civile, il quale prevede come «i provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti. Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso. Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio». Il curatore speciale aderiva a tale ricorso.

Il tribunale di Lecco, con decreto in data 2 Febbraio 2006, dichiarava inammissibile il ricorso e giudicava comunque manifestamente infondati i profili di illegittimità costituzionale prospettati in via subordinata dal tutore e dal curatore speciale.

Il suddetto decreto era successivamente impugnato innanzi alla Corte di appello di Milano dal tutore, il quale chiedeva – previo accertamento della volontà della tutelata, a suo tempo manifestata, contraria all'accanimento terapeutico – che venisse ordinata l'interruzione dell'alimentazione forzata, in quanto trattamento invasivo della sfera personale e perpetrato contro la dignità umana. Il curatore speciale – proponendo egli stesso reclamo, da intendersi anche come reclamo in via incidentale – chiedeva l'accoglimento della relativa impugnazione. La corte d'appello di Milano con decreto in data 16 Dicembre 2006 – in parziale riforma del provvedimento impugnato – dichiarava ammissibile il ricorso ma, tuttavia, lo rigettava nel merito<sup>1</sup>. Con atto notificato il 3 marzo 2007, il tutore ha interposto ricorso innanzi alla Corte di cassazione, sezione I civile, per la riforma della sentenza del giudice di gravame.

Il giudice di legittimità ha cassato il decreto impugnato – rinviando la causa ad altra e diversa sezione della corte d'appello di Milano – con la seguente motivazione: «ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel

contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa».

Le conclusioni cui giunge la Corte di cassazione ed, in particolare, il complesso *iter* logico-argomentativo meritano un approfondimento, proprio nella prospettiva di una possibile interferenza – provocata dalla sentenza *de qua* – con le attribuzioni conferite dalla Costituzione al potere legislativo. In tal senso, dunque, pare opportuno disaminare le motivazioni poste alla base della pronuncia in oggetto anche alla luce della funzione che, nell'ambito del sistema di giustizia costituzionale italiano, è svolta dal giudizio per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato.

Nel denunciare la violazione degli articoli 357 e 424 del codice civile in relazione agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia, il tutore (ricorrente in via principale) chiede al giudice di ultima istanza di affermare, alla stregua di un principio di diritto, «il divieto di accanimento terapeutico, e cioè che nessuno debba subire trattamenti invasivi della propria persona, ancorché finalizzati al prolungamento artificiale della vita, senza che ne sia concretamente ed effettivamente verificata l'utilità ed il beneficio», eventualmente sollevando una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto le suddette norme per violazione dei medesimi articoli della Costituzione.

Al fine di conferire un base normativa – quale obiettivo addentellato giuridico positivo – alla rivendicazione di parte ricorrente, la Corte di cassazione cita in sentenza gli articoli 13 e 32 della Costituzione – nei quali si proclama sia l'inviolabilità della libertà personale, ovvero «la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo» (Corte costituzionale, sentenza n. 471 del 1990), sia la tutela della salute, come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività; la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale), nella quale si enuncia il principio del «consenso informato», quale

base del rapporto medico-paziente ispirato alla natura generalmente volontaria degli accertamenti e trattamenti sanitari; e infine, quali fonti soprannazionali, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4 aprile 1997) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000). A queste aggiungeva il Codice di deontologia medica (2006), il cui articolo 35 dispone che «il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente».

È proprio dal coacervo di tali norme che il giudice di legittimità deduce come debba «escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita», ritenendo «che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva». Ed a suffragio di tale orientamento lo stesso richiamava, peraltro, alcune sentenze di giudici stranieri dalle quali il giudice italiano ritiene di poter ricavare – in termini sostanzialmente omogenei – l'esistenza di un generico diritto di ciascuno, a prescindere dalla condizione fisica e comunque capace, «a rifiutare un trattamento indesiderato per il mantenimento in vita» (Corte Suprema degli Stati Uniti, sentenza 26 giugno 2006; *House of Lords*, 4 febbraio 1993; *Bundesgerichtshof*, 17 marzo 2003).

Dalla premessa ricostruzione ermeneutica emerge con evidenza, tuttavia, un dato inequivocabile: la carenza, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, di una organica disciplina normativa destinata espressamente a regolamentare la materia della «interruzione volontaria della vita» («eutanasia»). E ciò si ricava, in effetti, proprio alla stregua delle predette fonti – evocate dalla Corte di cassazione in motivazione – posto che in nessuna delle stesse è dato riscontrare la ricorrenza di alcuna norma funzionale a definire una fattispecie identica o analoga a quella in esame.

Che l'ordinamento giuridico italiano sia attualmente privo di una disciplina di diritto positivo finalizzata a regolamentare in modo sistematico i casi di «eutanasia» (o di «diritto alla morte») è ben presente, invero, anche al giudice di legittimità; egli ne dà atto, infatti, laddove rileva come la fattispecie su cui è chiamato a pronunciarsi sia caratterizzata dalla «attuale carenza di una specifica disciplina legislativa», tuttavia ritenendo, proprio per tal motivo, di poter assicurare comunque «il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti» mediante la imposizione in capo al giudice della «opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali» (Corte costituzionale, sentenza n. 347 del 1998).

È stato giustamente notato invece come, allo stato attuale, la sola disciplina normativa che dovrebbe e potrebbe essere richiamata, quale effettiva base giuridica, in un caso del genere è quella contemplata negli articoli 579 e 580 del codice penale relativi, rispettivamente, ai delitti di «omicidio del consenziente» e di «aiuto al suicidio»: «i punti di riferimento sono chiarissimi: c'è il diritto costituzionale alla vita [...] ricompreso nel quadro dei diritti umani generalmente riconosciuti [...] e c'è il nostro codice penale [...] Allora non so da quali principi del diritto vigente si possano trarre decisioni simili [...] Le si può forse trarre da principi

umanitari e ideali, ma non in base al diritto vigente» (G. Vassalli, *II Foglio*, 16 luglio 2008).

In ultima analisi, all'espresso riconoscimento, anche da parte della corte di cassazione, della mancanza di una base giuridica di diritto positivo per la regolamentazione della materia fa riscontro – ai fini dell'accoglimento del ricorso – la «creazione» da parte della stessa di un vero e proprio principio di diritto (il divieto di accanimento terapeutico), certo conforme alla richiesta avanzata dal ricorrente, ma in apparente contrasto con le uniche norme di diritto positivo che attualmente possono ritenersi applicabili ad una simile fattispecie. E ciò, quindi, conduce ben al di là del solo onere di «ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione [dei] beni costituzionali», spettando invece al legislatore di individuare «il punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti» (Corte costituzionale, sentenza n. 347 del 1998).

Sotto tale profilo sembra emergere, dunque, una ipotesi di conflitto, riconducibile alla cognizione della Corte costituzionale, fra l'esercizio della funzione giurisdizionale, costituzionalmente attribuita alla magistratura e funzionalmente garantita dagli articoli 101 e 102 della Costituzione: «i giudici sono soggetti soltanto alla legge [...] la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari», e l'esercizio della funzione legislativa, attribuita in via esclusiva al Parlamento e garantita dall'articolo 70: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

È noto, infatti, come la funzione fondamentale di tale giudizio, nell'ambito del sistema di giustizia costituzionale, sia quella di «strumento di garanzia volto a preservare la rigidità costituzionale [...] baluardo della Costituzione e dell'ordine democratico» (R. Bin, *L'ultima fortezza*, Milano, 1996, p. 2; articoli 37 e 38, della legge n. 87 del 1953). E tuttavia, entro tale schema funzionale – che conferisce al giudizio *de quo* la natura di «congegno di chiusura del sistema delle competenze» (R. Bin, *Ibidem*, p. 3) – è noto altresì come la Corte costituzionale abbia sempre risolto i conflitti «caso per caso», sempre restia «ad impegnarsi in definizioni che si sarebbero potute rivelare [...] ristrette e restrittive, capaci di ostacolare sino a comprometterla la funzione stessa del giudizio ad essa affidato» (R. Bin, *Ibidem*, p. 3).

In tal senso la Corte costituzionale ha rifuggito storicamente da definizioni ontologiche dei soggetti (i «poteri») e dell'oggetto (le «attribuzioni») del conflitto, piuttosto affidandosi ad una «teoria della Costituzione scritta» affinché il giudizio per conflitto divenisse strumento di regolamentazione ai «sommi livelli [dei] confini tra il mondo del diritto ed il mondo della politica, garantendo che questa si svolga nel rispetto dei ruoli e delle regole del gioco da quello fissate» (R. Bin, *Ibidem*, p. 4).

Premessa la piena legittimazione attiva sia del Parlamento sia della magistratura, in sede di giudizio per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato – come comprovato da consolidata ed indiscussa giurisprudenza costituzionale – e la pacifica deducibilità di un provvedimento della autorità giudiziaria quale oggetto del conflitto (R. Di Maria, *Contradditto-*

*rio ed interventi nei conflitti di attribuzione fra poteri*, in Pizzorusso A., Romboli R., (a cura di), *Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione*, in *Quaderni della Rivista di Diritto costituzionale*, Torino, 2003), si rileva quanto segue.

Si ritiene opportuno che il Senato sollevi conflitto di attribuzione, in quanto nel caso in esame sembra esprimersi una presunta «potenzialità offensiva» del provvedimento della Autorità giudiziaria rispetto all'esercizio della potestà legislativa. Premessa, infatti, la piena legittimità costituzionale della esplicazione del potere giudiziario nella Interpretazione ed applicazione della legge, nel caso di «creazione» giurisprudenziale di un principio di diritto – alla stregua del quale il giudice decida una controversia – invece pare di potersi ravvisare una ipotesi di «usurpazione» della attribuzione (costituzionale) di produzione normativa riservata, in via esclusiva, al potere legislativo.

Nel caso in esame la carenza di una disciplina di diritto positivo, relativa alla materia che investiva la fattispecie, viene colmata dal giudice mediante una sentenza «creativa» con la quale esso non si limita a dare voce al cosiddetto «diritto vivente» – secondo la propria prudente e discrezionale interpretazione e nel rispetto del principio *iura novit curia* – bensì deducendo *ex novo* un principio di diritto (non scritto) in conformità al quale risolvere la *quaestio iuris*.

Si può ritenere, quindi, che il potere giudiziario si sia materialmente sostituito al potere legislativo, al quale solo spetta la funzione «nomogenetica» a fronte di quella «nomofilattica» attribuita al primo; e ciò in aperto contrasto con il principio di separazione dei poteri, espresso nella ricordata «teoria della Costituzione scritta», alla garanzia della quale il giudizio per conflitto di attribuzioni è preordinato.

La predetta sentenza della Corte di cassazione – laddove ponga a fondamento dell'accoglimento della richiesta di parte dei presupposti di fatto non ricavabili da alcuna norma di diritto positivo (la irreversibilità della condizione di stato vegetativo e l'effettiva ed espressa volontà del soggetto) – sembra configurarsi, insomma, come atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente, adottato per via giudiziaria dal giudice di legittimità al quale compete, invece, la verifica della corretta applicazione del diritto vigente da parte dei giudici di merito.

Anche alla luce della particolare delicatezza della materia in oggetto – crocevia di diverse istanze culturali, sociali, morali, etiche ed economiche – non sembra potersi risolvere il nodo problematico dell'equilibrio fra le suddette funzioni, se non rimettendo alla Corte costituzionale la definizione dei relativi ambiti di competenza funzionale; il dibattito emerso in sede scientifica, etica e culturale, ed il serrato confronto in sede politica e parlamentare che attualmente connota il tema della «eutanasia» è assimilabile, infatti, a quelli che, nell'ambito dello Stato costituzionale, si articolano intorno a problematiche di natura altrettanto «universalistica» («globalizzazione», «dignità umana», «identità culturale», «multiculturalità»);

tutti fenomeni rispetto ai quali i moderni ordinamenti costituzionali sono destinatari di obblighi il cui adempimento si riverbera nei confronti dell'intera comunità.

Sotto questo profilo, è proprio nella distinzione fra *iura e leges* che sembra potersi rispecchiare la trasposizione del pluralismo degli ordinamenti, nel moderno dualismo tra le leggi della coscienza e le leggi del diritto positivo (P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000).

Partendo dal presupposto per cui nei sistemi giuridici continentali *civil law* – a differenza di quelli di *common law* – deve escludersi che il potere giudiziario possa assumere, più o meno surrettiziamente, un ruolo radicalmente «creativo», la produzione di nuove norme per via meramente giurisprudenziale sembra configurarsi, allora, come tipica ipotesi di usurpazione/lesione della funzione legislativa, costituzionalmente attribuita al Parlamento.

In questo quadro, non v'è dubbio come il contributo offerto dal giudice alla evoluzione dell'ordinamento giuridico si esprima anche nella funzione *lato sensu* «creativa» della interpretazione delle norme; d'altro canto è concetto pacificamente assimilato in dottrina quello della enucleazione di nuovi *iura* – ricavabili dai diversi percorsi ermeneutici intrapresi dalla giurisprudenza – attraverso l'esercizio della discrezionalità di cui il giudice legittimamente dispone in sede di interpretazione (Barack, *La discrezionalità del giudice*). Tale esercizio – perché possa ritenersi, appunto, legittimo – presuppone comunque l'esistenza di una base di diritto positivo sulla quale è possibile poi innestare i diversi teoremi ermeneutici, frutto della predetta discrezionalità giudiziaria.

È proprio nel delicato equilibrio fra creazione *ex novo* di principi di diritto e creatività ermeneutica del giudice che si pone il *discrimen* fra esercizio della funzione legislativa ed esercizio della funzione giurisdizionale (J. Waldron, *Principio di maggioranza e dignità della legislazione*, Milano, 2001).

La Corte costituzionale, nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, vorrà definire i confini della discrezionalità ermeneutica del giudice identificando – con particolare riferimento alla materia in esame – il limite oltre il quale tale potere, comunque costituzionalmente garantito, finisca per ledere l'altrettanto costituzionalmente previsto libero esercizio della funzione legislativa, invece conferito al Parlamento. Così distinguendo – in termini sistematico-funzionali – il potere (esclusivamente parlamentare) di creazione delle *leges* da quello (esclusivamente giudiziario) di enucleazione degli *iura*.

**Testo integrale della dichiarazione di voto  
del senatore a vita Cossiga sul *Doc. XVI, n. 1***

Signor Presidente, signori senatori, ho concorso alla elaborazione ed ho aderito alla presentazione della mozione che intende promuovere il conflitto tra Senato e Corte di cassazione in ordine al grave, delicato e doloroso caso della giovane Eluana – alla cui famiglia mi sento vicino per il dolore che ha sofferto, che soffre e che soffrirà – soltanto per stretti motivi costituzionali e di politica costituzionale, ma anche al fine di contribuire a frenare la sempre maggiore arroganza e intraprendenza di alcuni magistrati, giudici e pubblici ministeri che, dimenticandosi di essere oggettivamente soltanto un ordine e non un potere e, soggettivamente, esclusivamente una categoria di impiegati civili dello Stato a statuto speciale che lavora non molto, sbaglia spesso e guadagna assai, tentano in modo perverso di far prevalere il governo dei giudici, il peggiore dei governi, e peggio ancora il governo dei pubblici ministeri, sul governo del popolo, l'unico sovrano reale in uno Stato democratico, e sul Parlamento, suo mandatario, unico sovrano legale.

Perciò la mozione non intende oggettivamente entrare nel merito dei gravi problemi che attengono alla vita, al diritto alla vita, alla disponibilità di essa e, se così si può dire, al mistero della morte, e quindi anche all'accanimento terapeutico e all'eutanasia. Se un giudice avesse, in una sua sentenza, voluto arbitrariamente disapplicare le leggi dello Stato in materia di aborto – istituto per me cattolico abominevole – a cui io sono violentemente contrario, e ossequioso non solo agli insegnamenti della Chiesa, ma seguace del diritto e dell'etica naturali e, per il rispetto dello Stato di diritto, del Parlamento nazionale e del principio della distinzione tra potere democratico e ordine giurisdizionale, io avrei certo aderito ad una mozione che intendesse sollevare un conflitto di attribuzione contro questo giudice.

Non a difesa di mie credenze religiose o opinioni etiche sono dunque qui, oggi, a sostenere il conflitto di attribuzione, ma per motivi del tutto «laici», a difesa della sovranità del Parlamento quale supremo e unico legislatore, la cui autorità promana dal popolo, unico sovrano reale, e supremo legislatore.

Ciò premesso, qual è il caso?

Agli atti del Senato della Repubblica esistono svariati disegni di legge in materia dei trattamenti sanitari, con particolare riferimento all'accanimento terapeutico – sul quale peraltro si è già negativamente pronunciata la Chiesa cui appartengo – ma che nello sfondo hanno, per i laicisti e per parte della sinistra, quel «messaggio» di morte che è la legalizzazione dell'eutanasia o morte indotta, volontaria quando il soggetto sia cosciente, ma involontaria quando il soggetto non sia consapevole, e che quindi integra la fattispecie dell'assassinio, fattispecie prevista e punita dagli articoli 579 e 580 del codice penale, norme la cui abrogazione non mi sembra rientri nella competenza della Suprema corte o di qualsiasi altro giudice.

Con la legalizzazione dell'eutanasia ci si porrebbe sulla nefasta via che fu già del nazismo hitleriano.

I disegni di legge in materia oggi all'esame del Parlamento sono intesi, come indicano le relazioni illustrative, a soddisfare l'asserita esigenza di introdurre pienamente il diritto di autodeterminazione di ogni persona nel campo delle cure mediche, esigenza che il progresso scientifico e tecnologico ha posto in termini particolarmente profondi. Ciò significa che il nostro ordinamento non contiene alcuna norma in materia.

La mozione Cossiga, Quagliariello, Bianconi ed altri ha, lo riaffermo, come scopo quello di far sollevare al Senato della Repubblica, in quanto contitolare del potere legislativo, di far tutelare l'esclusiva competenza di legiferare del Parlamento, un conflitto di attribuzione contro la Corte di cassazione in ordine alla sentenza resa dalla 1ª sezione civile della Corte stessa in data 16 ottobre 2007, n. 21748. A seguito di tale sentenza, la 1ª sezione civile della corte d'Appello di Milano ha emesso un decreto che autorizza la sospensione del trattamento di idratazione nei confronti di Eluana Englaro, e cioè una vera e propria sentenza capitale proprio quando il nostro Paese si è battuto per la moratoria di essa e si batte per la sua universale abolizione. Contro il decreto dei giudici di Milano, novelli boia di Stato, la procura generale della Repubblica di Milano ha interposto appello. Con ciò i giudici della Corte di cassazione dicono falsamente di aver inteso avviare ad una cosiddetta carenza di legge, dico cosiddetta perché sembra che non abbia più valore il principio: «*ubi lex voluit dixit, ubi non voluit non dixit!*».

Personalmente ritengo che alla base della Costituzione della Repubblica, come di qualunque altra Costituzione, vi siano, quale loro base, i principi di diritto naturale, intesi come principi fondamentali e strutturali della società civile, non derivanti per sé soltanto ed esclusivamente da una concezione etico-religiosa, ma dalla sola ragione umana, nonché dalle tradizioni, costumi e realtà della convivenza civile quale si è configurata nella storia, principi che per avere vigenza non abbisognano – a mio avviso – di norme positive e che, ove queste fossero in contrasto con esse, sono le prime a prevalere, anche nelle forme estreme dell'esercizio diritto naturale alla resistenza e persino al tirannicidio!

Tra questi principi vi è, a mio avviso, anche quello dell'intangibilità della sacralità della vita umana, che è pur sempre sussistente, anche se aiutata: sono invece contrario all'accanimento terapeutico nel quale la persona non è per sé sussistente, ma tenuta in vita artificialmente.

Ma la legge, non i giudici, debbono regolare, se del caso, questa materia!

Con la sentenza denunciata, la 1ª sezione civile della Corte di cassazione ha invaso la competenza del potere legislativo, dando anche una infondata e falsa interpretazione alle disposizioni generali contenute nel codice civile sulla applicazione della legge che, tra l'altro, quando fanno riferimento oltre che all'analogia anche ai principi generali, si riferiscono non soltanto ai principi generali costituzionali, ma anche a quelli dell'or-

dinamento giuridico che vigeva prima della Costituzione rigida del 1948, e che possono peraltro essere in contrasto con essi.

Alcuni giuristi, fra cui l'esimio collega di Senato e di accademia professor Ceccanti, pensano che la Corte di cassazione avesse il dovere di pronunciarsi, richiamandosi ai principi sulla «denegata giustizia». Ma la giustizia è denegata se il giudice si rifiuta di applicare il diritto vigente anche con il ricorso all'analogia e financo ai principi generali. Ma non vi è denegata giustizia se nella materia non vi è diritto!

Caso tipico dell'ignoranza di quei magistrati, prepotenti e presuntuosi, che fanno politica con gli strumenti della giustizia: esemplare il caso del «furore uterino giudiziario» del giudice Gandus!

I giudici di tradizione di *Common Law* non sono «facitori» di norme: essi sono solo legittimati a «ritrovare» le norme nell'ordinamento giuridico vigente che è costituito dagli usi e dalle consuetudini fondamentali della *lex Angliae*, legge che può essere modificata, integrata e interpretata solo con atti del Parlamento. Respingere il ricorso dei familiari nel clamoroso caso di Eluana non sarebbe stata «denegata giustizia», ma solo dichiarazione di difetto di competenza costituzionale.

Sarebbe come se si considerasse caso di denegata giustizia non ottenere dal giudice la deposizione del Governo di Kabul o di quello di Baghdad, il riconoscimento del diritto di imporre, il povero o meno ricco, una *Robin tax* sul più ricco: ad esempio del parlamentare nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione!

Peraltro la Corte costituzionale ha già per ben tre volte dichiarato ammissibili i conflitti di attribuzione sollevati dal Governo della Repubblica, non solo contro sentenze e ordinanze di giudici, ma perfino, come nel caso della procura della Repubblica di Milano, contro gli atti e puranco le attività dei pubblici ministeri.

C'è chi si è meravigliato per l'atteggiamento di parte del Gruppo dei senatori del Partito Democratico, ma io ne comprendo la decisione di non partecipare al voto. In questo partito d'indecifrabile connotazione (socialista alla D'Alema, democratico europeo alla Bayrou e alla Rutelli, neoulivista alla Bindi, per il governo del popolo «ma anche» prodiano alla Monaco, garantista «ma anche» giustizialista e chi più ne ha più ne metta...), vi sono infatti cattolici – pochi invero! – o anche laici che sono contro la «cultura di morte», ma che ritengono che supremo valore sia mantenere l'unità; vi sono invece altri amici laici e cattolici, come gli amici e colleghi «cattolici progressivi» alla cardinale Martini, il neo Lutero italiano, e alla cardinale Tettamanzi, il senatore Marino, di antica, pia e devota famiglia, il professor Ceccanti, ex presidente nazionale degli universitari cattolici, Luigi Zanda, ex presidente della Prima primaria congregazione mariana della Scaletta, e cioè ex presidente mondiale delle congregazioni mariane, potente «setta» laica emanazione della Compagnia di Gesù, che sono propugnatori di essa, così come dell'aborto, dei DICO e dei PACS. Vi sono però alcuni che ritengono fondato il sollevare il conflitto di attribuzione e altri no, c'è chi vorrebbe dare un dispiacere all'Italia dei Disvalori e chi vorrebbe compiacerla votando contro. Trovo sensato quindi che i senatori democratici del

«ma anche», proprio per rimanere fedeli a questo loro splendido motto obamaveltroniano, non partecipino al voto.

Così si sono comportati anche alla Camera dei deputati, ove, peraltro, il «sì» ha prevalso ed è stato approvato il sollevamento di conflitto d'attribuzione, anche con il voto di deputati del centrodestra che sono certamente più laici, qualcuno forse «laicista», di un ex presidente delle ACLI e di una «numeraria» dell'Opus Dei, già *teodem*, che però sono stati costretti ad ammainare le bandiere di una politica rispettosa dei valori cristiani nei quali spero e, a quanto mi consta, ancora credono. Essi cucineranno con l'olio d'Ulivo, mangeranno porci allevati con ghiande di Quercia, ma sempre giurano nel verbo del già appartenente alla destra della Democrazia Cristiana che ha con salomonica sapienza sentenziato che si tratta di una speculazione politica a bassi fini strumentali e che, se si fosse trattato di difendere il partito democratico dei tempi repubblicani, avrebbe dichiarato che il discorso di Antonio che accusava Bruto ed i suoi di non aver ucciso Caio Giulio Cesare era una speculazione, perché Cesare era vivo e neanche minacciato, e la colpa di tutto era di *Silvius Berlusconi*, oscuro centurione di una legione di reduci stanziata a *Mediolanum*. Ma un modesto cattolico peccatore, quale io sono, non un «puro», né un «catarodemocratico», non si sente di condannare questi colleghi, dato che alcuni cardinali, vescovi e preti vanno in giro dicendo e facendo cose ben più gravi!

Per motivi che quindi attengono esclusivamente al campo della legittimità costituzionale, ed anche della politica istituzionale, ho quindi concorso a formulare, presentare e anche qui a sostenere questa mozione e voterò per essa!

Forse i colleghi che con me hanno preso questa iniziativa dissenteranno da quel che mi appresto a dire.

Non credo che la Corte costituzionale accoglierà il nostro ricorso se esso sarà presentato. Come sempre da me affermato avendo alle spalle grandi giuristi tedeschi e americani, le Corti che hanno giurisdizione costituzionale non sono giudici nel senso vero e proprio della parola (anche una grande parte dei giudici ordinari da gran tempo non lo sono più!) ma organi di arbitraggio politico costituzionale, o addirittura contrari all'indirizzo politico.

Perché dare appoggio alla mozione?

Con l'elegante motto obamaveltroniano potrei dire *I can*, io posso, ma con un altro ben più alto spirito, quello della libertà e del patriottismo costituzionale ma anche, per me, quello dettato dalla legge di Dio e dell'umanità, io dico: *I must*, io debbo!

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Andreotti, Benedetti Valentini, Caliendo, Castelli, Ciampi, Colombo, Contini, Davico, Mantica, Mantovani, Martinat, Massidda, Palma e Viespoli.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Ghedini Rita

Istituzione del Fondo di garanzia e ricostituzione per gli assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie, operanti nel settore agricolo (983)

(presentato in data 01/8/2008);

senatore Ramponi Luigi

Modifica del codice di procedura penale in materia di diritto dell'imputato di mentire (984)

(presentato in data 01/8/2008);

senatore Ramponi Luigi

Estensione agli Ufficiali e Sottufficiali in congedo della «Medaglia militare al merito di lungo comando» (985)

(presentato in data 01/8/2008);

senatore Bettamio Giampaolo

Modifica all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto abusivo di coltello (986)

(presentato in data 01/8/2008);

DDL Costituzionale

senatori Sbarbati Luciana, Musi Adriano

Abrogazione della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, in materia di ripristino degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (987)

(presentato in data 01/8/2008);

senatore Scanu Gian Piero

Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (988)

(presentato in data 01/8/2008);

senatori Pegorer Carlo, Scanu Gian Piero, Pinotti Roberta, Amati Silvana, Del Vecchio Mauro, Gasbarri Mario, Negri Magda, Serra Achille, Sircana Silvio Emilio

Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (989)

(presentato in data 01/8/2008);

DDL Costituzionale

senatore Caruso Antonino

Modifica degli articoli 15, 68, 102, 104, 105, 107 e 112 della Costituzione e istituzione dell'Alta Corte di giustizia (990)

(presentato in data 01/8/2008);

senatrice Franco Vittoria

Lotta alla pedofilia e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale (991)  
(presentato in data 01/8/2008);

senatore Marino Mauro Maria

Modifiche al codice penale in materia di oltraggio a pubblico ufficiale (992)  
(presentato in data 01/8/2008);

senatori Allegrini Laura, Gasparri Maurizio, Berselli Filippo, Piscitelli Salvatore

Nuove norme in materia di lotta alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento dei minori (993)  
(presentato in data 01/8/2008).

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

La senatrice Mongiello ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00187 della senatrice Sbarbati.

### **Interrogazioni**

NEGRI. – *Ai Ministri per le pari opportunità e dell'interno.* –  
Premesso che:

come può evincersi dallo studio effettuato dallo Zonta Club Moncalieri «I matrimoni forzati nell'Europa multiculturale», i casi di matrimonio coattivo in Italia stanno aumentando in misura significativa;

nell'estate del 2006 in particolare, due giovani donne immigrate – Hina Saleem, pakistana e Kaur P. indiana – hanno pagato con la morte il rifiuto di sottomettersi a un matrimonio imposto loro dai familiari, rivelando così una realtà spesso sconosciuta e che, secondo i dati disponibili, comprende anche taluni uomini, cui non di rado il matrimonio è imposto coattivamente;

in data 24 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione volta ad esortare gli Stati membri ad attivarsi «affinché tutte le violenze contro donne e bambini, in particolare il matrimonio forzato, la poligamia, i delitti cosiddetti d'onore e le mutilazioni genitali siano puniti con sanzioni efficaci e dissuasive e a sensibilizzare le autorità di polizia e giudiziarie su tali questioni», invitando altresì gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione idonee a prevenire ed evitare matrimoni forzati o concordati, oltre a ogni forma di violenza nei confronti delle donne e dei soggetti particolarmente vulnerabili;

nella suddetta Risoluzione, si sono inoltre impegnati gli Stati membri a introdurre nei rispettivi ordinamenti misure idonee a perseguire quanti intendano costringere altri a contrarre matrimoni o comunque con-

tribuiscono a organizzarli, ribadendo così quanto già affermato con la Risoluzione 0110/2002, nella quale si è sancita l'incompatibilità del matrimonio forzato con i principi dell'ordinamento comunitario;

alla stregua di queste indicazioni, i principali Paesi europei hanno modificato in maniera corrispondente i rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare una più pregnante tutela rispetto a violazioni della dignità, dell'autodeterminazione, in una parola della libertà della persona, soprattutto in un contesto multiculturale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di fornire informazioni e dati statistici disponibili in ordine a tale fenomeno;

quali provvedimenti intendano adottare – se del caso proponendo anche modifiche normative a tal fine – per impedire che nel territorio nazionale siano consumate forme di violenza e violazione della libertà e dell'autodeterminazione individuale di assoluta gravità, quali i matrimoni forzati.

(3-00198)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

SANCIU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nel 2007 si sono verificati in Sardegna numerosi incendi estivi, soprattutto a causa della perdurante siccità, che ha reso i terreni maggiormente esposti a gravi danni che in effetti si sono verificati;

a seguito degli incendi sono stati compromessi i redditi di molte imprese dedite all'allevamento, che costituisce una delle attività economiche più diffuse e importanti;

l'alta specializzazione delle imprese sarde in questa attività crea ricchezza non solo per l'agricoltura, ma anche per un consistente indotto, che comprende sia altre attività economiche, quali le industrie di trasformazione, il commercio, i trasporti e i servizi in generale legati ai prodotti, ma anche per tutte le comunità interessate, poiché la grande qualità dei prodotti comporta la valorizzazione del territorio e contribuisce a far conoscere in Italia e nel mondo i comuni e le aree interessate;

per la tipologia dell'attività, per la conformazione del terreno, per le radicate tradizioni culturali delle comunità locali, queste attività sono concentrate in vaste aree e al verificarsi di un incendio, che spesso si espande per tutta la zona con la forza del vento e la siccità dei terreni, i territori a pascolo di molti comuni vengono interamente distrutti dalla furia del fuoco;

in questi casi il danno per gli allevatori è duplice in quanto viene, nell'immediato, a mancare completamente il terreno utilizzato come pascolo e, successivamente, lo squilibrio dell'ecosistema e il forte rallentamento della ripresa vegetativa che si registra negli anni successivi ad un incendio impediscono la realizzazione del normale ciclo colturale e vege-

tativo per cui il pascolo è impedito o reso meno redditizio per molti anni successivi all'evento;

considerato che:

il divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, relativo esclusivamente alle aree boscate, viene esteso, in base ad una errata interpretazione, ai pascoli arborati, con la conseguenza di inibire per 10 anni il pascolo nelle zone incendiate, anche quando le aree erano sempre state destinate a queste utilizzazioni;

tale interpretazione comporta danni gravissimi per gli allevamenti sardi, considerata la particolare conformazione delle zone, in cui i terreni dedicati al pascolo presentano quasi sempre anche una notevole vegetazione arborea;

tale interpretazione è contraria sia alla lettera che alla *ratio* della legge n. 353 del 2000, dal momento che la normativa è diretta giustamente ad evitare che aree, prima boscate, vengano dolosamente incendiate per destinarle a pascolo, ma risulta del tutto inapplicabile ai pascoli arborati, che sono già destinati a pascolo, per cui è evidente che rispetto ad essi non c'è alcun pericolo di incendi dolosi provocati da pastori;

gli incendi che hanno interessato tali aree, come è dimostrato dalle risultanze delle indagini effettuate, quando dolosi, non sono mai stati procurati da pastori, che sono invece le prime vittime di tali fatti,

si chiede di sapere se:

si intenda procedere tempestivamente per chiarire inequivocabilmente agli organi di vigilanza che l'articolo 10 della richiamata legge n. 353 del 2000, relativo al divieto decennale di pascolo, non si applica alle zone utilizzate, precedentemente all'incendio, come pascolo arborato, ma solo alle zone boscate, come stabilito dalla disposizione richiamata.

(4-00476)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Italia ha conquistato la *leadership* mondiale contro la pena di morte. Già dal 1948, la Costituzione italiana ha abolito definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. Nel 1994, è stata anche abolita la pena di morte dal Codice penale militare di guerra. Nel 2007 è stato infine modificato l'articolo 27 della Costituzione laddove prevedeva che la pena di morte potesse essere comminata secondo le leggi militari di guerra. Oggi, l'articolo 27 della Costituzione recita: «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.»; Proprio in virtù di questo articolo, l'Italia non può in alcun caso concedere l'estradizione nei riguardi di coloro che hanno connesso reato punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente;

la pena di morte è considerata dall'Onu una pratica che viola i diritti umani. Il 18 dicembre 2007, infatti, la 62ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astensioni una Risoluzione che chiede agli Stati membri di «stabilire una moratoria delle esecuzioni, in vista dell'abolizione della pena di morte.» Con questa Risoluzione, voluta e presentata dall'Italia insieme ad altri 86 Paesi rappresentativi di tutti i continenti, le Nazioni Unite hanno stabilito per la prima volta il principio fondamentale che la pena di morte attiene alle questioni del rispetto dei diritti umani e il suo superamento ne rappresenta un importante progresso;

secondo il Rapporto del 2008 di «Nessuno tocchi Caino» sulla pena di morte nel mondo, l'Iran è il secondo Paese per numero di esecuzioni capitali. Come si evidenzia nel Rapporto, anche nel 2007, l'Iran si è piazzato al secondo posto quanto a numero di esecuzioni, dopo la Cina. Almeno 355 persone sono state messe a morte, un terzo in più rispetto al 2006 quando le esecuzioni erano state almeno 215. E l'*escalation* non sembra destinata a diminuire tenuto conto che, al 30 giugno, le esecuzioni nel 2008 erano già almeno 127. I dati reali sulle esecuzioni potrebbero essere ancora più alti, perché le autorità non forniscono statistiche ufficiali e i numeri riportati sono relativi alle sole notizie pubblicate dai giornali iraniani o direttamente fornite da organizzazioni umanitarie, che evidentemente non riportano tutte le esecuzioni. Condanne alla lapidazione sono state eseguite anche nel 2007, contrariamente a quanto assicurato nel novembre 2006 dal Ministro della giustizia iraniano Jamal Karimi-Rad, che aveva ribadito che l'Iran non effettua lapidazioni. Il 5 luglio 2007, un uomo è stato lapidato dopo essere stato condannato a morte per adulterio e aver trascorso 11 anni in carcere; nel corso del 2007, il richiamato Rapporto rileva che in Iran sono state giustiziate 4 donne e almeno 7 persone minori di diciotto anni al tempo del crimine, un fatto quest'ultimo che pone il Paese in aperta violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo che pure ha ratificato. Al 1º luglio, almeno altri 3 minorenni sono stati giustiziati in Iran nel 2008. Anche nel 2007 e nei primi mesi del 2008 sono continuate le esecuzioni di massa. Tra il 15 luglio e il 2 agosto 2007, 38 persone sono state giustiziate in 9 diverse città iraniane, 16 in pubblico e 12 esecuzioni sono state trasmesse in televisione. Tra queste quelle avvenute il 1º agosto 2007, relative a sette uomini impiccati sulla pubblica piazza a Mashad, nell'est del Paese, per rapina, atti di banditismo, sequestro di persona, violenza carnale e «atti contro la moralità». Fonti iraniane in esilio hanno detto che alcuni tra i 16 impiccati in pubblico, etichettati come «i più famosi *hooligans* di Teheran», sono in realtà stati giustiziati perché omosessuali; il 5 settembre 2007, le autorità iraniane hanno impiccato in una sola giornata 21 persone. L'Iran ha salutato il 2008 con 23 impiccagioni compiute nei primi dieci giorni del nuovo anno. Il solo 20 febbraio 2008, dieci persone sono state impiccate per rapina a mano armata e omicidio. Secondo le stesse autorità, molte esecuzioni in Iran sono relative a reati di droga, ma è opinione di osservatori

sui diritti umani che molti giustiziati per reati comuni, in particolare per droga, possano essere in realtà oppositori politici»;

secondo Amnesty International, già 187 persone sono state giustiziate nel 2008. Nel 2007, solo la Cina ha superato l'Iran per numero di esecuzioni. Ma la popolazione dell'Iran è 18 volte inferiore a quella cinese;

il 27 luglio 2008, sono state giustiziate a Teheran ben trenta persone contemporaneamente, di cui venti per reati connessi allo spaccio e traffico di droga. Trenta impiccagioni rappresentano il numero maggiore di esecuzioni in un giorno negli ultimi anni in Iran. Le esecuzioni di gruppo sono frequenti nella repubblica islamica, ma in genere riguardano al massimo una ventina di persone. Amnesty International ha denunciato che i nomi di soli dieci condannati a morte è stato reso noto, mentre non è stato fornito alcun dettaglio sui processi, che in varie occasioni sono stati sommari;

l'Unione europea, come si legge nei documenti ufficiali, ha condannato l'esecuzione di massa, definendola un «affronto alla dignità umana» e affermando che «L'Unione Europea condanna nei termini più duri le 29 esecuzioni che hanno avuto luogo nel carcere di Evin, in Iran, domenica 27 luglio». L'Unione europea «considera che l'azione del regime iraniano di inscenare queste esecuzioni e di metterle al centro dell'attenzione dei media sia un affronto alla dignità umana». L'Unione europea «resta convinta che la pena capitale non possa essere la base di una politica equa ed efficace di perseguimento del crimine. L'effetto dissuasivo di questa pena non è stato mai provato e qualsiasi errore giudiziario è irreversibile». «L'Unione Europea è molto preoccupata per l'incremento del ricorso alla pena capitale in Iran negli ultimi mesi. Essa esorta le autorità iraniane a porre fine alle sentenze capitale e alle esecuzioni, a stabilire una moratoria con l'obiettivo di abolire la pena capitale in accordo con la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, e a rispettare gli *standard* internazionale sui diritti umani per tutti gli iraniani»;

il proibizionismo sulla droga, come spiega il rapporto del 2008 di «Nessuno tocchi Caino», «ha dato un contributo notevole alla pratica della pena di morte anche nel 2007 e nei primi sei mesi del 2008. Nel nome della »guerra alla droga« e in base a leggi sempre più restrittive, sono state effettuate esecuzioni in Arabia Saudita, Cina, Kuwait, Indonesia, Iran, Corea del Nord, Singapore e Vietnam. Condanne a morte sono state pronunciate, anche se non eseguite, in Algeria, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Pakistan, Qatar, Siria, Sri Lanka e Thailandia. Delle 166 esecuzioni del 2007 in Arabia Saudita, 50 sono state effettuate per reati di droga. Al 30 giugno, le persone decapitate nel 2008 per reati di droga erano almeno 22. L'unica impiccagione che risulta nel 2007 in Kuwait, è avvenuta per traffico di droga. Le due esecuzioni effettuate in Indonesia nei primi sei mesi del 2008, sono avvenute per traffico di droga. Dei 355 giustiziati in Iran nel 2007, almeno 138 persone, tra cui un minore, erano state condannate per traffico di droga. Dei 13 giustiziati in

Corea del Nord nel 2007, almeno 5 erano stati condannati per traffico di droga. Singapore è ritenuto essere uno dei Paesi con la più alta percentuale di esecuzioni rispetto alla popolazione. Secondo dati resi noti nel gennaio 2007, più di 420 persone sono state giustiziate dal 1991, la maggior parte per reati di droga. Le uniche due esecuzioni registrate a Singapore nel 2007 sono state effettuate per traffico di droga;

considerato che:

durante un servizio andato in onda su Rai 1 il 31 luglio 2008 nel corso della trasmissione televisiva «Superquark» dedicato all'addestramento dei cani antidroga e delle unità cinofile, un ufficiale della Guardia di finanza ha dichiarato che attualmente l'Italia sta addestrando unità cinofile antidroga della Repubblica islamica dell'Iran;

il cane antidroga è strumento utilizzato nell'individuazione del possesso e dello smercio di sostanze stupefacenti, reato punito con la pena di morte in Iran. Se ne deduce che lo Stato italiano sta attualmente fornendo un prezioso strumento di individuazione e formazione di prove utilizzate per l'impiccagione di centinaia di cittadini iraniani,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga compatibile con l'articolo 27 della Costituzione e con la moratoria internazionale contro la pena di morte la fornitura di strumenti essenziali per l'individuazione di reati perseguiti con la pena di morte in Iran;

se il Governo non ritenga opportuno rendere noti i termini dell'accordo firmato con Teheran;

quali siano i Paesi a cui le Forze dell'ordine italiane hanno fornito strumenti atti all'individuazione di reati perseguiti con la pena di morte, come l'addestramento di unità cinofile antidroga.

(4-00477)

FONTANA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

le recenti dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in tema di quote latte hanno riaperto forti polemiche e critiche nel mondo agricolo e negli operatori zootecnici;

le associazioni e gli operatori del settore agricolo e zootecnico hanno espresso fondate preoccupazioni su un'eventuale modifica della legge n. 119 del 2003, in particolare se tale modifica fosse tesa a sanare le pendenze di una sparuta minoranza di imprenditori agricoli che hanno agito al di fuori della legalità;

le istituzioni in questi anni hanno scelto la strada di tutelare coloro – e sono la stragrande maggioranza degli operatori del settore – che hanno rispettato la legge ed hanno investito risorse in quote latte, hanno pagato le multe e hanno aderito alla rateizzazione, con sacrifici economici ingenti;

è garanzia di equità e principio basilare di uno Stato sostenere coloro che rispettano le norme e attivare tutte le forme di controllo affinché sia garantita la piena trasparenza e il rispetto delle regole;

considerato, inoltre, che a seguito dell'aumento lineare del 2 per cento delle quote latte nazionali garantite, riconosciuto dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea il 18 marzo 2008, la ripartizione di dette quote è subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Governo in tema di quote latte e di rivisitazione della legge n. 119 del 2003;

se il Ministro in indirizzo intenda emanare, entro brevi termini, il decreto ministeriale per la ripartizione delle quote latte al fine di consentire l'assegnazione delle quote ai beneficiari nei tempi dovuti, tenendo anche conto dei tempi procedurali delle Regioni;

se il Ministro intenda garantire la ripartizione delle suddette quote esclusivamente ai produttori di latte in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

(4-00478)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Crif S.p.A. (Centrale di rischio finanziario), è una banca dati privata gestore di Eurisc, un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti, oltre 440 istituti bancari e finanziari;

i dati Crif o Eurisc sono utilizzati da tutto il sistema creditizio per la valutazione delle pratiche di finanziamento, compresi i mutui per acquisto di immobili;

nella banca dati Crif circa l'85 per cento dei dati inseriti si riferiscono a persone che pagano regolarmente ed onorano il loro debito, mentre il restante 15 per cento si riferisce a quelli che vengono bollati come «cattivi pagatori»;

nelle banche dati delle centrali di rischio figurano non solo quanti non hanno onorato il proprio debito, ma anche coloro i quali, per un disguido commerciale o altra causa, non abbiano pagato anche solo parte del proprio debito. Rientrano in tale ambito anche un paio di bollette di utenze quali acqua, gas, luce o telefono. Il nominativo rimane registrato come «cattivo pagatore» anche se l'utente, successivamente alla scadenza, abbia posto rimedio al ritardo saldando l'importo dovuto;

il Garante per la protezione dei dati personali, nel 2005, ha varato un nuovo «Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti», sottoscritto dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori;

tra i servizi offerti dalla Crif rientra la vendita alle aziende di un «abbonamento» su informazioni commerciali, denominato «CRIBIS»;

nei rapporti di informazione commerciali di CRIBIS che vengono richiesti e letti da aziende non intermediari finanziari, figura anche un *report* antifrode, che si effettua con visure nelle liste elettorali comunali per verificare l'effettiva coincidenza della residenza del cliente con quella indicata nel documento personale di identità;

anche i dati estratti dalle liste elettorali sono utilizzati da Crif, seppure per finalità che appaiono diverse da quelle previste dal legislatore per tali elenchi all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) secondo cui «le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso»;

la semplice richiesta di abbonamento ad un gestore telefonico è sufficiente a determinare l'inserimento automatico nelle banche dati del Crif, con la conseguente segnalazione negativa qualora risultasse un ritardo nel pagamento;

in relazione al diritto di accesso da parte dell'interessato ai propri dati, la scelta aziendale di Crif di comunicare in modo sintetico tutte le informazioni, nella convinzione che la riproduzione integrale e fedele delle informazioni così come fornite ai partecipanti non fosse idonea e funzionale a soddisfare le esigenze di accesso, è in violazione con quanto disposto dall'articolo 10 del Codice deontologico, secondo il quale il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che lo riguardano comunque trattati dal titolare e le relative informazioni devono essere comunicate in forma agevolmente comprensibile, adottando le misure opportune per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato;

considerato che:

a seguito di alcune verifiche svolte dal Garante della protezione dei dati personali sui sistemi di informazione creditizie, nell'ambito delle quali sono state riscontrate irregolarità, lo stesso si è così pronunciato in data 4 maggio 2006:

«a) ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta a Crif S.p.A. l'ulteriore trattamento di dati personali consistente nella comunicazione di dati contenuti nel sistema di informazioni creditizie a favore di soggetti non autorizzati e, in particolare, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, trattamento da interrompere senza ritardo, e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data;

b) ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. d), del Codice dispone nei confronti di Crif S.p.A. il blocco del trattamento dei dati eccedenti rispetto alla finalità perseguita ai fini della commisurazione del rischio creditizio, con particolare riguardo all'utilizzo irregolare di carte di pagamento, blocco da effettuare senza ritardo, e comunque entro e

non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data;

c) ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta a Crif S.p.A. di trattare i dati ricavati dalle liste elettorali per la finalità connessa alla c.d. «applicazione di allarme antifrode», trattamento da interrompere senza ritardo, e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data;

d) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Crif S.p.A. di adottare senza ritardo, e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, le misure e gli accorgimenti necessari a fornire un idoneo riscontro alle istanze di accesso degli interessati, dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data»,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che, alla luce dei fatti sopra esposti, il Codice di deontologia e buona condotta, predisposto e varato a tutela del sistema bancario e del sistema delle finanziarie, non garantisca la medesima tutela agli utenti e ai consumatori, indotti sempre più a ricorrere al sistema del credito;

quali iniziative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere al fine di provvedere ad una migliore regolamentazione dell'utilizzo dei dati personali da parte di Crif S.p.A. e delle altre centrali di rischio private, dalle cui banche dati attingono informazioni la maggior parte degli istituti creditizi e società finanziarie, anche alla luce del fatto che tali centrali e banche dati sono oggetto di controversia da parte di tutte le associazioni di consumatori e sono sottoposte al vaglio della magistratura, dal momento che le stesse, in più di un'occasione, avrebbero violato i più elementari principi della legge n. 675 del 1996 sulla *privacy*.

(4-00479)

DE ANGELIS. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la società Energia S.p.A., in data 15 aprile 2002, ha attivato, presso il Ministero delle attività produttive, l'istanza per la costruzione e l'esercizio di una centrale a ciclo combinato, da ubicare nel comune di Aprilia (Latina), in località Campo di Carne;

la centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata con gas naturale ha una potenza elettrica prodotta di circa 750 megawatt netti complessivi, per due sezioni da circa 375 megawatt elettrici ciascuna, e prevede due camini con altezza di 55 metri, diametro intero pari a 6 metri e velocità di uscita dei fumi pari a circa 25 metri al secondo a temperatura di emissione di 100 gradi centigradi;

la superficie totale dell'insediamento occupa circa 78.081 metri quadri e, tra le opere connesse, è previsto l'allacciamento ad un gasdotto di Snam di prima specie, tramite la costruzione di un nuovo metanodotto

di lunghezza di circa 10 chilometri e la realizzazione di un elettrodotto per una lunghezza di circa 1,2 chilometri con cavo aereo di circa 140 metri;

su tutta l'area di intervento insiste un vincolo idrogeologico, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»; e una porzione del territorio risulta interessata da vincolo paesaggistico;

in sede di valutazione di impatto ambientale, nel gennaio 2004 sono stati rilevati superamenti del limite di 110 milligrammi per metro cubo di ozono (media mobile dei valori su 8 ore a protezione della salute umana), nonché del limite posto a protezione della vegetazione;

per la realizzazione della Centrale è stato previsto di prelevare l'acqua industriale direttamente dalla falda e quella per usi civili dall'acquedotto, senza tener conto che si tratta di un'area classificata dall'Autorità di bacino della regione Lazio come critica e posta sotto tutela;

il progetto prevede l'inserimento dell'impianto in una area densamente popolata: circa 12.000 abitanti ad un chilometro dall'impianto e l'intera popolazione di Aprilia, circa 70.000 abitanti, a soli tre chilometri;

in data 22 gennaio 2004 ulteriori prescrizioni, oltre a quelle espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico del Lazio e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, sono state poste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio come condizione per la positiva valutazione in sede di giudizio di compatibilità ambientale, in base all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

il Comune di Aprilia ha espresso parere contrario in merito alla realizzazione dell'opera, in quanto in contrasto con le previsioni del piano di lottizzazione convenzionata di comparto per insediamenti produttivi;

in data 18 novembre 2003 il Comune di Aprilia, richiedeva la revisione della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, con riferimento allo studio redatto dall'Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del Centro nazionale delle ricerche di Bologna; con la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2003, n. 767, della regione Lazio, Aprilia veniva classificata fra i comuni nei quali la concentrazione di pm10 superava i limiti previsti dalla normativa e veniva inserita quindi nella lista di comuni per i quali devono essere predisposti piani di azione, tenuto conto della presenza, in prossimità del sito individuato per l'ubicazione della centrale, della Fitoformula s.r.l. (ora Isagro), industria a rischio di incidente ;

il Consiglio regionale del Lazio, nella seduta del 10 dicembre del 2003 ha approvato all'unanimità la mozione 456, che impegnava la Giunta a sospendere la realizzazione della centrale proprio in ordine alla necessità di valutare, in modo approfondito, le ricadute dell'impianto in progetto sull'ambiente e sul paesaggio e le eventuali conseguenze sanitarie;

il 16 maggio 2006, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale, esaurendo di fatto l'*iter* autorizzativo previsto dalla normativa vigente;

il 19 settembre 2006, in sede di Conferenza dei servizi, presso il Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite la delibera della Regione Lazio del 18 settembre 2006 ed il parere contrario sulla realizzazione dell'impianto confermato dal Comune di Aprilia;

il 2 ottobre 2006, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, veniva rilasciata l'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto in oggetto con moltissime prescrizioni;

numerose amministrazioni comunali, interessate per contiguità territoriale, hanno espresso formalmente la loro contrarietà alla realizzazione dell'impianto;

la regione Lazio ha attivato un tavolo di confronto tra Istituzioni, cittadini e società proponente con lo scopo di verificare, attraverso il lavoro dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio e dell'Università di Roma «La Sapienza» la qualità dell'aria del territorio di Aprilia e contestualmente ha promosso una analisi partecipata dell'*iter* autorizzativo;

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio riunito il 14 febbraio 2008 ha annullato l'autorizzazione integrata ambientale e la stessa Autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto, per la conclusione illegittima dell'istruttoria, afflitta da una grave carenza relativa alla convalida, da parte del Consiglio dei ministri, della stessa Autorizzazione integrata ambientale, così come previsto dalla normativa vigente;

il Consiglio dei ministri, il 19 marzo 2008, ha approvato la convalida *a posteriori* dell'Autorizzazione integrata ambientale ormai annullata dal Tribunale amministrativo regionale;

nel giugno 2008 la Regione, nelle more del lavoro del tavolo di confronto, attraverso l'approvazione di due mozioni, impegnava il Presidente della Regione Lazio a valutare i risultati del medesimo tavolo e verificare le condizioni per il ritiro della delibera in intesa precedentemente approvata il 18 settembre 2006, nonché a sospendere fino alla sentenza del Consiglio di Stato la delibera stessa;

il Presidente della regione Lazio, dando seguito all'impegno del Consiglio regionale, ha sospeso con delibera di Giunta regionale del 2 luglio 2008 la delibera d'intesa concessa il 18 settembre 2006;

il Consiglio di Stato, con sentenza le cui motivazioni non sono ancora note, ha accolto il ricorso di Sorgenia S.p.A. ed ha annullato la precedente sentenza del TAR del Lazio III Sezione;

il Comune di Aprilia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2006, che autorizzava l'esercizio dell'impianto, ha provveduto ad emanare dichiarazioni di compatibilità territoriale negativa per l'esercizio dell'impianto a causa della presenza di industrie a rischio rilevante di incidente nell'area di impatto della centrale;

i cittadini di Aprilia e dei comuni limitrofi hanno dato vita ormai da 5 anni ad un folto movimento di protesta che dall'11 marzo 2007 presidia i luoghi sui quali è prevista la realizzazione dell'impianto;

dal tavolo di confronto attivato dalla regione Lazio emerge che i risultati della qualità dell'aria sarebbero difformi da quelli utilizzati nelle precedenti valutazioni di impatto ambientale con evidenti scenari di rischio più elevati;

il 5 luglio 2008 la regione Lazio ha approvato, dopo anni di attesa, il Piano energetico regionale nel quale si stabilisce che non è necessario aumentare la potenza già installata nel Lazio: pertanto la centrale già autorizzata ad Aprilia si colloca al di fuori di detto Piano,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano, per quanto di competenza, verificare la correttezza delle procedure fin qui adottate, il rispetto di tutte le normative vigenti, la rispondenza tra i dati acquisiti per la valutazione di impatto ambientale e quelli emersi dal «tavolo» di confronto, la necessità di mettere in funzione la centrale sulla base del Piano energetico regionale;

se si ritenga, da un lato, di intervenire, nell'ambito delle rispettive competenze, per sospendere, in attesa di una attenta verifica di quanto accaduto dal 2002 ad oggi, l'autorizzazione integrale ambientale già rilasciata e, dall'altro, di annullare la stessa qualora emergessero irregolarità nei diversi procedimenti che hanno portato all'autorizzazione dell'impianto medesimo.

(4-00480)



